



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1894

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

18/12/2022 - 05:03

Indice

1. DDL S. 1894 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1894	5
1.2.2. Relazione 1894 e 1861-A	7
1.2.3. Testo approvato 1894 (Bozza provvisoria)	14
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	20
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020	21
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 179 (ant.) del 23/09/2020	24
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020	29
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (pom.) del 28/10/2020	100
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 03/11/2020	104
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020	105
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (ant.) dell'11/11/2020	118
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (ant.) del 19/11/2020	136
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (pom.) del 24/11/2020	138
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom.) del 01/12/2020	148
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021	153
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/03/2021	156
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 228 (pom.) del 16/03/2021	164
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (pom.) del 17/03/2021	166
1.4. Trattazione in consultiva	170
1.4.1. Sedute	171
1.4.2. Resoconti sommari	173
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	174
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020	175
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020	182
1.4.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021	189
1.4.2.1.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021	200
1.4.2.1.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 377 (ant.) del 03/03/2021	210

1.4.2.1.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 382 (pom.) del 17/03/2021	217
1.4.2.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	221
1.4.2.2.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 196 (pom.) del 28/10/2020	222
1.4.2.2.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 197 (pom.) del 03/11/2020	224
1.4.2.2.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 198 (ant.) del 04/11/2020	228
1.4.2.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	234
1.4.2.3.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 213 (pom.) del 03/11/2020	235
1.4.2.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	238
1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 176 (pom.) del 03/11/2020	239
1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 177 (ant.) del 04/11/2020	246

1. DDL S. 1894 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1894
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Titolo breve: *giornata nazionale delle vittime da COVID-19*

Iter

17 marzo 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2451](#)

T. U. con [C.2479](#), [C.2480](#), [C.2484](#), [C.2507](#)
approvato in testo unificato

S.1894

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [35/21](#) del 18 marzo 2021, GU n. 67 del 18 marzo 2021.

Iniziativa Parlamentare

[On. Giorgio Mule'](#) (FI)

Cofirmatari

[On. Mariastella Gelmini](#) (FI), [On. Maria Rosaria Carfagna](#) (FI), [On. Roberto Bagnasco](#) (FI), [On. Anna Lisa Baroni](#) (FI), [On. Alessandro Battilocchio](#) (FI), [On. Deborah Bergamini](#) (FI), [On. Pasquale Cannatelli](#) (FI), [On. Maurizio Carrara](#) (FI), [On. Luigi Casciello](#) (FI), [On. Roberto Cassinelli](#) (FI), [On. Matteo Dall'Osso](#) (FI), [On. Mauro D'Attis](#) (FI), [On. Enzo Fasano](#) (FI), [On. Marzia Ferraioli](#) (FI), [On. Benedetta Fiorini](#) (FI), [On. Fucsia Fitzgerald Nissoli](#) (FI), [On. Gregorio Fontana](#) (FI), [On. Roberto Giachetti](#) (IV), [On. Carlo Giacometto](#) (FI), [On. Vincenza Labriola](#) (FI), [On. Ylenja Lucaselli](#) (FDI), [On. Andrea Mandelli](#) (FI), [On. Marco Marin](#) (FI), [On. Erica Mazzetti](#) (FI), [On. Osvaldo Napoli](#) (FI), [On. Michele Nitti](#) (Misto), [On. Roberto Novelli](#) (FI), [On. Antonio Palmieri](#) (FI), [On. Matteo Pereo Di Cretnago](#) (FI), [On. Guido Germano Pettarin](#) (FI), [On. Pietro Pittalis](#) (FI), [On. Claudia Porchietto](#) (FI), [On. Stefania Prestigiacomo](#) (FI), [On. Elisabetta Ripani](#) (FI), [On. Cristina Rossello](#) (FI), [On. Roberto Rosso](#) (FI), [On. Gianfranco Rotondi](#) (FI), [On. Daniela Ruffino](#) (FI), [On. Gloria Saccani Jotti](#) (FI), [On. Carlo Sarro](#) (FI), [On. Elvira Savino](#) (FI), [On. Francesco Scoma](#) (FI), [On. Annaelsa Tartaglione](#) (FI), [On. Maria Tripodi](#) (FI), [On. Giuseppina Versace](#) (FI), [On. Simona Vietina](#) (FI), [On. Federica Zanella](#) (FI), [On. Antonio Zennaro](#) (M5S)
[On. Diego Sozzani](#) (FI) (aggiunge firma in data 11 maggio 2020)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.2479 - [On. Elena Murelli](#) (Lega) e altri

C.2480 - [On. Maurizio Martina](#) (PD) e altri

C.2484 - [On. Stefania Mammi'](#) (M5S) e altri

C.2507 - [On. Roberto Rossini](#) (M5S) e altri

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **23 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 244 del 23 luglio 2020.

Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Articoli

FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (FIRST) (Art.2), TRATTENUTE (Art.2), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.2), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MANIFESTAZIONI E CORTEI (Art.3), SCUOLA (Art.4), RADIOTELEVISIONE (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 27 ottobre 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 227 del 16 marzo 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 16 marzo 2021; annuncio nella seduta n. 306 del 16 marzo 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 28 luglio 2020. Annuncio nella seduta n. 245 del 28 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede **deliberante** il 16 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 306 del 16 marzo 2021.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1894

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1894

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **MULÈ**, **GELMINI**, **CARFAGNA**, **BAGNASCO**, **Anna Lisa BARONI**, **BATTILOCCHIO**, **BERGAMINI**, **CANNATELLI**, **CARRARA**, **CASCIELLO**, **CASSINELLI**, **DALL'OSSO**, **D'ATTIS**, **FASANO**, **FERRAIOLI**, **FIORINI**, **FITZGERALD NISSOLI**, **Gregorio FONTANA**, **GIACHETTI**, **GIACOMETTO**, **LABRIOLA**, **LUCASELLI**, **MANDELLI**, **MARIN**, **MAZZETTI**, **NAPOLI**, **NITTI**, **NOVELLI**, **PALMIERI**, **PEREGO DI CREMNAGO**, **PETTARIN**, **PITTALIS**, **PORCHIETTO**, **PRESTIGIACOMO**, **RIPANI**, **ROSSELLO**, **ROSSO**, **ROTONDI**, **RUFFINO**, **SACCANI JOTTI**, **SARRO**, **Elvira SAVINO**, **SCOMA**, **SOZZANI**, **TARTAGLIONE**, **Maria TRIPODI**, **VERSACE**, **VIETINA**, **ZANELLA** e **ZENNARO** (2451); **MURELLI**, **BAZZARO**, **BIANCHI**, **BILLI**, **BITONCI**, **BOLDI**, **Vanessa CATTOI**, **CAVANDOLI**, **CECCHETTI**, **COLMELLERE**, **COVOLO**, **DE ANGELIS**, **DI MURO**, **DURIGON**, **FOGLIANI**, **FRASSINI**, **GASTALDI**, **GIACOMETTI**, **LUCCHINI**, **MINARDO**, **MOLINARI**, **PATASSINI**, **PATELLI**, **PETTAZZI**, **POTENTI**, **PRETTO**, **RIBOLLA**, **SUTTO**, **TOCCALINI**, **VALBUSA** e **VALLOTTO** (2479); **MARTINA**, **CARNEVALI**, **DELRIO**, **FORNARO**, **DORI**, **NOJA**, **TERMINI**, **PIZZETTI**, **BAZOLI**, **BERLINGHIERI**, **FIANO**, **SERRACCHIANI**, **LEPRI**, **DE MARIA**, **Enrico BORGHI** e **GRIBAUDO** (2480); **MAMMÌ**, **Massimo Enrico BARONI**, **CASA**, **D'ARRANDO**, **Sabrina DE CARLO**, **LAPIA**, **LOMBARDO**, **LOREFICE**, **MARTINCIGLIO**, **MENGA**, **NAPPI**, **NESCI**, **PARENTELA**, **SAPIA**, **SARLI**, **SEGNERI**, **SPORTIELLO**, **TERMINI** e **VILLANI** (2484); **Roberto ROSSINI**, **CECCONI**, **GIULIODORI**, **LOMBARDO**, **MENGA**, **PARISSE**, **PENNA**, **RIZZO**, **SEGNERI**, **TERMINI** e **VILLANI** (2507)

(V. Stampati Camera nn. 2451, 2479, 2480, 2484 e 2507)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 2020

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.
2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.
2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 1894 e 1861-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1894 E 1861-A

Relazione Orale

Relatore Parrini

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 16 marzo 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell'epidemia di coronavirus (n. 1894)

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020, in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **MULÈ**, **GELMINI**, **CARFAGNA**, **BAGNASCO**, **Anna Lisa BARONI**, **BATTILOCCHIO**, **BERGAMINI**, **CANNATELLI**, **CARRARA**, **CASCIELLO**, **CASSINELLI**, **DALL'OSSO**, **D'ATTIS**, **FASANO**, **FERRAIOLI**, **FIORINI**, **FITZGERALD NISSOLI**, **Gregorio FONTANA**, **GIACHETTI**, **GIACOMETTO**, **LABRIOLA**, **LUCASELLI**, **MANDELLI**, **MARIN**, **MAZZETTI**, **NAPOLI**, **NITTI**, **NOVELLI**, **PALMIERI**, **PEREGO DI CREMNAGO**, **PETTARIN**, **PITTALIS**, **PORCHIETTO**, **PRESTIGIACOMO**, **RIPANI**, **ROSSELLO**, **ROSSO**, **ROTONDI**, **RUFFINO**, **SACCANI JOTTI**, **SARRO**, **Elvira SAVINO**, **SCOMA**, **SOZZANI**, **TARTAGLIONE**, **Maria TRIPODI**, **VERSACE**, **VIETINA**, **ZANELLA** e **ZENNARO** (2451); **MURELLI**, **BAZZARO**, **BIANCHI**, **BILLI**, **BITONCI**, **BOLDI**, **Vanessa CATTOI**, **CAVANDOLI**, **CECCHETTI**, **COLMELLERE**, **COVOLO**, **DE ANGELIS**, **DI MURO**, **DURIGON**, **FOGLIANI**, **FRASSINI**, **GASTALDI**, **GIACOMETTI**, **LUCCHINI**, **MINARDO**, **MOLINARI**, **PATASSINI**, **PATELLI**, **PETTAZZI**, **POTENTI**, **PRETTO**, **RIBOLLA**, **SUTTO**, **TOCCALINI**, **VALBUSA** e **VALLOTTO** (2479); **MARTINA**, **CARNEVALI**, **DELRIO**, **FORNARO**, **DORI**, **NOJA**, **TERMINI**, **PIZZETTI**, **BAZOLI**, **BERLINGHIERI**, **FIANO**, **SERRACCHIANI**, **LEPRI**, **DE MARIA**, **Enrico BORGHI** e **GRIBAUDO** (2480); **MAMMÌ**, **Massimo Enrico BARONI**, **CASA**, **D'ARRANDO**, **Sabrina DE CARLO**, **LAPIA**, **LOMBARDO**, **LOREFICE**, **MARTINCIGLIO**, **MENGA**, **NAPPI**, **NESSI**, **PARENTELA**, **SAPIA**, **SARLI**, **SEGNERI**, **SPORTIELLO**, **TERMINI** e **VILLANI** (2484); **Roberto ROSSINI**, **CECCONI**, **GIULIODORI**, **LOMBARDO**, **MENGA**, **PARISSE**, **PENNA**, **RIZZO**, **SEGNERI**, **TERMINI** e **VILLANI** (2507)

(V. Stampati Camera nn. 2451, 2479, 2480, 2484 e 2507)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 2020*

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19 (n. 1861)

d'iniziativa dei senatori **SALVINI**, **CANTÙ**, **ROMEO**, **CALDEROLI**, **CENTINAIO**, **CANDIANI**, **Erika STEFANI**, **SIRI**, **ARRIGONI**, **TOSATO**, **FAGGI**, **MONTANI**, **SAPONARA**, **ALESSANDRINI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **BORGONZONI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **GRASSI**, **IWOBI**, **LUCIDI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RICCARDI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **TESTOR**, **URRARO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2020

nella seduta del 16 marzo 2021 assorbito nel disegno di legge n. 1894

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Gallicchio)

sul disegno di legge n. 1894

3 novembre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma:

« *2-bis*. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

sugli emendamenti

12 gennaio 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1.

Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: « promuovono », con le seguenti: « possono promuovere ». Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1.

L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1.

su ulteriore emendamento

3 marzo 2021

La Commissione, esaminato l'emendamento accantonato 5.1, relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1894

Testo approvato dalla Camera
dei deputati

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

Identico

quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il versamento delle trattenute di cui ai commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. *Identico.*

Art. 3.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

Identico

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata

ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1861

D'iniziativa dei senatori Salvini ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini della presente legge è riconosciuta l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e socio-sanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, talvolta anche senza i necessari dispositivi di protezione individuale, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di massima emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati, è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 3.

(Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato « Fondo », destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati

nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)
Identico

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)
Identico

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)
Identico

alla cura dell'infezione da COVID-19.

2. In occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19, secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possono delegare il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in favore del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti pubblici possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia da COVID-19, favorendo in particolare le attività e le iniziative di prevenzione e promozione della salute nel contrasto delle malattie infettive rivolte alle giovani generazioni.

Art. 5.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel quadro dei programmi didattici riferiti ai segmenti di educazione, prevenzione e contrasto delle malattie infettive, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 6.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute e con l'Istituto superiore di sanità, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale con iniziative di informazione finalizzate a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

Art. 7.

(Indennizzo)

1. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della

domanda.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8.

(Assegno una tantum)

1. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, in sostituzione dell'indennizzo di cui al citato articolo 7 è erogato un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

2. L'assegno *una tantum* di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9.

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 7 o l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8 presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

2. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

3. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

Art. 10.

(Esame delle domande)

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 7 o all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8.

3. Nel verbale della commissione di cui al comma 1 è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 11.

(Ricorsi)

1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 10, comma 1, è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza del ricorso stesso entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

2. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso.

Art. 12.

(Domanda di revisione)

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 7 e l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8 sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, nonché dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

2. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.3. Testo approvato 1894 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1894

Senato della Repubblica

Attesto che la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 17 marzo 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè, Gelmini, Carfagna, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Bergamini, Cannatelli, Carrara, Casciello, Cassinelli, Dall'Osso, D'Attis, Fasano, Ferraioli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Giachetti, Giacometto, Labriola, Lucaselli, Mandelli, Marin, Mazzetti, Napoli, Nitti, Novelli, Palmieri, Perego Di Cremona, Pettarin, Pittalis, Porchietto, Prestigiaco, Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Sarro, Elvira Savino, Scoma, Sozzani, Tartaglione, Maria Tripodi, Versace, Vietina, Zanella e Zennaro; Murelli, Bazzaro, Bianchi, Billi, Bitonci, Boldi, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Colmellere, Covolo, De Angelis, Di Muro, Durigon, Fogliani, Frassini, Gastaldi, Giacometti, Lucchini, Minardo, Molinari, Patassini, Patelli, Pettazzi, Potenti, Pretto, Ribolla, Sutto, Toccalini, Valbusa e Vallotto; Martina, Carnevali, Delrio, Fornaro, Dori, Noja, Termini, Pizzetti, Bazoli, Berlinghieri, Fiano, Serracchiani, Lepri, De Maria, Enrico Borghi e Gribaudo; Mammi, Massimo Enrico Baroni, Casa, D'Arrando, Sabrina De Carlo, Lapia, Lombardo, Loreface, Martinciglio, Menga, Nappi, Nesci, Parentela, Sapia, Sarli, Segneri, Sportiello, Termini e Villani; Roberto Rossini, Cecconi, Giuliodori, Lombardo, Menga, Parisse, Penna, Rizzo, Segneri, Termini e Villani:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.
2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1894
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Titolo breve: *giornata nazionale delle vittime da COVID-19*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 173 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 179 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

[N. 191 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 192 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2020

[N. 107 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 194 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 198 \(ant.\)](#)

11 novembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 200 \(ant.\)](#)

19 novembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 201 \(pom.\)](#)

24 novembre 2020

[N. 202 \(pom.\)](#)

1 dicembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 212 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 212 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 227 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 227 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante

[N. 228 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 229 \(pom.\)](#)

17 marzo 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. **1905**, di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. **1894**, sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. **1900**, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. **865**), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. **1825**) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. **83** e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. **876** e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. [1477](#)), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1642](#), in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. [953](#), a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1905\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 179 (ant.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
179ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione
(Esame e rinvio)

Il relatore **GRIMANI** (IV-PSI) riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, che interviene sull'articolo 132 della Costituzione apportandovi modifiche in materia di validità del *referendum* indetto per la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni ovvero per consentire che Province e Comuni siano distaccati da una Regione ed aggregati a un'altra.

Nell'attuale formulazione, l'articolo 132 stabilisce, al primo comma, che si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Al secondo comma, prevede inoltre che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con riferimento al secondo comma dell'articolo 132, ricorda che il testo originario della Costituzione non prevedeva alcun *quorum* e si limitava a introdurre la possibilità di consentire il distacco di Province e Comuni che ne facessero richiesta, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali. È stata la legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'ambito della più generale riforma

del Titolo V, a prevedere sia quali siano le popolazioni interessate, sia il *quorum* deliberativo della maggioranza di queste ultime, sul modello di quanto richiesto fin dall'origine dal primo comma per la fusione o la creazione di Regioni.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, che modifica il primo e il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione e ne introduce un terzo, stabilendo che, per entrambe le fattispecie, la proposta sottoposta a *referendum* risulti accolta se approvata non più con il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate, bensì con la maggioranza dei voti validamente espressi, a condizione - e questo è l'oggetto del nuovo terzo comma - che sia raggiunto il *quorum* costitutivo della maggioranza degli aventi diritto, similmente a quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione per i referendum abrogativi.

La proposta è motivata dalla notevole difficoltà di raggiungere l'elevato *quorum* deliberativo previsto, anche in considerazione della generale riduzione dell'affluenza al voto. Inoltre, viene rilevata, quanto al distacco-aggregazione di Comuni (spesso piccoli) di cui al secondo comma dell'articolo 132, la distorsione per cui i cittadini iscritti nelle relative liste elettorali ma residenti all'estero concorrono al calcolo del *quorum* sebbene non sia prevista l'espressione del voto da oltre confine.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni di esperti sull'argomento. Propone quindi di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, composto di due articoli, che intende sopperire alla mancanza di una precisa normativa in tema di trasmissione in *streaming* delle sedute consiliari di Comuni e Province, argomento che peraltro assume particolare rilevanza per il Movimento 5 Stelle.

Ricorda che la pubblicità delle sedute consiliari è garantita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale demanda al regolamento comunale l'introduzione di eventuali eccezioni.

L'articolo 1 novella il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di introdurre l'obbligo per Comuni e Province di effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio e la trasmissione in diretta *streaming* sul proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, colui che presiede dispone l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire sempre la fruizione da parte dei cittadini della seduta sul sito istituzionale dell'ente.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, al riguardo, che il comma 1 dell'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia) nell'introdurre, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità generalizzata, per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, di riunirsi in videoconferenza, ha

previsto anche che sia garantita adeguata pubblicità delle sedute, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Rinvio della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul tema dell'istituzione di una Giornata in memoria delle vittime del Covid-19 è stato presentato anche il disegno di legge n. [1861](#), anch'esso assegnato in sede redigente, oltre al disegno di legge n. [1775](#), assegnato invece in sede deliberante. Considerato che anche il disegno di legge n. [1795](#), sull'istituzione della Giornata dei camici bianchi, è stato esaminato in sede deliberante, propone di chiedere alla Presidenza la riassegnazione in tale sede dei disegni di legge n. [1894](#) e n. [1861](#), in modo da svolgere così una discussione congiunta anche al disegno di legge n. [1775](#).

A nome dei rispettivi Gruppi parlamentari manifestano il proprio consenso i senatori [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), i senatori [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) e la senatrice [VALENTE](#) (*PD*).

Il sottosegretario CASTALDI preannuncia un avviso favorevole del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, acquisito l'assenso di tutti i Gruppi, procederà a chiedere le riassegnazioni nei termini prospettati.

La Commissione prende atto.

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si compone di nove articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Alla Commissione è attribuita una molteplicità di compiti, indicati all'articolo 2, volti ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti

esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto. Tra i suoi compiti vi è innanzitutto quello di indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente), sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali. Tali "attività di disinformazione" includono la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti.

Un ulteriore compito è quello di verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

Alla Commissione sono attribuiti anche altri compiti: verificare se siano state compiute, e con quali effetti, attività di disinformazione in materia sanitaria, con particolare riguardo alle attività compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19; verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza; verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale; verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

Nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione, la Commissione è tenuta tra l'altro a verificare, con riferimento al settore pubblico, lo stato di attuazione della normativa vigente, delle attività, delle procedure e delle risorse. Con riguardo al settore privato, è tenuta a verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, così come delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per mezzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa, nonché a verificare la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti.

Infine, alla Commissione è attribuita la facoltà di proporre iniziative normative anche per contrastare il fenomeno del *deepfake* e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

Gli articoli da 3 a 8 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione.

L'articolo 3 prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 4 prevede che ne facciano parte venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Entro dieci giorni dalla designazione, la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza che si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti dalla Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo.

Nello svolgimento della propria attività, la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Qualora rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale.

Inoltre, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso, di documenti relativi a inchieste parlamentari nonché di atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione prevedendo, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e richiamando, per il segreto di Stato, la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007.

All'articolo 7 si dispone l'obbligo del segreto per ogni componente della Commissione nonché per tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 8 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e prevede che le spese per il funzionamento, stabilite nella misura massima di 100.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 9 dispone in merito all'entra in vigore del provvedimento.

Conclude, sottolineando la necessità di un intervento per contrastare il fenomeno delle *fake news*, analizzando al contempo le ragioni della sua diffusione. A tale riguardo, occorre tenere presente che in Italia gli account su Facebook sono addirittura 35 milioni, pur in presenza di un tasso di analfabetismo digitale particolarmente elevato. Auspica, quindi, l'approvazione del testo.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene necessario approfondire l'argomento attraverso una serie di audizioni di esperti.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'opportunità di ampliare l'oggetto della discussione anche al fenomeno delle *chat* in forma anonima, attraverso siti che non consentono l'individuazione dell'autore del messaggio, utilizzate anche per diffondere informazioni false e particolarmente rischiose per gli adolescenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Variati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1144, 720 e 959-A/R) Deputati IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PARRINI** (PD) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si apre un dibattito.

Il senatore **GRASSI** (L-SP-PSd'Az) si sofferma sull'emendamento 3.100, che subordina l'entrata in vigore della legge una nuova consultazione referendaria: si tratta di una procedura non prevista dalla Costituzione, pertanto, a suo avviso, costituzionalmente illegittima. La maggioranza deve assumersi le proprie responsabilità, o modificando le disposizioni vigenti, anche costituzionali, qualora ritenga che il referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione abbia una scadenza, o rispettando l'ordinamento che non ne prevede alcuna, e perciò procedendo ad approvare la legge. In ogni caso, ritiene che sia molto pericoloso lasciare spazio al principio per cui la parte soccombente nella consultazione possa sovvertire l'esito referendario semplicemente influenzando il legislatore chiamato ad attuare la volontà popolare.

Il **PRESIDENTE** precisa che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sull'emendamento, ma

semplicemente a fornire un parere all'Assemblea

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione debba esprimersi sulla costituzionalità delle proposte emendative: poiché l'articolo 132 della Costituzione prevede un procedimento diverso rispetto a quello prospettato dall'emendamento in questione, è necessario - sempre che l'emendamento non venga dichiarato inammissibile dalla Presidenza - esprimere un parere contrario.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a rivedere il parere sull'emendamento 3.100 nel senso della contrarietà, mentre non ha nulla da obiettare sulla restante parte dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che lo schema di parere proposto sia estremamente chiaro. Innanzitutto, è formulato in termini non ostativi per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le Regioni, aspetto sul quale la Commissione è chiamata a esprimersi. Inoltre, poiché vi è una dubbia compatibilità dell'emendamento 3.100 con il dettato dell'articolo 132 che, pur non disciplinando il riparto tra lo Stato e le Regioni, è parte dello stesso Titolo V della Costituzione, ha ritenuto opportuno inserire uno specifico rilievo al riguardo.

Pone perciò ai voti lo schema di parere, che, previa verifica del numero legale, risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella seduta antimeridiana del 21 ottobre scorso si è conclusa la discussione generale e nella seduta pomeridiana dello stesso 21 ottobre è intervenuto in replica il rappresentante del Governo. Alla scadenza del termine fissato per le ore 16 di giovedì 22 ottobre sono pervenuti 3 ordini del giorno e 93 emendamenti. Tra questi vi è l'emendamento 1.0.100 del Governo (di trasfusione del decreto-legge n. 129 del 2020, in materia di riscossione esattoriale) per il quale sono state presentate, alla scadenza del termine per i subemendamenti, 25 proposte di modifica. Il fascicolo completo è pubblicato in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Pichetto Fratin ha ritirato l'emendamento 3.0.23, e che il senatore Garruti ha presentato la riformulazione 3.0.18 (testo 2)

Quanto al vaglio di ammissibilità degli emendamenti, informa di aver attivato un canale di comunicazione con il Presidente del Senato, per stabilire criteri uniformi: le dichiarazioni di inammissibilità e improponibilità verranno perciò rese note all'esito di una valutazione congiunta. In ogni caso, manifesta l'intendimento di procedere alle votazioni già a partire da questa settimana, ove pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Invita i presentatori che intendessero farlo a illustrare fin d'ora i propri emendamenti.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) presenta l'emendamento 1.37 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia preferibile attendere la pronuncia di ammissibilità, prima di procedere all'illustrazione.

Il [PRESIDENTE](#), nel condividere la richiesta, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La commissione conviene, e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 5 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato.

Interviene per illustrare i subemendamenti a propria firma il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Con l'emendamento 1.100/1 si vuole ripristinare il testo originario del disegno di legge laddove attribuiva la responsabilità degli interventi a favore dell'insularità allo Stato e non alla Repubblica: poiché l'articolo 119 conferisce compiti ai singoli soggetti che compongono la Repubblica, anche in questo caso occorrerebbe chiarire quale sia il livello di governo responsabile.

Con l'emendamento 1.100/2 si intende invece sopprimere il riferimento al "grave e permanente svantaggio naturale" dell'insularità. Con l'aggettivo permanente sembrerebbe infatti suggerirsi che non si possa fare nulla per eliminare tale svantaggio, mentre con l'aggettivo grave si tende a creare una gerarchia tra situazioni di svantaggio di per sé non accettabile in un testo costituzionale.

L'emendamento 1.100/3 è finalizzato a precisare che la disposizione si riferisce a tutti i tipi di isola.

L'emendamento 1.100/4, in fine, ripristina l'originario verbo "dispone", molto più impegnativo di quello ("promuove") contenuto nell'emendamento del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa, innanzitutto, di aver proposto una riformulazione del testo del disegno di legge, attraverso il proprio emendamento 1.100, che ambisce a declinare i principi alla base dell'iniziativa legislativa in esame mantenendo la linearità e lo stile asciutto propri del testo costituzionale.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 1.100/1: il riferimento alla Repubblica è a suo avviso preferibile, perché ricomprende l'impegno per lo Stato e per tutte le sue articolazioni.

Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.100/2, condividendo le riflessioni e l'auspicio del senatore Augussori.

Esprime poi parere contrario sul subemendamento 1.00/3, poiché, enumerando le tipologie di isole, già implicitamente contemplate, va contro il principio di astrazione.

Anche sul subemendamento 1.100/4 il parere è contrario, poiché il verbo "promuove" è coerente con il soggetto, ovvero la Repubblica, mentre il verbo "dispone" dovrebbe essere utilizzato con riferimento alle singole realtà che la compongono e non a questa nel suo complesso.

Infine, esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/5, nel presupposto che la libertà di circolazione è già garantita a tutti i cittadini e che, introducendo un'indicazione specifica in tal senso, si trascurerebbero immancabilmente altri aspetti ugualmente importanti.

Il sottosegretario MALPEZZI si rimette alla Commissione, anche con riferimento all'emendamento 1.100.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge il subemendamento 1.100/1.

La Commissione approva quindi il subemendamento 1.100/2.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4 sono respinti.

In assenza della proponente, il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) fa proprio il subemendamento 1.100/5 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione approva l'emendamento 1.100.

IL [PRESIDENTE](#) avverte che, poiché l'emendamento appena approvato è interamente sostitutivo dell'unico articolo, tutti i restanti emendamenti al disegno di legge risultano preclusi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche apportare nel corso dell'esame.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.100, pubblicati in allegato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) presenta le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2) 5.1.(testo 2), 6.1 (testo 2), 7.1 (testo 2), pubblicate in allegato, che recepiscono quasi integralmente le proposte avanzate dalla relatrice nella seduta pomeridiana del 21 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), poiché la relatrice è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Discussione e rinvio)

IL [PRESIDENTE](#), poiché non è ancora pervenuta la risposta del Governo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante, valutata l'inopportunità di attendere ulteriormente, propone di

iniziare l'esame nella sede redigente.

La Commissione conviene.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Illustra quindi il disegno di legge n. [1861](#), d'iniziativa dei senatori Salvini e altri, che all'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19" e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Viene inoltre stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla

legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno *una tantum* di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, propone alla Commissione di adottare quale testo base per il seguito della discussione, il disegno di legge n. [1894](#), approvato dalla Camera dei deputati.

Propone inoltre di non svolgere audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 29 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo da consentire l'approvazione del disegno di legge già la prossima settimana.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'assunzione a testo base del disegno di legge approvato dalla Camera, a favore della definizione di un testo unificato che tenga conto di entrambe le proposte. In ogni caso, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato solo a seguito del termine della discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la scelta del testo base è legata all'auspicio che si possano creare le condizioni affinché il Senato non apporti modifiche e che quindi il testo possa diventare legge senza necessità di una terza lettura: ciò non impedisce tuttavia che possano essere presentate e valutate proposte emendative nella direzione del disegno di legge n. [1861](#). Ferma la volontà di concentrare l'esame del provvedimento, non vi sarà alcun tipo di compressione: coerentemente, la discussione generale potrà proseguire, se del caso, anche nella giornata di domani. Alla sua conclusione, sarà fissato il termine per gli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accettando la proposta di proseguire la discussione nelle sedute di domani, osserva che, ferma la legittimità di adottare il disegno di legge n. 1894 come testo base, l'auspicio che non si svolga una terza lettura preclude la possibilità per il Senato di migliorare

l'articolato.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'auspicio espresso non preclude la possibilità, laddove si registri una convergenza su alcune proposte emendative, di apportare correzioni al testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dal Senato il 28 maggio scorso, e successivamente approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Nell'illustrare il provvedimento, si sofferma sulle modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso.

Al comma 2, a seguito di un'ulteriore modifica della Camera, si specifica che la Giornata è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 260 del 1949, non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole, solo nel caso in cui cada in giorno feriale.

All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) rileva come il fatto stesso di esaminare in terza lettura il presente disegno di legge, già approvato all'unanimità dal Senato in prima lettura, confermi la possibilità di apportare modifiche anche a testi così ampiamente condivisi nell'altra Camera. In questo caso, peraltro, la modifica della denominazione della giornata era stata proposta anche in Senato. Si dichiara favorevole, a nome del proprio Gruppo, a una discussione in tempi particolarmente rapidi.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), rilevando come le modifiche approvate dalla Camera abbiano carattere più formale che sostanziale, propone di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per

l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il 21 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni informali. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) si sofferma sulle difficoltà di tipo tecnico e organizzativo, poste in luce anche dalle audizioni, che incontrerebbero i piccoli comuni nell'attuazione di un provvedimento pur condivisibile nelle finalità. Ritiene necessario al riguardo un ulteriore approfondimento, unitamente alla relatrice, per risolvere le criticità riscontrate.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), esprimendo soddisfazione per gli elementi raccolti nel corso dell'approfondito ciclo di audizioni, ritiene che sia necessario recepire quanto emerso in quella sede, e perciò concorda con la senatrice Valente. Tutti i soggetti sentiti hanno infatti evidenziato come, per i piccoli comuni, che sono la maggior parte, vi siano grandi difficoltà tecnico-organizzative e ingenti costi da sostenere. Non è infatti possibile, in materia, effettuare interventi senza prevedere spese e relative coperture.

Si associa il senatore [BREZZA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che intravede rischi per il precario equilibrio finanziario di oltre cinquemila comuni italiani.

Replica la relatrice [MANTOVANI](#) (M5S), ricordando come nel corso dell'emergenza epidemiologica, molti consigli comunali si siano riuniti a porte chiuse, senza garantire la pubblicità: anche le riunioni in videoconferenza hanno costituito, dal punto di vista della pubblicità, un ostacolo ulteriore. Il disegno di legge, presentato anteriormente alla pandemia, aveva in realtà inconsapevolmente percorso i tempi.

Osserva come la digitalizzazione della pubblica amministrazione, di cui questa proposta è parte, sia una grande opera che richiede il lavoro di persone competenti e preparate, e che perciò implichi dei costi: l'obiettivo, a questo punto, è passare da un disegno di legge a invarianza finanziaria a un disegno di legge di spesa con adeguata copertura. Al riguardo, precisa, sono già in corso contatti con il Dipartimento per l'Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi è anche una modalità centralizzata per lo *streaming* delle sedute dei consigli, facendo anche tesoro dell'esperienza di alcune Regioni, come l'Emilia Romagna, che già forniscono questo servizio su base volontaria. La piattaforma dovrebbe comprendere, inoltre, anche un servizio di archiviazione.

Il sottosegretario VARIATI si sofferma dapprima sul principio di pubblicità delle sedute dei consigli comunali, ritenuto legittimo sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò premesso, permangono criticità dal punto di vista organizzativo, formativo e funzionale per i piccoli comuni: introdurre infatti le misure proposte dal disegno di legge a invarianza finanziaria è a suo avviso del tutto irrealistico.

Invita poi a riflettere sull'opportunità di estendere la trasmissione in diretta anche alle sedute delle Commissioni consiliari, che potrebbe ingenerare ulteriori difficoltà.

Occorre affrontare anche le criticità infrastrutturali che interessano numerose aree interne del Paese: a questo riguardo potrebbe essere utile coinvolgere per interventi a supporto le regioni e le province.

Invita a valutare l'ipotesi di una progressività nella introduzione della diretta telematica, a partire dai

comuni più grandi.

In sintesi, pur non esprimendo un parere favorevole sull'attuale impostazione del testo, ritiene vi siano ampie possibilità emendative per renderlo percorribile.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare un termine per emendamenti a martedì 3 novembre, alle ore 12.

A seguito di una richiesta in tal senso del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il [PRESIDENTE](#) assicura che verrà garantita la possibilità di subemendare i preannunciati emendamenti della relatrice.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata (n. 588)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 ottobre, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata.

La Presidenza ha assegnato l'affare il 21 ottobre scorso.

Ringraziando il Presidente del Senato per la rapidità del deferimento, propone di fissare un termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione, e di stabilire altresì un numero massimo di cinque richieste per ciascun Gruppo, anche per favorire la qualità dei contributi.

Consapevole di quanto l'argomento si presti ad allargamenti di campo, ritiene tuttavia che la discussione debba concentrarsi sul tema specifico delle modalità più efficaci con le quali il Parlamento possa esercitare le sue prerogative costituzionali nell'emergenza. Ricorda, infatti, che la richiesta di assegnazione trae origine dal disegno di legge del senatore Pagano, che propone l'istituzione di una commissione bicamerale competente sull'emergenza da Covid-19.

Scopo dell'affare è di conseguenza individuare le soluzioni più idonee per l'esercizio di tali prerogative, addivenendo all'approvazione di una risoluzione, oppure a una proposta di istituzione di una commissione, monocamerale o bicamerale, attraverso gli atti di impulso previsti per le varie tipologie di organo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di estendere a dieci il numero massimo di soggetti che possono essere richiesti da ogni Gruppo per le audizioni o, in subordine, che il numero di cinque possa essere successivamente esteso laddove si ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di confermare il limite di cinque soggetti per Gruppo, con possibilità di valutare successive estensioni.

Propone altresì di fissare il termine per le segnalazioni a venerdì 30 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1144, 720, 959-A/R**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, si segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [865](#)**

Art. 1

1.100/1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire le parole: «La Repubblica», con le seguenti: «Lo Stato».

1.100/2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « il grave e permanente svantaggio naturale e».

1.100/3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la parola: «isole», inserire le seguenti: «marittime, lagunari, lacustri e fluviali»

1.100/4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire la parola: "promuove", con la seguente: "dispone".

1.100/5

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle popolazioni delle regioni insulari sono garantiti i diritti alla libera circolazione di persone e merci»

1.100

Il Relatore

«Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

»La Repubblica riconosce il grave e permanente svantaggio naturale e le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.«

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1970](#)

G/1970/1/1

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Ortis](#), [Evangelista](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9;

successivamente, l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto una proroga del predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020;

la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;

considerato che:

i lavoratori cosiddetti fragili si trovano in una condizione di emergenza sanitaria che non gli consente di poter rischiare un contagio sul luogo di lavoro;

il Governo, già nei precedenti provvedimenti ha dato segnali di forte interesse e di particolare sensibilità nei confronti dell'argomento;

è necessario adottare ogni utile iniziativa in grado di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista sanitario che di sostegno al reddito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare la misura prevista in favore dei cosiddetti lavoratori fragili al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla fine del perdurare dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale.

G/1970/2/1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De](#)

[Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

l'articolo 44 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede che al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020;

tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

il predetto articolo 44, al comma 1-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 13 dicembre 2020, la definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale;

considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare l'aumento della diffusione del virus da Covid-19 e di garantire il corretto e ordinato svolgimento delle attività scolastiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere immediatamente esigibili da parte delle Regioni e delle Province autonome le risorse di cui al citato comma 1-*bis* dell'articolo 44 del d.l. n. 104/2020.

G/1970/3/1

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

in queste ultime settimane cresce la preoccupazione per la recrudescenza epidemica autunnale prospettata dall'OMS, già osservabile anche in Italia e in diversi altri Paesi europei, che avverrà contestualmente all'insorgenza delle abituali virosi stagionali;

lo scenario prevedibile sarà caratterizzato da un notevole aumento di richieste di prestazioni e

di azioni sanitarie con il rischio di mandare in affanno nuovamente l'intero Sistema sanitario, ritardando la cura di altre patologie;

un coordinamento efficiente degli ambiti intra ed extraospedalieri deve innanzitutto passare attraverso una continua e tempestiva comunicazione di tutti gli attori sanitari, a loro volta in prima linea ad educare e indirizzare correttamente i pazienti assistiti;

molti pazienti risultati positivi al Covid-19 non necessitano di cure ospedaliere ma la carenza di informazioni rispetto ai trattamenti farmacologici a domicilio non sempre risulta chiara con la tendenza dei cittadini a recarsi presso le strutture ospedaliere per ricevere le giuste cure;

considerato che per arrivare ad una gestione efficace e ordinata degli eventi non può bastare la sola disciplina della popolazione, che ha consentito all'Italia di uscire dalla fase di crisi e di immaginare una nuova normalità, ma serve una coordinata e lungimirante risposta delle istituzioni preposte,

impegna il Governo:

a prevedere delle linee guida e un protocollo Covid-19 uniforme in tutto il territorio nazionale che stabilisca i piani terapeutici- farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio.

Art. 1

1.1

[Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Pirro](#), [Mautone](#), [Gallicchio](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la seguente» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

b) aggiungere in fine il seguente capoverso: «*hh-ter*) predisposizione nei luoghi pubblici, con particolare attenzione per le infrastrutture per il settore dei trasporti, di postazioni automatiche per la vendita di dispositivi di protezione.»

1.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 è abrogato.

1.3

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, al comma 1, primo periodo, le parole da "con uno o più" fino alle parole: "per materia, nonché" sono sostituite con le seguenti: "con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti"

1.4

[Vallardi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera a).

1.5

[Mantovani](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, informando contestualmente il Ministro della salute, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti, può disporre misure anche ampliative, d'intesa con il Ministro della salute";»

1.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole "informando contestualmente il Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministro della salute";»

1.7

[Romano](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma: «3-bis. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti."»»

1.8

[Romano](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente o dal medico di medicina generale. Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori affetti da gravi conseguenze sulla salute derivanti da virus SARS-CoV-2, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale."»

1.9

[Grimani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";»

2. dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza";»

1.10

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), premette al numero 1) il seguente numero:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.11

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13 è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza".

1.12

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.13

[Totaro](#)

All'articolo 1, comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

« 01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.14

[Mantovani](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.15

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.16

[Grimani](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente: «6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.17

[Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) dopo il numero 33 sono inseriti i seguenti:

"33-*bis* Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

33-*ter* Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge;

33-*quater* Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge"».

1.18

[Matrisciano, Romano](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

3-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari 282,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.20

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I tamponi e i test sierologici Covid-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.»

1.21

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo Covid-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutici-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio».

1.22

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021".»

1.23

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021"».

1.24

[Pesco](#), [D'Angelo](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa"».

1.25

[Granato](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 100, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021".»

1.19

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.26

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".»

1.27

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

1.28

[D'Angelo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo,".»

1.29

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.30

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.31

[Pesco, Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;".»

1.32

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalle seguenti: "con priorità".»

1.33

[Romano](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".»

1.34

[Lannutti](#), [Anastasi](#), [Pescò](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".»

1.35

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie».

1.36

[Accoto](#), [Presutto](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.»

1.37 (testo 2)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) alla lettera e) dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

b) al comma 2-quater, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "abis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"

c) al comma 2-quinquies, le parole "al comma 2-ter" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-ter e 2-quater";

d) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: "2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme e dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lett. b), c), d), e), f). Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-octies dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.37

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in considerazione delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*:

1) alla lettera *e*), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le seguenti: "e limiti";

2) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: "*e-bis*) possibilità di deroga o disapplicazione, da parte delle autorità di vigilanza di cui al comma 2-*septies* dei loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione;

b) al comma 2-*quater*, dopo la lettera *a*) è aggiunta seguente: "*a-bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione";

c) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*";

d) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente: "2-*sexies*. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'autorizzazione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee dei regolamenti, degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale delle medesime autorità di vigilanza, concernenti i requisiti di ammissione all'attività, i requisiti patrimoniali, gli obblighi informativi, i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, i profili di governo societario e di gestione del rischio, le forme societarie ammissibili. All'esito della sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente segnala nella relazione di cui al comma 2-*septies* le deroghe e le disapplicazioni oggetto di autorizzazione e l'eventuale opportunità di modifiche da apportare per lo svolgimento dell'attività a regime. Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.38

[Romano](#), [Matrisciano](#)

A giungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmissione per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (2)

9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccom andato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccagg io in condizio ni di sicurezz a
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccom andato	Raccom andato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccom andato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccom andato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccom andato	Raccom andato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la	impedire la	impedire la

	dispersione	dispersione	dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

1.0.100/1

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre», con le seguenti: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sostituire la cifra: «137,2» con la seguente: «187,2».

1.0.100/2

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2021"»;*

b) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «139,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 80,8 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «quanto a 305,8 milioni di euro per l'anno 2020»;*

3) *alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «quanto a 80,8 milioni di euro per l'anno 2021».*

1.0.100/3

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2020"».

1.0.100/4

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: "Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente"».

1.0.100/6

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/7

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni caso le proroghe riguardanti le azioni di riscossione non incidono sui termini di

accertamento da parte della Pubblica Amministrazione che rimangono fermi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni"».

1.0.100/8

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/9

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di

risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/10

[Ferro](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.0.100/5

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere la lettera b).

1.0.100/11

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento».

1.0.100/12

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.100/13

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 1 e 3».

1.0.100/14

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Ogni indicazione del presente articolo riguardante l'Agente di Riscossione deve intendersi riferita non solo alla Agenzia delle Entrate - Riscossione ma ad ogni agente di riscossione a cui la Pubblica Amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate».

1.0.100/15

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020».

1.0.100/16

Santangelo

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.100/17

Pesco, Accoto

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera e), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa».

1.0.100/18

Vitali, Pagano

All'emendamento 1.0.100, dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 1- **ter.**

(Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 7, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 3.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 20 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dal comma 7, lettera a);

4) il 20 per cento del valore della lite, in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura civile, e nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si tiene conto dell'ultima pronuncia giurisdizionale del giudice di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.

3. Le somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2 sono versate entro il 31 gennaio 2021 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Le somme di cui al comma 3 sono versate in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se le somme dovute non superano 3.000 euro.

5. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato al comma 3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. L'omesso, incompleto o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro i termini stabiliti ai sensi del comma 4 non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle relative scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini del presente articolo:

a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato notificato alla controparte entro il 30 dicembre 2020 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 8, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo ed abbia irrogato le relative sanzioni; sono altresì definibili le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al Servizio sanitario nazionale, purché collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.

e) non sono definibili:

1) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni, nonché le controversie relative alle sole rendite catastali;

2) le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

3) le controversie concernenti anche solo in parte le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

4) le liti per le quali si sia già fatto ricorso a precedenti definizioni agevolate;

d) per lite pendente si intende quella in cui sono parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Agenzia delle entrate-Territorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli enti impositori che hanno emesso l'atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, iscrizione a ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 31 dicembre 2020, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per revocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 1° gennaio 2021, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;

e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *d)*;

f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. In caso di giudizio interno, il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell'imposta virtuale, che si ottiene dall'applicazione delle aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata; *h)* gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione del relativo accordo.

8. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 3, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 gennaio 2021, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Dalle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2, si scomputano quelle già versate, per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento, prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.

11. In ogni caso, dalle somme dovute per la definizione della lite non sono scomputabili gli importi già versati per la definizione delle sole sanzioni.

12. La definizione dà sempre luogo alla restituzione degli importi già versati, eccedenti rispetto alla somma dovuta per il perfezionamento della definizione stessa, senza presentazione di una specifica istanza. Il rimborso è effettuato dall'organo impositore entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 8.

13. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2021; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi su richiesta, anche orale, del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni della presente legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di avvalersi della definizione di cui alla presente legge.

14. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2021, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

15. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l'udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

16. Tutti i giudizi sospesi ai sensi dei commi 13, 14 e 15, riprendono d'ufficio dal 1° gennaio 2022, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

17. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2021, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

18. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali ai sensi degli articoli 27, commi 2 e 3, e 55 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 17 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

19. La comunicazione di cui al comma 18 deve essere depositata presso la segreteria della commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2021. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione è comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari ed è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi ammessi alla definizione ai sensi della presente legge sono sospesi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

20. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore previa valutazione che il soggetto abbia osservato la necessaria diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.

21. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

22. L'ufficio che riceve la domanda di definizione prodotta da uno dei soggetti coobbligati, nel trasmettere l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione ai sensi del comma 17, comunica la sussistenza di altre liti pendenti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.

23. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente nei periodi d'imposta successivi.

24. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono definibili autonomamente rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle società stesse.».

1.0.100/19

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo «1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale,

con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.

10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del diretto dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente

strumentale.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/20

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate in favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di

pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei

carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo 11, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alte somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/21

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *c*), e 11, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/22

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in

tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/23

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- ter.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/24

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione».

1.0.100/25

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020».

1.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 1-*bis*

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

1.0.1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Ulteriore sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi)

1. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: "nel mese di marzo" fino a: "di maggio 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,".

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-*ter*. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "20 per cento".»

1.0.2

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Corbetta](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Misure urgenti per il processo amministrativo connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, può essere autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio decisorie con collegamento da remoto con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato o del presidente di sezione da lui delegato, del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata da lui delegato, secondo la rispettiva competenza, da adottarsi, salvo i casi di assoluta urgenza, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'udienza pubblica o la camera di consiglio.

2. L'autorizzazione può essere concessa nel caso: a) di divieti, limiti o impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza; b) di impedimento, tempestivamente comunicato, dovuto all'obbligo di permanere, su documentata disposizione della competente autorità sanitaria, presso il domicilio in quarantena o in autoisolamento precauzionale a causa di profilassi per sospetta infezione da Covid-19; tale impedimento può riguardare uno dei magistrati del collegio giudicante, salvo che ne sia possibile la sostituzione, la parte che si difenda personalmente oppure il difensore di una parte, salvo che questa sia assistita da altro difensore munito di mandato disgiunto.

3. I decreti di cui al comma 1 possono disporre anche per uno solo degli affari relativi a una o più udienze o camere di consiglio e, fuori dai casi di assoluta urgenza, sono adottati sentito, senza formalità, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati della sede dell'Ufficio giudiziario, immediatamente pubblicati sul sito *internet* della giustizia amministrativa e comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per l'esercizio dei poteri di competenza.

4. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni liberi prima della udienza o della camera di consiglio, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nei casi di assoluta urgenza si prescinde dal termine e l'avviso è comunicato senza ritardo. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti di partecipare all'udienza pubblica o alla camera di consiglio, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

5. Le udienze pubbliche e camerali e le camere di consiglio decisorie tenute mediante collegamento da remoto, nonché i provvedimenti adottati in esito a collegamento da remoto, si intendono, rispettivamente, celebrate e assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

6. Al collegamento da remoto non possono prendere parte soggetti diversi dai magistrati, dai segretari di udienza, dai difensori e dalle parti che si difendono personalmente; il presidente, con il decreto di cui al comma 1, può autorizzare la partecipazione al collegamento da remoto anche di tirocinanti e praticanti avvocati.

7. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, sull'accordo delle parti costituite, risultante da una o più istanze depositate almeno due giorni liberi prima della data della udienza pubblica o della camera di consiglio, qualunque sia il rito applicato, può essere chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione; in tal caso, le parti costituite possono anche depositare brevi note di udienza fino alle ore 12 del giorno libero antecedente l'udienza o la camera di consiglio, qualunque sia il rito applicabile, e i difensori che depositano tali istanze o note sono considerati a ogni effetto presenti all'udienza pubblica o alla camera di consiglio.

8. Al ricorrere delle situazioni di cui al comma 1 restano in ogni caso salvi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

9. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, il decreto del presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, stabilisce anche le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio decisorie con la possibilità di partecipazione dei magistrati, del personale amministrativo e dei difensori o delle parti che si difendano personalmente mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, in ogni caso assicurando la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, e comunque nei limiti delle risorse assegnate ai singoli uffici. Il medesimo decreto prevede anche i tempi massimi degli interventi, anche in replica, dei difensori e delle parti che si difendano personalmente, fatti salvi i poteri presidenziali di direzione dell'udienza. Qualora ne ricorra la necessità, il presidente del Consiglio di Stato può adottare il decreto in via d'urgenza, senza la preventiva acquisizione dei pareri previsti nell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; in tal caso, i pareri sono richiesti e resi entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto e il presidente del Consiglio di Stato, nei quindici giorni seguenti, adotta, ove occorra, un nuovo decreto; restano in ogni caso fermi gli effetti già esplicatisi dei decreti adottati in via d'urgenza.»

1.0.3

[Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario).

1. I medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli istituti penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche dopo il quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.4

[Mantovani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di garantire, durante la vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, e sino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.203.840 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.5

Mantovani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

1.0.6

Piarulli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

1.0.7

Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sospensione della decorrenza di termini per l'accesso al regime di detrazione dell'Irpef sui mutui ipotecari relativi all'abitazione adibita ad uso principale).

1. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa la decorrenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 15, comma 1-ter, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'ammissibilità ai relativi regimi di detrazione.».

1.0.8

[Romano](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure a sostegno dei familiari dei cittadini che soggiornano nei paesi dell'UE e nel Regno Unito connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

1. Fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, coloro che soggiornano o transitano in un paese dell'Unione europea o nel Regno Unito, al fine del ricongiungimento, anche di natura temporanea, con un familiare entro il secondo grado di parentela, che ivi soggiorna per motivi di studio o di lavoro, possono inoltrare la domanda di rimborso per il test antigenico effettuato nel paese di origine, corredata da idonea documentazione della spesa sostenuta, alla Asl di residenza, entro tre mesi dalla data di effettuazione del test, solo nel caso in cui nei predetti paesi vige all'ingresso l'obbligo di presentazione del risultato di negatività al test molecolare antigenico per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Le persone che intendono beneficiare del rimborso di cui al periodo precedente devono essere residenti in Italia ed essere in possesso nel nucleo familiare di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui.

2. *Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative di cui al comma 1.*

3. *Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.»*

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che le singole piattaforme rimangono nazionali e ciascuna è titolare dei dati in proprio possesso, al fine di tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte»

2.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "30 aprile 2021".

2.3

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «la data fissata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 per il termine dell'emergenza».

2.4

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

2.5 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.5

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.6 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.7

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato, l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19»

2.8

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione legate all'emergenza COVID-19, ai lavoratori del settore pubblico e privato è sempre consentito l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro al solo fine di accedere tempestivamente alle informazioni rilasciate dalla piattaforma unica nazionale, in via eccezionale fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica in corso, anche in deroga ai regolamenti aziendali.»

Art. 3

3.1

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 31 ottobre 2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.»

3.2

[Campagna](#), [Romano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

3.3

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

"Art. 21-bis. (Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) - 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."».

3.4

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#),

[Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono abrogati.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.7

[Quagliariello](#), [Cirinnà](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.6

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Visti gli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.0.23 (già 3.8)

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle

competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanoni di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012 n.228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanoni di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3.0.2

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.3

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.»

3.0.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "centottanta giorni"».

3.0.6

[Tiraboschi](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.7

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.8

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

In riferimento ai livelli tariffari di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, il termine di cui all'Allegato 1 è prorogato al 1° Gennaio 2022.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° Gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° Gennaio 2022".

3.0.10

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti

colici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".»

3.0.11

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di adeguamenti statutari da parte degli Enti del Terzo Settore)

1. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

3.0.13

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta

nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.0.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.15

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020".»

3.0.16

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.17

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Introduzione della certificazione medica di quarantena)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

3.0.18 (testo 2)

[Garruti](#), [Mininno](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'art. 2 comma 1 lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di Vice Ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata annualmente, secondo l'ordine della graduatoria finale, di un numero di soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, che costituisce tetto di spesa a decorrere dall'anno 2021. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'espletamento delle procedure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.18

[Garruti](#), [Mininno](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica

da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di vice ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata di un numero corrispondente ai soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2. Il soprannumero è riassorbito mediante le vacanze ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei posti disponibili per le promozioni nei ruoli sovraordinati, per un ammontare economico-finanziario equivalente.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.19

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure concernenti il personale degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la procedura di stabilizzazione del personale già in posizione di comando presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli interessati che ne facciano domanda, entro il 31 dicembre 2020, si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La procedura di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di destinazione; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.20

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga dei permessi di sindaci lavoratori dipendenti)

All'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero 13-*bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

3.0.21

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di Tutorship e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.

2. Ai fini del comma 1, si intende per "servizi di Tutorship" quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.»

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.22

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

" *g-quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della cessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere

dichiarati dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in sede di richiesta della garanzia."»

Art. 4

4.1

[Romano, Matrisciano](#)

A ggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmessa per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona

			filtro (airlock) (2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o

vivi non siano stati:	fisici convalidati	fisici convalidati	fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

4.0.1

[Manca, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a

15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono abrogate.";

b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2021".»

Art. 5

5.0.1

[Pesco](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari).

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-*ter*. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-*quater*. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve- essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, *dopo le parole*: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(Debitore incapiente)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato

nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

5.0.2

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze si intende riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di sei persone per tavolo, di cui all'articolo 1, lett. *d*), numero 8) del medesimo decreto.»

5.0.3

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del medesimo decreto, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di sei persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.»

5.0.4

[Vitali](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Floris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis

(Semplificazione in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.0.5

[Vattuone](#), [Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga in materia di Banca Dati Nazionale DNA)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" è sostituita dalla seguente "2021".».

5.0.6

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-bis

(Disposizioni in materia di assemblee condominiali)

1. All'articolo 63, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "di tutti i condomini" sono sostituite dalle seguenti: "della maggioranza dei condomini".».

5.0.7

[Vattuone](#), [Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.100/1

[Malan](#), [Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "interamente dedicata alla violenza contro le donne" con le seguenti: "sulla violenza legata ai rapporti di coppia, anche passati, o di famiglia o a motivazioni sessuali ovvero di discriminazione o oppressione legata al sesso della vittima".

2.100/2

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, sostituire le parole: "contro le donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/3

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, dopo le parole: "contro le donne" inserire le seguenti: "e gli uomini".

2.100/4

[Malan](#), [Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sopprimere le parole: "che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza".

2.100/5

[Malan](#), [Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, dopo le parole: "atti persecutori" inserire le seguenti: "in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/6

[Malan](#), [Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sostituire le parole: "fino al livello regionale" con le seguenti: "a livello nazionale e regionale".

2.100/7

[Malan](#), [Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "trasmettono gli esiti di tale indagine" con le seguenti: "pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono".

2.100/8

[Malan](#), [Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", al Senato e alla Camera".

2.100/9

[Malan](#), [Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/10

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/11

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, primo periodo, sostituire le parole: "ai danni delle donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/12

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "riferendoli a tutte le persone".

2.100/13

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "che si riferiscano a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/14

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il terzo periodo.

2.100/15

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sopprimere le parole da: "e dalla Presidenza" fino alla fine del periodo.

2.100/16

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "I quesiti devono rispondere a criteri di oggettività e di imparzialità, al fine di scongiurare la possibilità che la loro formulazione induca a risposte pregiudizievoli o fuorvianti."

2.100/17

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, quinto periodo, sostituire la parola: "donne" con la seguente: "persone".

2.100/18

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sesto periodo, sostituire la parola: "fidanzato" con le seguenti: "fidanzato/a", le parole: "conoscente/amico" con: "conoscente/amico/a", la parola: "vicino" con: "vicino/a", la parola: "compagno" con: "compagno/a".

2.100/100

Il Relatore

Apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 01, sostituire le parole «o in danno» con le seguenti: « sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime»

b. al comma 02 sopprimere il quarto periodo e al sesto periodo sostituire le parole «ex

fidanzato/a» con le seguenti «ex fidanzato».

2.100

Il relatore

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11 al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN. L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN trasmettono gli esiti di tale indagine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

02. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito alla individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza ai danni delle donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto alla violenza ai danni delle donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità stessa con appositi provvedimenti. Relativamente ai quesiti sulla violenza sessuale prima dei sedici anni essi possono essere posti solo previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne in coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.

03. La Relazione annuale di cui all'art. 5-*bis* del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 01 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Resta fermo il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n.121»

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Valente](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro con delega alle pari opportunità e»;*

b) *sostituire le parole «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, » con le seguenti: «anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;*

c) *sostituire le parole da: «tra vittima e autore dei reati» fino alla fine del periodo con le seguenti: « tra vittima e autore del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma*

02 dell'articolo 1 e rilevando la tipologia di violenza esercitata sulla vittima (violenza fisica, sessuale, psicologica, economica), se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori. »;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti: « 1-bis Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.*

1-ter Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria dei dati di cui al citato comma 1 al momento della denuncia»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nei propri sistemi informativi su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime, le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, mediante l'individuazione con riguardo ai reati di cui al comma 3, della relazione autore-vittima secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e prevedendo che siano raccolti, anche i dati relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto, all'eventuale tipologia di arma utilizzata, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.»;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La relazione autore-vittima secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 è rilevata per i seguenti reati:*

1) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

2) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

*3) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;*

4) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

5) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

6) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

7) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

- 8) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- 9) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- 10) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
- 11) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- 12) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;
- 13) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinqüies* del codice penale;
- 14) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- 15) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- 16) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;
- 17) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- 18) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- 19) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- 20) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- 21) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- 22) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- 23) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- 24) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

e) sopprimere il comma 4;

f) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.».

g) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 5 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.».

h) al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole:* «I dati» *con le seguenti:* «Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, i dati di cui al comma 6 »;

2. *aggiungere ,in fine, il seguente periodo:* «anche ai fini delle relazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.»;

i) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: "7-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità può richiedere dati ed informazioni, disponibili al

momento della richiesta, provenienti dal sistema di raccolta dati di cui al comma 5. 7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 900.000 mila euro per l'anno 2021 e 200.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 e relative proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Laforgia, Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
- 2) *sostituire le parole: «al fine di prevedere l'obbligatorio» con le seguenti: «al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento»;*
- 3) *dopo le parole: «autore vittima» inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e di»;*
- 4) *dopo le parole: «e delle vittime» inserire le seguenti: «, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.»;*

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti «dodici mesi»;*
- 2) *alla lettera a), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alla persona offesa e» e sostituire le parole: «al patrocinio a spese dello stato» con le seguenti: «e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante il Testo unico in materia di spese di giustizia»;*
- 3) *alla lettera b), sostituire le parole da: «all'applicazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo»;*

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Rampi, Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati» con le seguenti: «1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni e province autonome di Trento e Bolzano anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'utenza» inserire le seguenti: «garantendo l'anonimato dei dati»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole «e stalking» con le seguenti: «assistita e atti persecutori».

d) dopo le parole: «tipologie di» inserire le seguenti: «interventi di»;

e) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini

statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1.».

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (pom.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver completato l'esame degli emendamenti sotto il profilo dell'ammissibilità. Essendo tuttavia in programma nel pomeriggio una riunione con la Presidente del Senato per procedere a una valutazione congiunta, propone di convocare una ulteriore seduta per le ore 19, al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di rendere noti gli esiti del vaglio.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) dissente dalla proposta del Presidente.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 8,45 di domani, giovedì 29 ottobre.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, proponendo fin d'ora che le votazioni abbiano luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. Pertanto, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, martedì 27 ottobre.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*) espone alcune riflessioni sull'opportunità di predisporre un testo base che tenga conto di entrambi i disegni di legge in titolo. Infatti, a suo avviso, il disegno di legge n. 1861 è stato strutturato proprio in chiave di integrazione normativa con il disegno di legge n. 1894, approvato dalla Camera dei deputati, al fine di consentire al Senato di apportare miglioramenti al testo in seconda lettura.

L'obiettivo è qualificare la Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid-19 non solo in una logica celebrativa, ma anche con una finalità di ristoro economico. Al contempo, si dovrebbero promuovere interventi di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione in termini culturali, per il contrasto delle infezioni non solo a rilevanza pandemica, stimolando sani stili di vita e pratiche comportamentali, a cominciare dal coinvolgimento proattivo delle nuove generazioni quale migliore prospettiva di un nuovo patto intergenerazionale a tutela dei più fragili e vulnerabili, i quali durante l'emergenza pandemica hanno ricevuto assistenza e cura dal personale medico e sanitario, che ha dato prova di spirito di abnegazione e servizio ben oltre qualsiasi aspettativa da codice deontologico professionale. A tale riguardo, sottolinea che già il titolo del disegno di legge n. **1861** intende coniugare entrambe le dimensioni, proponendo di assumere la Giornata della memoria sia come altissimo riconoscimento morale, sia come un altrettanto importante riconoscimento di natura economica, che d'altronde è stato mutuato da un "grido di dolore" della categoria, attraverso gli ordini professionali, secondo quell'*idem sentire* che è il comune denominatore di entrambi i disegni di legge. Ritiene opportuno, a tale proposito, promuovere un ciclo di poche audizioni qualificate da svolgere in linea con la tabella di marcia indicata per l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Acquisisce, a suo avviso, la stessa rilevanza civica e valoriale l'accoppiamento della finalità di memoria delle vittime con quella del ristoro economico, per far sì che a un valore etico ideale

corrisponda anche un riconoscimento tangibile nei confronti di chi ha saputo in modo totalizzante pensare prima al bisogno sanitario e socio sanitario, secondo i dettami di Ippocrate, e poi a se stesso. Ribadisce che chi "rimane" deve essere non solo ricordato ma anche ristorato. Pertanto, l'indennizzo economico assume importanza fondamentale nei confronti sia degli operatori sanitari, sia dei loro familiari, dal momento che medici e infermieri hanno svolto la loro funzione di cura anche a rischio della propria vita, pur nella consapevolezza della pericolosità del virus. In estrema sintesi, ritiene doveroso prendersi cura di chi ha dato cura, sia dal punto di vista celebrativo che economico: trattasi di un riconoscimento per tutti i medici deceduti e compromessi irrimediabilmente per aver curato gli altri in epoca pandemica, tanto più che medici di medicina generale e pediatri di famiglia, in qualità di liberi professionisti convenzionati, non hanno accesso alle procedure INAIL di infortunio e malattia professionale.

Evidenzia che una parte non meno significativa ed importante dell'articolato è dedicata a iniziative progettuali di promozione della salute, da divulgare attraverso gli strumenti di comunicazione a partire dalle scuole e in sinergia con i *media* istituzionali. Si tratta di una strategia più ampia di investimento in prevenzione sanitaria e sociosanitaria, intesa non solo come igiene e sanità pubblica, ma anche come pratica di vita per il benessere dell'individuo e della comunità. A tal fine, si dovrebbe puntare a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie, promuovendo a livello culturale l'adozione di azioni di contrasto delle malattie infettive senza soluzione di continuità, dunque non solo in chiave didattica ma anche come adesione consapevole di corretti comportamenti quotidiani e sani stili di vita, anche dal punto di vista alimentare. La sfida è superare la logica della mera resilienza e rafforzare il governo dei rischi come individui e comunità.

Non sottace una certa macchinosità delle modalità di accesso all'indennizzo, che impone di esplorare la possibilità di adottare soluzioni semplificatrici, rafforzando al contempo il sistema dei controlli, in modo che il riconoscimento economico sia percepito esclusivamente da chi ne ha diritto. Occorre un livello di attenzione molto elevato, perché in Italia c'è troppa burocrazia e pochi controlli.

Pur confermando la clausola di invarianza finanziaria, ritiene opportuno considerare, in sede di elaborazione definitiva del testo, l'introduzione di un meccanismo virtuoso di garanzia di invarianza tendenziale, con una responsabilizzazione del sistema previdenziale pubblico e privato: per l'assegno *una tantum*, invece, i fondi di solidarietà attivi risultano ampiamente capienti in relazione alla consistenza quantitativa della domanda.

Sottolinea che nel disegno di legge n. [1861](#) si è cercato di proporre soluzioni che tengano conto dei principi espressi, con meccanismi destinati a valorizzare la generosità dei tanti benefattori cittadini, lavoratori, imprese, nel convincimento che la Commissione saprà esprimere proposte migliorative, secondo procedure puntuali e controlli stringenti, assumendo il tema degli indennizzi non disgiunto dalla Giornata della memoria.

Per non limitarsi a considerare gli operatori sanitari come eroi, il legislatore è chiamato a prendersi cura di chi ha offerto cure durante l'emergenza sanitaria, a ricordare alla collettività il ruolo svolto da medici, infermieri e altri operatori che, pur in carenza di dispositivi di protezione, hanno anteposto il bisogno sanitario degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza.

È dovere dello Stato - che non aveva adeguato il piano pandemico né si era approvvigionato di dispositivi di protezione individuale - tutelare altresì i familiari dei sanitari vittime della pandemia. Si è quindi recepita la lettura dell'ordine dei medici di Milano sugli indennizzi, puntando però a un piano di promozione della salute che passa per una Giornata nazionale, in cui attori locali - scuole, ASL, Regioni - sono chiamati a ideare o appoggiare progetti di divulgazione ed educazione. Sottolinea come si tratti quindi di un piano che parte dai territori, che propone esempi e non impone divieti, soprattutto per i giovani, e che dovrebbe dare risultati concreti e capillari.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice Cantù di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. A tal fine, propone di fissare per le ore 12 di domani, giovedì 29 ottobre, il termine per comunicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1894 E 1861
(GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME DA COVID-19)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice D'Angelo ha ritirato l'emendamento 1.0.2. Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.14 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/16 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.0.17 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato. L'emendamento 1.37 (testo 3) è stato ammesso all'esame. Avverte infine che i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato) sono stati rinumerati: 1.300 (già 3.0.20), 1.301 (già 3.0.16), 1.302 (già 3.0.12), 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 1.0.203 (già 3.0.15 (testo 2)), 1.0.204 (già 5.0.7), 3.0.200 (già 1.31). Non essendoci richieste d'intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **VALENTE** (PD), in qualità di relatrice, preannuncia la presentazione di un ristretto numero di propri emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in conseguenza della presentazione di emendamenti da parte della relatrice, sarà fissato un termine per eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI sottolinea che il numero di eventuali subemendamenti che saranno presentati inciderà sui tempi necessari per l'istruttoria. Assicura, tuttavia, che solleciterà i Ministeri coinvolti affinché si esprimano quanto prima sulle ulteriori proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in ogni caso, sarà possibile iniziare a votare gli emendamenti su cui è già stata completata l'istruttoria da parte della relatrice e del Governo, laddove non interferiscano con le ulteriori proposte di modifica.

In attesa della presentazione degli emendamenti della relatrice, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alle sedute già convocate per domani, mercoledì 4 novembre, e di sconvocare la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che si sono appena concluse le audizioni informali. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, in discussione generale, dichiara conclusa tale fase. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, anticipa che la Conferenza dei Capigruppo ha appena deciso che nei prossimi giorni l'Assemblea esaminerà soltanto gli argomenti direttamente connessi all'emergenza sanitaria. Pertanto, ritiene che l'esame dei disegni di legge attualmente inseriti nell'ordine del giorno della Commissione dovrebbe essere posticipato. Considerando poi che l'esame del disegno di legge n. [1970](#) possa essere completato già nella giornata di domani, auspica che le audizioni informali sull'Atto n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), previste per le ore 14 di giovedì 5 novembre, siano anticipate alla seduta già convocata la mattina dello stesso giorno. Infine, dato che la restante parte della settimana in corso, parte della successiva e quella seguente saranno riservate ai lavori delle Commissioni, auspica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo non sia particolarmente stringente.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibili entrambe le considerazioni del senatore Calderoli. In primo luogo, concorda sulla opportunità di anticipare le audizioni informali sull'Atto n. 588 alla seduta antimeridiana di giovedì 5 novembre. A tale proposito, coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di prorogare la facoltà per i senatori di seguire le audizioni informali da remoto. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge

n.[1894](#), adottato come testo base, per le ore 18 di martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

**[\(1795-B\)](#) Anna Maria BERNINI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si ripristina la definizione di "Giornata dei camici bianchi", prevista nel testo licenziato dal Senato e modificata in seconda lettura. Infatti, la definizione di "Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato", appare eccessivamente burocratica, a fronte dell'intento di ricordare il sacrificio personale di tanti operatori del settore sanitario.

In secondo luogo, con la definizione introdotta dalla Camera dei deputati si finirebbe per stilare una sorta di graduatoria tra tutti i soggetti impegnati nella lotta alla diffusione del Covid-19. Ciò appare particolarmente inopportuno poiché si tratta comunque di persone che hanno rischiato o addirittura perso la vita nell'esercizio del proprio dovere.

Pertanto, insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - *Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*
(Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che la relazione tecnica, già trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(953\)](#) Daniela DONNO ed altri. - *Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali*

(Discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 14 emendamenti, pubblicati in allegato. Avendo appreso per le vie brevi che il sottosegretario Varriati, che ha finora seguito l'*iter* del provvedimento, non potrà partecipare alle sedute della Commissione questa settimana, propone di rinviare l'illustrazione e l'esame degli emendamenti a quella successiva.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE
CONVOCATE PER DOMANI, MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che le sedute già convocate per le ore 8,45 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, sono posticipate, rispettivamente, alle ore 9,30 e 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Mantovani](#)

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:

"16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

1.19 (testo 2)

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.25 (testo2)

[Granato](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statuari degli enti di cui al

presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.»

4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'Istituto nazionale di statistica provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1, del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni. »

1.27 (testo 2)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quiues è inserito il seguente:

«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»

1.33 (testo 2)

[Romano, Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.37 (testo 3)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole da "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";?

b) al comma 2-ter

1. la lettera a), dopo le parole "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti "prorogabili per

ulteriori dodici mesi"

2. la lettera e), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

c) al comma 2-*quater*, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "a-*bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"; a-*ter* "i casi in cui è ammessa la proroga"

d) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*"; e) al comma 2-*sexies* le parole da "finalità del periodo di sperimentazione," fino a "specificità del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-*quater*, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

d) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

1.300 (già 3.0.20)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, lettera b) al numero 1), premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero 13-*bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

1.301 (già 3.0.16)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.302 (già 3.0.12)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.0.100/12 (testo 2)

[Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis ", al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso»;*

2) *alla lettera b), capoverso "4-bis ", lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono sospesi per un periodo di tempo pari a quello previsto dal comma 1, primo periodo, del presente articolo.»*

1.0.100/16 (testo 2)

[Santangelo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 65 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.200 (già 3.0.11)

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

1.0.201 (già 3.0.13)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.202 (già 3.0.14)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.203 [già 3.0.15 (testo 2)]

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.0.204 (già 5.0.7)

[Vattuone, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Matrisciano, Romano, Morra](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

1-ter. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è soppresso».

3.0.17 (testo 2)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione medica di quarantena e di tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

2. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.»

3.0.200 (già 1.31)

[Pesco, Gallicchio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-*quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;"».

Art. 5

5.0.2 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, fermi restando i limiti orari indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze è riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di quattro persone per tavolo, di cui all'art. 1, lett. ee), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.».

5.0.3 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'art.1, lettera ee), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.» .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [953](#)

Art. 1

1.1

[Corbetta](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al Titolo III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il Capo I è inserito il seguente:

"Capo I-bis -

Trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali

Articolo 54-bis - 1. Gli enti locali provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming nel proprio sito *internet* istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo.

2. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1 e riscontrata l'eventuale impossibilità di darne attuazione, autorizza l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire in ogni caso l'accesso ai contenuti della seduta nel sito *internet* istituzionale dell'ente.».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali».

1.2

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.4

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.5

[Valente](#)

*Al comma 1, capoverso «7», sostituire il secondo periodo con il seguente "Con riferimento alle sedute pubbliche del Consiglio, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le Province provvedono ad effettuare la registrazione audio e video e a trasmettere le stesse in diretta *streaming* nel proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo".*

1.6

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti "con popolazione superiore ai 15.000 abitanti"

1.7

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, capoverso 7, al secondo periodo, dopo le parole: "I Comuni" inserire le seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

1.8

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti ", con l'esclusione dei Comuni e delle Comunità montani,"

1.9

[Garruti](#), [Corbetta](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti locali nel cui territorio sono installate reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga.».

1.10

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto" con le seguenti: "I Comuni devono adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1"

1.11

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "1 gennaio 2022".

1.12

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «fissata per la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19».

1.0.1

[Santangelo](#), [Perilli](#), [Corbetta](#), [Garruti](#), [Lezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli enti locali mediante videoconferenza)

1. Gli organi collegiali degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riunirsi in videoconferenza con l'adozione di tecnologie idonee a garantire l'identità dei partecipanti tramite il sistema pubblico d'identità digitale di cui all'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la regolarità dello svolgimento e l'effettiva partecipazione alla seduta, la contemporaneità delle votazioni e, ove prevista, la loro segretezza, la sicurezza dei dati e delle informazioni. Il verbale della seduta svolta mediante collegamento in videoconferenza è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2

2.1

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2

(Oneri finanziari)

1. Al fine di sostenere i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti negli interventi necessari per adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1, anche in relazione alle problematiche connesse all'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra i comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (ant.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Propone di rinviare alla prossima settimana l'illustrazione delle proposte di modifica.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) concorda.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 10 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 4.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Avverte che la Commissione bilancio non ha ancora ultimato i propri lavori. Propone pertanto di sospendere la seduta, in attesa della trasmissione del parere.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10,35.

Il **PRESIDENTE** avverte che, essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, si procederà all'esame e alla votazione degli emendamenti e subemendamenti precedentemente accantonati.

Si passa all'emendamento 1.900 della relatrice, su cui la rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

L'emendamento 1.900 è posto ai voti e approvato.

Si passa all'emendamento 1.500 (testo 2) e ai relativi subemendamenti.

La relatrice **VALENTE** (PD) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500 (testo 2)/1 e 1.500 (testo 2)/2: su quest'ultimo, peraltro, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.500 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.500 (testo 2)/1 e 1.500 (testo 2)/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.500 (testo 2) della relatrice.

Si passa all'emendamento 1.501 (testo 2) della relatrice e ai relativi subemendamenti.

La relatrice **VALENTE** (PD) invita a ritirare il subemendamento 1.501 (testo 2)/1. Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.501 (testo 2)/2.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore **COLLINA** (PD) ritira il subemendamento 1.501 (testo 2)/1.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) fa proprio il subemendamento 1.501 (testo 2)/1 e invita la relatrice e la rappresentante del Governo a rivalutare il parere contrario. Ritiene, infatti, che si tratti di

una proposta ragionevole, soprattutto per i casi in cui le elezioni degli organi provinciali debbano svolgersi contemporaneamente o immediatamente prima di quelle comunali. Trattandosi infatti di elezioni di secondo livello, potrebbe verificarsi il caso che un consigliere provinciale appena eletto decada immediatamente dopo, nel caso che non sia confermato in carica negli organi rappresentativi comunali. Invita quindi a una riflessione sull'argomento, esprimendo sorpresa per la decisione del senatore Collina di ritirare l'emendamento, dopo le sollecitazioni ricevute dalla maggioranza a sostenerlo.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) precisa di aver maturato la determinazione a ritirare il subemendamento dopo un'interlocuzione con il Ministero dell'interno. La norma si inserisce in un quadro di interventi la cui efficacia dovrebbe terminare con la fine dello stato di emergenza, che al momento è fissata per il 31 gennaio. Sarebbe stato ragionevole accorpare il turno elettorale del 2020 con quello previsto per il 2021, anche in considerazione del fatto che le elezioni provinciali sono di secondo grado e sono disallineate rispetto al rinnovo delle amministrazioni comunali. Tuttavia, dal momento che non è possibile prevedere l'evoluzione della pandemia, sarà opportuno rivalutare la situazione nei prossimi mesi.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) ritiene incomprensibile l'orientamento contrario della relatrice e del Governo. In primo luogo, non vi sarebbe un aggravio di spesa proprio perché si tratta di elezioni di secondo livello. Inoltre, sarebbe auspicabile coordinare le elezioni provinciali con quelle comunali, proprio per evitare la decadenza di consiglieri provinciali eventualmente non confermati in carica nei rispettivi organi comunali.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene poco convincente la motivazione del ritiro del subemendamento in esame da parte del senatore Collina. Infatti, se è vero che il provvedimento prevede la fine dello stato di emergenza per il 31 gennaio, non si comprende per quale motivo la piattaforma Immuni dovrebbe essere in funzione fino al dicembre 2021.

Posto ai voti, il subemendamento 1.501 (testo 2)/1 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 1.501 (testo 2)/2.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che con il subemendamento in esame si finirà per accorpare le tornate elettorali dell'anno in corso e del prossimo. Ciò, a suo avviso, appare in contrasto con il respingimento del subemendamento 1.501 (testo 2)/1. Chiede pertanto spiegazioni alla relatrice e alla rappresentante del Governo.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) precisa che con il subemendamento 1.501 (testo 2)/2 si prevede semplicemente di interrompere i procedimenti elettorali, anche se già avviati; questi dovranno essere rinnovati integralmente e si svolgeranno entro il 31 marzo 2021.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.501 (testo 2)/1, invece, l'invito al ritiro era determinato da una ragione di coerenza con le altre misure contenute nel provvedimento, assunte sulla base della previsione che lo stato di emergenza termini il 31 gennaio. Ciò non impedirà una rivalutazione della norma in base all'evoluzione pandemica.

È quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 1.501 (testo 2)/2.

Accogliendo la condizione espressa dalla Commissione bilancio, la relatrice [VALENTE](#) (PD) riformula l'emendamento 1.501 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.501 (testo 3), su cui il sottosegretario MALPEZZI esprime

parere favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ne chiede la votazione per parti separate. Ritiene infatti condivisibile il primo comma, mentre esprime perplessità sulla restante parte dell'emendamento.

La Commissione unanime conviene sulla richiesta.

È quindi posta ai voti e approvata la prima parte dell'emendamento 1.501 (testo 3), riferita al comma 4-*bis*.

Successivamente, è posta ai voti e approvata la restante parte dell'emendamento 1.501 (testo 3), nel testo emendato.

La relatrice, nell'accogliere la condizione espressa dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 1.502 in un testo 2, pubblicato in allegato, sul quale la rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.502 (testo 2) è approvato.

Si passa all'emendamento 1.37 (testo 3).

Il sottosegretario MALPEZZI invita i proponenti a riformulare l'emendamento apportando alcune correzioni principalmente di carattere formale.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 1.37 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della relatrice, l'emendamento 1.37 (testo 4) è posto ai voti e approvato.

Si passa all'emendamento 1.0.100 del Governo e ai relativi subemendamenti.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritira il subemendamento 1.0.100/12 (testo 3). Sollecita tuttavia un intervento al fine di risolvere l'incongruenza determinatasi con l'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020. Si è verificato infatti un disallineamento tra i termini di decadenza e prescrizione nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento e il tempo concesso all'Agenzia delle entrate per lo svolgimento delle sue attività.

Il sottosegretario MALPEZZI dà atto che nella Commissione bilancio - di cui fa parte il senatore Dell'Olio, che ringrazia per il suo apporto costruttivo - è stato svolto un lavoro molto approfondito sulle disposizioni in materia di riscossione. Assicura che tale argomento sarà affrontato più compiutamente in un provvedimento specifico.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*), nel recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio, riformula il subemendamento 1.0.100/16 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato. Contestualmente, presenta l'ordine del giorno G/1970/5/1, con il quale si intende impegnare il Governo a prorogare la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i versamenti dei contributi per gli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche.

L'emendamento 1.0.100/16 (testo 3) e l'ordine del giorno G/1970/5/1 sono sottoscritti da tutti i componenti della Commissione.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.0.100/16 (testo 3) e

sull'emendamento del Governo 1.0.100.

La rappresentante del Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 1.0.100/16 (testo 3).

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.100/16 (testo 3) è approvato.

È quindi approvato l'emendamento del Governo 1.0.100, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento 2.5 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario.

La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che non vi sia un problema di copertura della spesa. Sottolinea che è già stata emanata una ordinanza della Protezione civile con cui è stata prevista l'assunzione di personale per il tracciamento dei soggetti positivi e per l'inserimento dei dati nel *database*, attraverso contratti di collaborazione, da ripartire tra le Regioni a seconda delle necessità.

Posto ai voti, l'emendamento 2.5 (testo 2) è respinto.

Con il parere contrario della relatrice e della rappresentante del Governo, nonché della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è altresì respinto l'emendamento 2.6 (testo 2).

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole della rappresentante del Governo, l'emendamento 3.900, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 3.0.300, identico all'emendamento 3.0.5 (testo 2).

La relatrice invita i proponenti ad apportare la seguente modifica: "al comma 1, lettera b), capoverso 2-*sexies*) sostituire le parole: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125»".

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) fa proprio l'emendamento 3.0.300 e lo riformula nel senso richiesto in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche la senatrice DE PETRIS riformula l'emendamento 3.0.5 (testo 2) in un testo 3 pubblicato in allegato.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) invita poi i proponenti degli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7 a riformularli nel medesimo testo degli emendamenti 3.0.300 (testo 2) e 3.0.5 (testo 3).

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 3.0.6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 3.0.300 (testo 2), 3.0.5 (testo 3) e 3.0.6 (testo 2).

L'emendamento 3.0.7 risulta pertanto assorbito.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.0.17 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'emendamento 4.0.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'emendamento è stato trasmesso solo ieri sera e non è stato neanche previsto un termine per eventuali subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che per questo emendamento, su richiesta della relatrice, si era convenuto, all'unanimità, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di giovedì 4 novembre, di non prevedere un termine per subemendamenti, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento.

Si apre un dibattito.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la norma che si propone di inserire non presenta i caratteri di generalità e astrattezza, essendo riferita a un caso specifico, cioè il contenzioso insorto tra la società anonima Vivendi e Mediaset. È noto, infatti, che la società francese ha acquisito il 28 per cento delle quote azionarie di Mediaset, che ha poi presentato una denuncia all'Autorità garante delle comunicazioni. Su questo punto, tuttavia, la Corte di giustizia europea ha già stabilito che non si può impedire a Vivendi di acquisire la quota desiderata nella società del gruppo Fininvest.

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che non si possono introdurre disposizioni legislative finalizzate a influire sull'esito di specifici contenziosi in corso. Pertanto, l'emendamento in esame presenta anche profili di illegittimità costituzionale, che dovrebbero essere evidenziati dalla Commissione.

Infine, su un piano politico, prende atto che il Movimento 5 Stelle, accettando di sostenere le aziende del presidente di Forza Italia, dimostra evidentemente la volontà, in contrasto con i principi originari del Movimento, di caratterizzare questa legislatura per alleanze di governo con l'intero arco delle forze politiche.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene infondati i rilievi di incostituzionalità della norma. Sottolinea, infatti, che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre scorso ha determinato una lacuna nell'ordinamento italiano. Si rende pertanto necessario un intervento normativo ponderato, che richiede del tempo.

Con l'emendamento in esame, quindi, si demanda all'AgCom il compito - nei casi in cui vi sia il rischio che si determinino posizioni dominanti lesive del pluralismo dell'informazione - di avviare un'istruttoria da concludersi entro sei mesi.

Respinge inoltre le critiche sulla mancanza di generalità e astrattezza della norma, in quanto potrà essere applicata in futuro per i casi simili a quello citato.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia che la norma, lungi dal favorire soltanto Mediaset, è destinata in realtà a tutelare tutte le aziende italiane da scalate ostili di società straniere. Inoltre, si limita a prevedere un arco di tempo limitato di sei mesi per consentire all'Italia di approvare una normativa in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea, in modo da colmare la lacuna che si è determinata nell'ordinamento.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) concorda con le considerazioni della relatrice: l'emendamento in esame è volto a prevedere un termine congruo entro il quale colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della sentenza della Corte di giustizia, anche al fine di tutelare il pluralismo dell'informazione. Dal punto di vista politico, ritiene piuttosto paradossale che l'accusa al Movimento di aver tradito i propri valori provenga proprio dal senatore Grassi, il quale ha scelto di lasciarlo per aderire alla Lega.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea l'urgenza di un intervento normativo per tutelare le imprese e aziende italiane, come evidenziato anche in un rapporto pubblicato recentemente dal Copasir. Come è noto, è in atto una strategia molto aggressiva da parte di società straniere nei confronti di banche, aziende e marchi del lusso italiani. Ritiene pertanto opportuno lasciare il tempo al Parlamento e al Governo di predisporre una norma per adeguare l'ordinamento alle norme europee. Si potrebbe, a suo avviso, anche risolvere la questione attraverso l'esercizio del *golden power* da parte del Governo.

Ricorda che la legge sul sistema radiotelevisivo italiano n. 112 del 2004, che porta il suo nome, aveva anticipato l'evoluzione del mercato, introducendo il concetto di sistema integrato delle comunicazioni, comprendente televisione, radio, stampa, editoria, Internet, cinema e pubblicità. Furono poi introdotti diversi limiti, al fine di evitare concentrazioni eccessive nel settore delle comunicazioni. Ritiene perciò sia giunto il momento di aggiornare i limiti *antitrust* alla luce dell'attuale evoluzione tecnologica, posto che i colossi della rete come Amazon, Google e Facebook realizzano ricavi elevatissimi, pagando tasse irrisorie.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che i caratteri di generalità e astrattezza della norma vadano riconosciuti per il semplice fatto che è volta a tutelare superiori interessi nazionali. Ricorda, peraltro, che all'inizio dell'estate è stata votata all'unanimità una norma per la salvaguardia del mercato nazionale delle infrastrutture tecnologiche e digitali, che sostanzialmente penalizzava l'azienda cinese Huawei. Anche in questo caso, l'obiettivo è quello di evitare effetti distorsivi derivanti dalla concentrazione nel mercato delle comunicazioni elettroniche, a tutela del pluralismo, attraverso il filtro dell'AgCom.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per evidenziare che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, la relatrice aveva dichiarato che l'emendamento sarebbe stato presentato con l'accordo di tutti i Gruppi. Evidentemente deve esserci stata una incomprensione.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) precisa di non aver presunto che ci fosse un accordo politico unanime. Ricorda di aver assicurato, piuttosto, che sulla norma si sarebbe facilmente raggiunto un ampio consenso.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, per il futuro, sarebbe preferibile evitare situazioni analoghe, anche per non conculcare il diritto di tutti i senatori, anche quelli non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, o non componenti della Commissione, di presentare proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#), riconosce che la mancata fissazione di un termine per i subemendamenti, in sé pienamente legittima, si discosta tuttavia dalla prassi prevalente e che, proprio per questo motivo, la decisione è stata assunta solo dopo aver acquisito il consenso unanime all'interno dell'Ufficio di Presidenza.

Posto ai voti con il parere favorevole della rappresentante del Governo, l'emendamento 4.0.100 è approvato.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) presenta le proposte di coordinamento sugli emendamenti approvati Coord. 1 e Coord. 2.

La Commissione approva la proposta Coord. 1.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) interviene sulla proposta Coord. 2 per precisare che traduce il

testo di tre emendamenti identici approvati, tra cui il 3.6 (testo 2) a propria firma, operando non già l'anticipazione dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, bensì apportando modifiche corrispondenti alla vigente legge fallimentare del 1942.

La Commissione approva la proposta di coordinamento Coord. 2.

Con il parere favorevole della rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e approvati all'unanimità gli ordini del giorno G/1970/1/1, G/1970/2/1, G/1970/3/1, G/1970/4/1 e G/1970/5/1.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), è quindi conferito alla relatrice il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 12.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

G/1970/5/1

[Santangelo](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Campari](#), [Mantovani](#), [Bressa](#), [Collina](#), [Dell'Olio](#), [De Petris](#), [Fazzone](#), [Garruti](#), [Grimani](#), [Lezzi](#), [Pagano](#), [Parrini](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#), [Schifani](#), [Valente](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

premesso che:

nella notte tra il 1° ed il 2 settembre 2020, alcuni pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dalle autorità libiche;

sui pescherecci sequestrati prestano la propria attività pescatori di Mazara del Vallo, quali membri degli equipaggi;

considerato che:

in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate, è stata riconosciuta, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i pescatori di Mazara del Vallo, membri degli equipaggi dei pescherecci;

impegna il Governo:

a prorogare, in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali anche per il

2021.

Art. 1

1.501 (testo 2)/2

[Ferrari](#)

All'emendamento 1.501 (testo 2), sostituire il comma 4-quater con il seguente:

"4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale."

1.501 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2020.

4-ter. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.

4-quinquies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-ter e 4-quater è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

4-sexies. Dall'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.

1.502 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei

ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei Ministri.

4-ter. Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul fondo delle emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

1.37 (testo 4)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis.* In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-bis* le parole da: "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma *2-ter*:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti: "prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi";

2) alla lettera *e)*, dopo le parole: "definizione di perimetri" sono aggiunte le seguenti: "e limiti";

c) al comma *2-quater*, dopo la lettera *a)* sono aggiunte le seguenti: "*a-bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"; *a-ter*) i casi in cui è ammessa la proroga";

d) al comma *2-quinquies*, le parole: "al comma *2-ter*" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi *2-ter* e *2-quater*";

e) al comma *2-sexies* le parole da: "ciascuna autorità," fino a "specificata del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma *2-bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma *2-quater*, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma *6-bis*, della legge 28

dicembre 2005, n. 262.";

f) al comma 2-*octies*, dopo le parole: "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

1.0.100/16 (testo 3)

[Santangelo](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Campari](#), [Mantovani](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procederà alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.

3-*ter*. Il beneficio previsto al comma 3-*bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis*, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Art. 3

3.0.300 (testo 2)

[L'Abbate](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quinqüies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si

intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi *2-quater* e *2-quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.».

3.0.5 (testo 3)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma *2-quinquies* è inserito il seguente:

"*2-sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi *2-quater* e *2-quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.».

3.0.6 (testo 2)

[Tiraboschi](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma *2-quinquies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.».

Art. 4

4.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, C-719/18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ."

Coord.1

Il Relatore

Sostituire gli emendamenti identici 1.19 e 1.26 con il seguente:

«Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".». ».

Agli emendamenti identici 1.22 (testo 2) e 1.23 (testo 2), sostituire le parole: «All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» con le seguenti: «All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

All'emendamento 1.33 (testo 2), sopprimere il capoverso 4-bis.

All'emendamento 1.35, al capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole: «All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "» e aggiungere, in fine, il seguente segno grafico: «"».

All'emendamento 1.501 (testo 2), al capoverso: «Conseguentemente» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: "emergenza epidemiologica da COVID-19" inserire le seguenti: ", per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020».

All'emendamento 1.0.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129»

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale."».

All'emendamento 2.7, dopo le parole: «piattaforma unica nazionale» inserire le seguenti: «del sistema di allerta COVID» e sostituire le parole: «fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

All'emendamento 5.0.6, sostituire le parole da: «All'articolo» fino a «n. 126» con le seguenti: «All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318».

Coord.2

Il Relatore

Sostituire gli emendamenti identici 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.7 con il seguente:

«Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.".

c) all'art. 182-ter, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, dopo le parole "natura chirografaria" inserire le seguenti: "anche a seguito di degradazione per incapacità";

2) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.";

3) al comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore".

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi".».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1894](#)

Art. 1

1.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Repubblica riconosce l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e socio-sanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19».

Art. 2

2.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato «Fondo», destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19.

2. In occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19, secondo le modalità previste dalla presente legge, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possono delegare il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in favore del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 3

3.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti pubblici possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia da COVID-19, favorendo in particolare le attività e le iniziative di prevenzione e promozione della salute nel contrasto delle malattie infettive rivolte alle giovani generazioni.».

Art. 4

4.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel quadro dei programmi didattici riferiti ai segmenti di educazione, prevenzione e contrasto delle malattie infettive, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.».

4.0.1

[Augussori](#), [Cantù](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Istituzione di borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022 sono istituite borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del COVID-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 5

5.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute e con l'Istituto superiore di sanità, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale con iniziative di informazione finalizzate a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.».

5.0.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Indennizzo e assegno una tantum)

1. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, consistente in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. L'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno *una tantum* di cui al comma 2 sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

4. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma 1 o l'assegno *una tantum* di cui al comma 2 presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 5 e 6, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

5. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

6. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

7. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma 1 o all'assegno *una tantum* di cui al comma 2.

8. Nel verbale della commissione di cui al comma 7 è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

9. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 7, è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

10. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso.

11. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio

di aggravamento si osserva la procedura di cui al presente articolo.".

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (ant.) del 19/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nella giornata di ieri, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, in questa fase, potranno essere esaminati solo i provvedimenti attinenti all'emergenza sanitaria. Tuttavia, non essendo ancora pervenuta la comunicazione formale, chiede maggiori informazioni alla senatrice De Petris e al senatore Calderoli, in quanto membri della Conferenza.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) conferma che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato nel senso indicato dal Presidente, fatta eccezione per il disegno di legge n. [1762](#) (statistiche in tema di violenza di genere), di cui peraltro è relatrice, per permettere la discussione in Assemblea mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) precisa che, nella sostanza, è stata rinnovata la delibera sull'organizzazione dei lavori adottata il 5 marzo scorso. Pertanto, i lavori delle Commissioni permanenti saranno limitati all'esame in sede referente e consultiva dei decreti-legge connessi alla situazione emergenziale, ai pareri sugli atti del Governo e alle audizioni svolte con la modalità della videoconferenza, essendo già stata consentita la partecipazione dei senatori da remoto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, conseguentemente, si terrà conto delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo nell'organizzazione dei lavori della prossima settimana. Per la seduta odierna, propone di incardinare comunque la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [1932](#) (riforma della decisione pubblica e del procedimento amministrativo), già prevista all'ordine del giorno.

Con riferimento al disegno di legge n. [1762](#), invece, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, ritiene opportuno rinviarne l'esame alla seduta che sarà convocata per martedì

24 novembre, posto tra l'altro che - come appreso per le vie brevi - ci sarebbe un accordo tra i Gruppi per assicurarne la conclusione entro la giornata di martedì, in tempo per la discussione in Assemblea, prevista per il giorno successivo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) assicura la piena disponibilità del suo Gruppo a collaborare affinché la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [1762](#) possa concludersi martedì 24 novembre.

Allo stesso modo, ritiene opportuno completare la discussione dei disegni di legge n. [1894](#) e n. [1861](#) (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) in quanto il tema, sebbene non sia direttamente finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria, è comunque attinente alle conseguenze della diffusione del coronavirus.

Ritiene inopportuno, invece, incardinare nella seduta odierna un nuovo provvedimento, peraltro su un argomento non connesso alla crisi sanitaria ed economica in atto. Ciò, a suo avviso, sarebbe in evidente contrasto con le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta del senatore Augussori di non avviare oggi la discussione del disegno di legge n. [1932](#), pur ritenendola non sufficientemente motivata. Non è ancora pervenuta, infatti, una comunicazione ufficiale sulle nuove modalità di organizzazione dei lavori. Del resto, sarebbe ininfluenza per l'economia dei lavori della Commissione iniziare la discussione del disegno di legge per poi sospenderla fino a data da definire.

Con riferimento all'affare assegnato n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), propone di formare un gruppo di lavoro ristretto per predisporre il testo di una relazione da comunicare, una volta approvato dalla Commissione, alla Presidenza del Senato. La documentazione raccolta all'esito del ciclo di audizioni informali, che si concluderanno oggi, infatti, risulta particolarmente corposa.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che inizialmente era stata prevista la possibilità di svolgere ulteriori audizioni per chiarire aspetti specifici emersi nel primo ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che finora sono state svolte numerose audizioni e sono state accolte anche le richieste di integrazione dell'elenco dei soggetti da audire. In ogni caso, essendo stata originariamente prevista tale eventualità, conferma che sarà possibile richiedere ulteriori soggetti da audire, purché il numero sia limitato e le audizioni si svolgano entro la giornata di mercoledì 25 novembre. Rappresenta, infatti, l'esigenza di predisporre in tempi brevi una relazione conclusiva dei lavori della Commissione sull'argomento.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di oggi, giovedì 19 novembre, il termine per l'eventuale indicazione di ulteriori esperti da audire. Propone altresì che entro lo stesso termine i Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro indichino un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (pom.) del 24/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre e rinviata nella seduta del 17 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il subemendamento 2.100/1 è stato ritirato al fine della presentazione di un ordine del giorno. Sono stati altresì ritirati i subemendamenti 2.100/4, 2.100/6, 2.100/8, 2.100/9, 2.100/12, 2.100/13, 2.100/14, 2.100/17 e 2.100/18 mentre il subemendamento 2.100/16 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che i subemendamenti 2.100/2, 2.100/3 e 2.100/11 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G/1762/1/1, pubblicato in allegato.

Comunica, infine, che è pervenuto il parere della Commissione bilancio. È pertanto possibile procedere alla votazione degli emendamenti e dei relativi articoli.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), accogliendo le condizioni poste dalla Commissione bilancio, presenta gli emendamenti 4.100 e 5.100, pubblicati in allegato.

Si passa alla votazione dell'articolo 1, al quale non state presentate proposte di modifica.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.100/5 e 2.100/7. Invita il proponente a ritirare i subemendamenti 2.100/10 e 2.100/15. Il parere è favorevole sul subemendamento 2.100/16 (testo 2). Infine, invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.1, che comunque risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.100.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme a quello della relatrice. Il parere è inoltre favorevole sul subemendamento 2.100/100 e sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma ai subemendamenti 2.100/10, 2.100/15 e 2.100/16 (testo).

Posto ai voti con il parere favorevole della rappresentante del Governo, è approvato il subemendamento 2.100/100 della relatrice.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati i subemendamenti 2.100/5 e 2.100/7.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.100/10.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, dopo che la Commissione ha convenuto sulla opportunità di demandare all'ISTAT, in quanto organo di carattere tecnico, il compito di integrare i quesiti da somministrare per la raccolta dei dati, qualora emergano nuove esigenze informative, sarebbe inopportuno attribuire la medesima funzione al Dipartimento per le pari opportunità, che ha valenza politica. Per questo motivo, sono stati presentati tre subemendamenti che, con diversa gradazione, incidono sul terzo periodo del comma 02 dell'emendamento 2.100. Pur ritenendosi soddisfatto dal parere favorevole sul subemendamento 2.100/16 (testo 2), chiede che i subemendamenti sullo stesso tema 2.100/10 e 2.100/15 siano comunque posti in votazione.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.100/10 e 2.100/15 sono respinti.

È quindi approvato il subemendamento 2.100/16 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, in quanto le modifiche apportate al testo originario hanno consentito di risolvere le criticità evidenziate nel corso della discussione.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.100, nel testo emendato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.1.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.50, in quanto risulterebbero preclusi o assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.100.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.100 della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'emendamento 3.100, interamente sostitutivo dell'articolo 3, la cui approvazione comporta l'approvazione dell'intero articolo, con preclusione o assorbimento dei restanti emendamenti ad esso riferiti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100 è approvato.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.50.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2).

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.100 della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.100 risultano approvati.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia la propria astensione, non avendo avuto la possibilità di approfondire il contenuto della proposta di modifica, particolarmente corposa, appena presentata dalla relatrice al fine di recepire il parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.100, interamente sostitutivo dell'articolo 5, che risulta perciò approvato con contestuale preclusione dell'emendamento 5.1 (testo 2).

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6.

Con il parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 6.1 (testo 2), che risulta approvato.

È quindi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 7.

Con il parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 7.1 (testo 2), che risulta approvato.

È quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1762/1/1.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), ritenendo soddisfacente la formulazione dell'ordine del giorno G/1762/1/1, aggiunge la propria firma e quella dei senatori Pagano, Fazzone e Schifani, chiedendo al

presentatore di farvi confluire la trasformazione del subemendamento 2.100/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) acconsente.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1762/1/1.

Si passa alla votazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'ordine del giorno G/1762/1/1 impegna il Governo a indagare anche sul fenomeno delle violenze ai danni degli uomini. Sebbene si tratti raramente di violenza fisica, ritiene opportuno inserire nelle banche dati anche queste informazioni, in quanto è comunque utile compararle con quelle relative alle violenze sulle donne. Comunica che l'ordine del giorno è sottoscritto anche dai senatori Grassi, Calderoli, Pirovano, Riccardi e Casolati, nonché dai senatori Rufa e Pisani, componenti della Commissione sul femminicidio.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) annuncia un voto favorevole, sottolineando che l'atto di indirizzo in esame rappresenta un punto di mediazione tra posizioni distanti, consentendo la formazione di un ampio consenso sul provvedimento. Anche se l'entità del fenomeno delle violenze sugli uomini non è assolutamente paragonabile a quello che riguarda le donne, ritiene opportuno che si raccolgano dati certi e obiettivi, sulla base dei quali effettuare un raffronto che, a suo avviso, non potrà che confermare tale sproporzione.

Conclude, ricordando che domani, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne; in questo giorno, infatti, è stata sottoscritta la Convenzione di Istanbul in materia.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per la convergenza su un orientamento comune su un tema così importante.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1762/1/1 è approvato.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) presenta la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato, che, posta ai voti, è approvata.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi alla relatrice De Petris il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1762, con le modifiche approvate nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali correzioni formali che si rendessero necessarie.

(1894) *Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) *SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 novembre scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) rappresenta che gli emendamenti a propria firma, con lo scopo di integrare definitivamente i due testi dei disegni di legge in trattazione, valorizzano l'impianto originario del disegno di legge n. [1894](#), assunto come testo base, recependo i suggerimenti emersi nelle audizioni e, nel merito e proceduralmente, le considerazioni scaturite dalla discussione e dal conseguente parere della 12ª Commissione, che si è espressa all'unanimità sull'opportunità di integrare le previsioni dispositive dei testi dei disegni di legge nn. [1861](#) e [1894](#).

Rileva che, avendo già avuto modo, in discussione generale, di dare contezza della *ratio* dei provvedimenti, procederà a una sintetica illustrazione dei due emendamenti più significativi, rimettendo al collega Augussori quella relativa all'emendamento 4.0.1, che ha una sua connotazione specifica.

L'impianto degli emendamenti proposti si può sintetizzare nel comma 3-*bis* dell'articolo 1, che riconosce l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

Quanto alle coperture, il meccanismo previsto nell'articolo 2 fa sì che, nel breve e medio periodo, la proposta di modifica sia da considerarsi a invarianza finanziaria e la modalità di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime da Covid ne darà ampia dimostrazione.

Si sofferma poi sull'emendamento 5.0.1, che concretamente affronta la questione dei ristori economici da assegnare agli aventi titolo, illustrandolo con richiami testuali, precisando che buona parte del contenuto ha carattere tecnico-giuridico.

Soggiunge che, qualora maggioranza e opposizione si trovassero concordi nel ritenere che una tale decisione non può essere posposta ulteriormente, si potrebbe inserire nei cosiddetti decreti ristori un articolo dedicato a recepire tale proposta, raccogliendo altresì con favore la disponibilità del sottosegretario Puglisi in occasione della procedura informativa resa nella Commissione bicamerale sugli enti gestori. Ciò anche alla luce dell'attuale recrudescenza epidemica che vede ancora una volta tutti gli operatori sanitari e sociosanitari impegnati con abnegazione nelle attività di assistenza e cura: a loro, anziché limitarsi a definirli "eroi", occorre infatti riconoscere un immediato segno tangibile della sensibilità con cui lo Stato segue il loro percorso professionale, di vita e di famiglia.

In tal modo, le misure potrebbero essere assicurate con effetto immediato e con certezza di copertura nell'orizzonte temporale della vigenza della decretazione in conversione, anticipandosi con ciò proceduralmente la parte più qualificante del contributo emendativo in sede redigente, considerato peraltro che il parere della Commissione bilancio non ostativo, ma condizionato all'inserimento di una modifica all'articolo 2, impone di fatto la terza lettura. Questo consentirebbe anche di superare qualsiasi ulteriore eventuale condizionalità della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del Covid-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. In questo modo, si intende offrire a questi ragazzi la possibilità di seguire lo stesso percorso professionale dei propri genitori. Sottolinea che l'onere economico non è particolarmente rilevante, soprattutto a fronte del particolare significato del messaggio che si intende trasmettere.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la fase di illustrazione degli emendamenti è così conclusa.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), in riferimento all'approvazione in sede redigente del disegno di legge n.1762, di cui è relatrice, ringrazia la Commissione per aver collaborato al fine di consentire la discussione del provvedimento in Assemblea nella giornata di domani, come convenuto. Ringrazia altresì il ministro Bonetti per aver favorito l'interlocuzione con gli altri Ministeri competenti. Esprime tuttavia il proprio disappunto per aver dovuto presentare proposte di modifica particolarmente incisive al fine di recepire il parere condizionato della Commissione bilancio. Ciò ha determinato, a suo avviso, una inaccettabile compressione delle prerogative dei senatori, perfino su un testo di iniziativa parlamentare. Auspica quindi che il tema sia affrontato in sede di esame delle modifiche da apportare al Regolamento del Senato.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) riferisce che, alla richiesta di chiarimenti del senatore Licheri, rappresentante del Movimento 5 Stelle nella Conferenza dei Capigruppo, sulla determinazione assunta la scorsa settimana circa l'organizzazione dei lavori nella fase di emergenza sanitaria, il Presidente del Senato ha precisato che, sui provvedimenti diversi da quelli riguardanti l'emergenza ovvero in scadenza, possono essere svolte, con lo strumento della videoconferenza, solo le audizioni già programmate.

A suo avviso, appare irragionevole limitare la possibilità delle Commissioni di proseguire l'esame di provvedimenti diversi da quelli riguardanti l'emergenza sanitaria, nel caso in cui non vi siano rischi per la salute, come in effetti avviene per le audizioni, alle quali, come stabilito dalla Giunta per il Regolamento, possono partecipare da remoto non solo gli auditi ma anche i senatori. Chiede pertanto al Presidente di valutare, insieme agli altri Presidenti di Commissione, l'opportunità di avviare una interlocuzione con la Presidente del Senato su tale questione.

I senatori [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) concordano con le considerazioni del senatore Perilli.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene corretto approfondire quanto sollevato dal senatore Perilli, sottolineando tuttavia che l'organizzazione dei lavori del Senato è una specifica competenza della Conferenza dei Capigruppo e del Presidente del Senato. In ogni caso, auspica che si possa giungere a una sintesi delle diverse posizioni.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), nel concordare con il senatore Perilli, ricorda di essere stata tra i promotori dell'iniziativa per autorizzare la partecipazione alle audizioni, anche formali, in videoconferenza.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, per quanto a sua conoscenza, la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo consente di svolgere le audizioni sui provvedimenti già in corso di esame, anche se non attinenti l'emergenza sanitaria. In ogni caso, concorda sulla opportunità di sottoporre la questione alla Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare dapprima alla senatrice De Petris, conviene sull'opportunità di intervenire sia a livello politico, sia attraverso appropriate modifiche regolamentari, al fine di garantire la centralità del Parlamento.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Perilli, ricorda che la Giunta per il Regolamento aveva consentito lo svolgimento di audizioni in videoconferenza, così come la partecipazione dei senatori da remoto. Sarebbe pertanto ingiustificata una limitazione dei lavori parlamentari anche nei casi in cui non vi siano rischi per la salute.

Nell'assicurare pertanto che si farà carico di prendere contatti con gli altri Presidenti di Commissione,

ritiene opportuno che al contempo i rappresentanti dei Gruppi pongano la questione nella sede della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) ribadisce che la questione è già stata posta, e che è stata respinta qualsiasi possibilità di deroga, con riferimento a provvedimenti diversi da quelli relativi all'emergenza Covid-19. A suo avviso, la Conferenza dei Capigruppo non dovrebbe incidere in modo vincolante sulla programmazione dei lavori delle Commissioni, limitandosi piuttosto a formulare un indirizzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la Presidenza del Senato ha trasmesso una determinazione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo che, quindi, sarà stata condivisa dalla maggioranza.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Perilli. A suo avviso, occorre rimeditare una decisione che spinge ulteriormente il Parlamento verso quella autoemarginazione rilevata da molti costituzionalisti auditi nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 588. Tutto ciò risulta quindi ancor più paradossale nel momento in cui la Commissione affari costituzionali sta cercando di individuare una soluzione che restituisca dignità e centralità alle Camere.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà interprete delle sollecitazioni formulate, anche al fine di verificare se le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo in tema di organizzazione dei lavori delle Commissioni hanno un valore vincolante.

La seduta termina alle ore 18,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1762](#)

G/1762/1/1 (già emti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3 e 2.100/11)

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Casolati](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#),
[Rufa](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1762,

premessi che:

il provvedimento in esame ha lo scopo di indagare sul drammatico fenomeno della violenza contro le donne che a diversi livelli permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese;

l'indagine statistica che qui si propone è volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. In tal senso appare opportuno anche ampliare l'oggetto d'indagine ad eventuali casi di violenza nei confronti degli uomini al fine di accertare la proporzione degli stessi rispetto ai dati relativi alle violenze contro le donne;

il provvedimento prende giustamente in esame non solo la violenza fisica o sessuale, ma anche lo *stalking* e la violenza economica o psicologica, che creano ferite molto profonde, anche se non visibili o refertabili. Vengono quindi considerate anche le forme di abuso in presenza dei figli;

le disposizioni qui contenute si concentrano sulla violenza subita dalle donne, troppo spesso vittime di episodi di brutalità fisica da parte di uomini che si trasformano in femminicidi, ma il monitoraggio a cui si fa riferimento ha lo scopo evidente di ampliare la visione, mostrando quindi un quadro realistico della situazione sociale del nostro Paese e di come si inserisce in questo contesto la condizione femminile,

impegna il Governo:

entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, al fine di arricchire i dati rilevati dall'indagine in oggetto, nonché al fine di avere un quadro quanto più completo del fenomeno nel nostro Paese, a rilevare anche i dati relativi ad eventuali forme di violenza contro gli uomini.

Art. 2

2.100/16 (testo 2)

[Pillon](#), [Augussori](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sostituire le parole: «e dalla» con le seguenti: «anche su indirizzo della»

Art. 4

4.100

Il relatore

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 5

5.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione vittima-autore, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;

e) atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenni di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;

- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale;
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-*ter* del codice penale;
- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
- u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.».

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole: «in coppia» con le seguenti: «che intrattengano una relazione di coppia»;

b) al comma 3, dopo le parole: « di cui all'art. 5-bis,» inserire le seguenti: «comma 7,».

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole da: «e rilevando» fino alla fine del comma con le seguenti:

« a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;

b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;

c) gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.».

All'articolo 7, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «assistita e atti» con le seguenti: «o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom.) del 01/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 novembre.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) facendo seguito a quanto rappresentato in sede di illustrazione degli emendamenti, evidenzia che sembra essere emerso un orientamento comune, tra maggioranza e opposizione, sia in 1ª Commissione, sia nella Commissione bicamerale sugli enti gestori, sia in 12ª Commissione, sulla necessità di porre rimedio al grave *vulnus* che si è venuto a determinare ai danni di operatori sanitari e sociosanitari vittime del Covid. Infatti, le compagnie di assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento ai sottoscrittori di polizze infortuni, dal momento che il loro contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL. Questo è alla base delle misure che si è proposto di inserire nei disegni di legge nn. 1894 e 1861, soprattutto con l'emendamento 5.0.1, che prevede concretamente di ristori economici da assegnare agli aventi titolo.

Rileva che poteva essere comprensibile che il Governo, nei decreti-legge nn. 137 e 149 del 2020,

cosiddetti "decreti ristori e ristori-*bis*", non ritenesse di occuparsi di una questione così specifica, dal momento che la totalità dei medici dispone di una polizza infortuni e quindi dovrebbe ricevere adeguata tutela. Tuttavia, in sede di conversione dei decreti-legge nn. 154 e 157 del 2020, cosiddetti "ristori-*ter* e *quater*", sarebbe opportuno l'inserimento di una disposizione per recepire in sede emendativa quanto prospettato, affinché le misure possano essere assicurate con effetto immediato e con certezza di copertura.

Anticipa quindi l'intenzione di sostenere, a cominciare dall'esame in sede consultiva in Commissione sanità del disegno di legge n. 2027 (ristori-*ter*), una posizione che auspica possa essere unanimemente condivisa, tesa a inserire all'articolo 1 del decreto-legge n. 154 non solo tutti i nuovi codici ATECO, ma anche un comma recante la previsione di ristori economici per medici, infermieri e operatori sanitari e sociosanitari che durante la pandemia abbiano perso la vita o subito lesioni fisiche o psichiche permanenti nell'esercizio delle loro funzioni.

A suo avviso, potrebbe essere utilizzata parte delle risorse già a disposizione del commissario straordinario nel contesto dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge n. 18 del 2020, come già richiamati all'articolo 2 del disegno di legge n. 1861, istitutivo di un ulteriore fondo di solidarietà, che quindi potrebbe essere considerato a invarianza finanziaria almeno per il periodo dell'emergenza.

Ricorda che il dilatarsi dei tempi di trattazione dipende non tanto dalle proposte di modifica presentate, ma dal parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1894, assunto come testo base. Infatti, essendo stato pronunciato un parere non ostativo ma condizionato all'inserimento di un comma 2-*bis* all'articolo 2, sarà necessaria la terza lettura del provvedimento.

Considerata l'opportunità offerta con il disegno di legge n. 2027, di conversione del decreto-legge n. 154, propone di coglierla con l'inserimento di un comma all'articolo 1 appunto su questo tema, che poi dovrà essere recepito nel maxiemendamento in preparazione sui decreti ristori *ter* e *quater*. Assicura che darà conto dell'esito di questa iniziativa la prossima settimana.

Conclude evidenziando che si potrebbe suggerire al Governo di valutare una *class action* nei confronti delle compagnie di assicurazioni per il riconoscimento di quanto anticipato agli aventi titolo, ovvero introdurre per legge un meccanismo di salvaguardia che chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori mediante l'inserimento di una clausola generale di contratto, meglio se retroattiva, che consideri l'evento infettivo equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello coperto dalla polizza, non essendoci alcuna diversità, in ordine alla qualificazione tecnica e sostanziale, tra causa violenta e causa virulenta.

Il presidente [PARRINI](#) ritiene opportuna una pausa di riflessione per garantire la certezza del buon esito del provvedimento sotto il profilo delle coperture.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata ([n. 588](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse le audizioni informali e che si è svolta una prima riunione del gruppo di lavoro costituito per la redazione della relazione conclusiva. Al termine della seduta, come già comunicato ai componenti, si svolgerà una ulteriore riunione, nel tentativo di predisporre un testo da sottoporre alla Commissione nella seduta già convocata per domani, mercoledì 2 dicembre, o al più tardi giovedì 3 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 225)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 27 maggio 2019, n. 51. Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che attua la delega contenuta all'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari". Secondo tale disposizione, qualora entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge sia promulgata una legge costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato.

I termini per l'esercizio della delega decorrono perciò dal 5 novembre 2020, data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a seguito dell'esito favorevole del referendum costituzionale che si è tenuto il 20 e 21 settembre 2020.

Come è noto, la legge costituzionale fissa a 400 il numero dei componenti della Camera e a 200 il numero dei senatori. La modifica del numero dei parlamentari, pari a una riduzione del 36,5 per cento del totale, comporta, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini geografici.

Avverte di aver predisposto due tabelle riepilogative, una per la Camera e una per il Senato, che raffrontano i dati delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali e uninominali, anteriormente e successivamente al ridisegno.

La legge n. 51 del 2019 è intervenuta sulla normativa elettorale di Camera e Senato al fine di renderla applicabile indipendentemente dal numero di parlamentari previsto dalla Costituzione. Infatti, pur mantenendo inalterato il sistema elettorale misto e conservando le percentuali della quota maggioritaria e proporzionale stabilite dall'attuale quadro normativo, si prevede, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. I principi e i criteri direttivi fissati dalla delega in esame, che rinvia espressamente alle previsioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere b), c), d) ed e), della legge n. 165 del 2017, in relazione, rispettivamente, all'elezione della Camera dei deputati (comma 1) e all'elezione del Senato (comma 2), stabiliscono una serie di parametri ai fini del disegno dei nuovi collegi.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera, il numero totale dei collegi uninominali deriva dal calcolo dei tre ottavi (arrotondato all'unità inferiore) di 391 deputati da eleggere nelle circoscrizioni, ovvero 400 meno gli 8 seggi assegnati alla circoscrizione Estero e l'unico seggio assegnato alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Il numero dei seggi uninominali così calcolato, pari a 146, è ripartito tra le circoscrizioni in rapporto alla loro popolazione, fatta eccezione per i 4 seggi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'unico seggio uninominale del Molise, che sono attribuiti per legge.

Si prevede inoltre che a ciascun collegio plurinominali, formato dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.

È previsto un regime derogatorio per il Molise, a cui è assegnato un seggio da attribuire con metodo

proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del Testo unico per l'elezione della Camera. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

Si stabilisce inoltre che la popolazione di ciascun collegio uninominale e plurinominale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione, di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto.

Si prevede che nella formazione dei collegi uninominali e plurinominali siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, con l'eccezione dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi.

Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, si prevede che la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui sopra, allo scopo di facilitare l'accesso alla rappresentanza parlamentare delle minoranze, tenga conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

Nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001.

Con riferimento all'elezione del Senato, i criteri e principi direttivi per la determinazione dei collegi sono per lo più corrispondenti a quelli dettati per la Camera.

Il numero dei collegi uninominali - pari a 74 - deriva dal calcolo dei tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle regioni, arrotondato all'unità più prossima, ed è ripartito tra le stesse in rapporto alla popolazione, con esclusione dei seggi delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise che vengono attribuiti per legge.

Nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol non sono costituiti collegi plurinominali, atteso che il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna delle due regioni esaurisce il numero dei seggi loro assegnati ai sensi degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Alla regione Molise, che in base alla previsione costituzionale elegge 2 senatori, viene assicurato un collegio uninominale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato Testo unico relativo all'elezione del Senato, volto a garantire che ciascuna circoscrizione abbia almeno un seggio da assegnare in collegio uninominale.

Per poter realizzare un lavoro così complesso il Governo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, che a sua volta rinvia all'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, si è avvalso del supporto tecnico di una commissione di esperti, presieduta dal presidente dell'ISTAT. Come risulta dalla relazione illustrativa, le soluzioni tecniche prospettate dalla commissione e sottoposte al Governo con proposta motivata lo scorso 18 novembre sono state accolte integralmente dall'Esecutivo che le ha assunte come base per la predisposizione del testo in esame.

Il testo dello schema di decreto si compone di sei articoli e quattro tabelle.

L'articolo 1 reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di ciascuna delle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, rinviando a quanto indicato, rispettivamente, nelle Tabelle A.1 e A.2.

L'articolo 2 reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di ciascuna delle circoscrizioni elettorali per il Senato della Repubblica secondo quanto indicato, rispettivamente, nelle Tabelle B.1 e B.2.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di istituzione di nuovi Comuni, distacco di Comuni da Regioni e sezioni elettorali riguardanti più collegi. Nei casi in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi Comuni per fusione o distacco territoriale, il Comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente poi confluita nel nuovo comune. Nei casi in cui vi sia il distacco di un Comune da una Regione e l'aggregazione a un'altra con conseguente mutamento di

circoscrizione, il Comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinomiale e al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Infine, le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinomiale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

L'articolo 4 stabilisce che, a decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021, si applichino le relative disposizioni del presente decreto e cessino di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 189 del 2017, in materia di determinazione dei collegi elettorali di Camera e Senato.

L'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 6 dispone infine in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere al Governo è previsto per l'11 dicembre, propone di audire, se possibile in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, i componenti della commissione di esperti e il presidente dell'ISTAT. Propone altresì di far pervenire eventuali osservazioni per lo schema di parere per l'inizio della prossima settimana.

Auspica che si raggiunga un punto di equilibrio condiviso, anche considerati i criteri piuttosto complessi di cui il Governo ha dovuto tenere conto nella ridefinizione dei collegi elettorali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'organizzazione dei lavori proposta dal Presidente. Chiede, tuttavia, al rappresentante del Governo se sia possibile uno slittamento del termine per l'espressione del parere, anche per favorire il confronto con la Commissione affari costituzionali della Camera, considerata la ristrettezza del tempo a disposizione.

Il PRESIDENTE precisa che il termine per l'espressione del parere non è perentorio nella misura in cui si concordi con il Governo una proroga di fatto.

Il sottosegretario CASTALDI ritiene che non vi siano problemi in caso di un superamento del termine dell'11 dicembre, nel rispetto dei sessanta giorni per l'esercizio della delega, soprattutto se questo consentirà il raggiungimento di un orientamento unanime. Del resto, lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base del lavoro svolto da un organismo terzo e il Governo è disponibile ad accogliere eventuali indicazioni condivise del Parlamento.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'opportunità di un raccordo anche con la Camera dei deputati: in tal senso, sarebbe preferibile qualche giorno in più di attesa, pur di raggiungere un consenso così ampio sullo schema di parere al Governo.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con le considerazioni del senatore Calderoli, precisa che lo svolgimento dell'audizione in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dovrebbe appunto favorire la predisposizione di uno schema di parere dello stesso tenore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
212ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 852 (vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo) e dei disegni di legge nn. 1900 e 1549 (commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), sui quali si è già concluso il ciclo di audizioni. Si è concordato altresì di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1825 (clausola di supremazia), per completare le audizioni informali: a tale riguardo, si è convenuto di limitare a dieci le ulteriori audizioni da svolgere, con l'intesa che sarà possibile eventualmente modificare l'elenco di quelle già richieste.

Si è concordato inoltre di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) e n. 953 (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali).

Si è deciso quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1932 (riforma decisione pubblica e procedimento amministrativo).

Quanto al disegno di legge n. 1642 (*quorum referendum* art. 132 Costituzione), è stato fissato per le ore 18 di giovedì 14 gennaio il termine entro il quale i Gruppi che ancora non lo avessero fatto potranno indicare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro ristretto.

Infine, con riferimento al disegno di legge n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), si è stabilito di verificare la possibilità di proseguire l'esame della parte restante del provvedimento, dopo lo stralcio dell'articolo 1, inserito nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2020.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto del rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti disposto in Commissione bilancio, nella seduta n. 349 del 18 novembre 2020, formula una nuova proposta nell'auspicio che si possa pervenire a una unanime condivisione sul testo. Preliminarmente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge dei cosiddetti "decreti ristori", il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1994/50/5-6 con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva per l'adozione di tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa del COVID-19 in emergenza pandemica, e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, di cui richiama *per relatio* formale e sostanziale i passaggi fondamentali.

In primo luogo, occorre creare un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. In secondo luogo, bisogna assicurare che a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, nello svolgimento del proprio lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale. Altro aspetto fondamentale, sottolineato nel disegno di legge n. 1861, è assicurare a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, è necessario assicurare l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa.

Infine, è indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia che assicuri la perequazione e chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege*, mediante l'inserimento automatico di una clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo "ora per allora" equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

Chiede pertanto al Presidente, in qualità di relatore - in assenza del rappresentante del Governo - di verificare se in sede di istruttoria del cosiddetto "decreto ristori 5" siano stati stanziati 200 milioni per i ristori alle vittime del COVID, con la previsione della istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di

COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno.

Qualora la verifica abbia esito positivo, preannuncia il ritiro dei propri emendamenti, auspicando al contempo che il Presidente, nella sua qualità di relatore, presenti un ordine del giorno per recepire le questioni illustrate e impegnare il Governo ad attuare concretamente quanto previsto nei due disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiedere chiarimenti al Governo e di riferire quanto prima alla Commissione, per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
227ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In merito alla discussione congiunta dei disegni di legge n. 1894 e n. 1861 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19), al fine di consentirne l'approvazione entro giovedì 18 marzo, data in cui si celebrerà ogni anno la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus, si è convenuto di procedere subito all'approvazione del testo in sede redigente, con la sola modifica richiesta dalla Commissione bilancio, e di chiedere immediatamente la riassegnazione in sede deliberante del testo approvato, con l'unanime consenso dei Gruppi.

Si è concordato altresì di convocare una seconda seduta pomeridiana, qualora all'esito della Conferenza dei Capigruppo - che si riunirà alle ore 15,30 - si procedesse alla riassegnazione, per incardinare il provvedimento, con acquisizione della discussione già svolta in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base il disegno di legge n. 1894. Infine, si è stabilito di fissare un brevissimo termine per gli emendamenti, per consentire la presentazione di una proposta di modifica volta a sopprimere la disposizione aggiunta su richiesta della Commissione bilancio. Nella seduta già convocata per domani, mercoledì 17 marzo, qualora la Commissione bilancio esprima parere favorevole sull'emendamento soppressivo, si potrà così procedere all'approvazione definitiva del provvedimento in sede deliberante, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e senza necessità perciò di una terza lettura parlamentare.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, interviene il relatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) per preannunciare la presentazione di emendamenti al fine di agevolare le procedure delle operazioni elettorali, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime soddisfazione per l'iniziativa del relatore, considerato che anche il Gruppo della Lega intende presentare proposte di modifica volte a semplificare le incombenze relative alla presentazione delle liste elettorali, che potrebbero essere tutte svolte attraverso i siti *web* dei Comuni.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura la massima apertura da parte del Governo nei confronti delle proposte emendative preannunciate, purché sia verificata la effettiva fattibilità delle misure prefigurate, affinché non si finisca per ostacolare le operazioni elettorali, al contrario di quanto auspicato.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di venerdì 19 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore avverte che ha presentato l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato. Comunica altresì di aver presentato, insieme alla senatrice Cantù, l'ordine del giorno G/1894/1/1, pubblicato in allegato, che è stato sottoscritto anche dai senatori Collina, Augussori, Garruti, Valente, Vitali, Totaro, Grimani, De Petris, Bressa e Rojc.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ordine del G/1894/1/1, su cui auspica che maturi una condivisione unanime in Commissione, in quanto è volto ad affiancare, alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, anche forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori

sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa del Covid-19. Ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le compagnie di assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, sulla base del presupposto che non sia possibile l'equiparazione tra causa violenta e causa virulenta. Del resto, a suo avviso, non si può pretendere che il cittadino corrisponda ai propri obblighi relativi al pagamento delle imposte, se lo Stato poi non si fa carico delle loro situazioni di necessità.

Nel ringraziare i rappresentanti del Governo che hanno contribuito alla complessa istruttoria sul provvedimento, auspica che l'Esecutivo adotti tutte le iniziative di propria competenza per prevedere forme di indennizzo a favore dei familiari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica, e per avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo, allo scopo di definire le modalità con cui riconoscere a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, un congruo risarcimento qualora sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale.

Ritira perciò gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.0.1, 5.1 e 5.0.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto in votazione l'ordine del G/1894/1/1, che è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.100, presentato dal relatore per recepire la condizione della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 2.100, che risulta approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al presidente Parrini, relatore, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1894](#), con le modifiche approvate nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. [1861](#).

Successivamente, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del testo approvato.

Il sottosegretario MALPEZZI preannuncia un orientamento favorevole del Governo al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#), acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, comunica che inoltrerà immediatamente la richiesta al Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (n. 240)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Sottolinea, preliminarmente, di non poter accogliere la proposta di modifica formulata dal senatore Pagano, circa l'adozione di un algoritmo di cifratura nazionale. A seguito di una ulteriore interlocuzione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), per il tramite del Ministro dei rapporti con il Parlamento, è infatti emerso che la misura non è applicabile sotto il profilo tecnico e informatico.

A seguito della proposta, avanzata dal senatore Augussori, di incentivare la conservazione e gestione dei dati all'interno del territorio nazionale, è stata inserita la seguente premessa: «sul presupposto che lo schema di decreto è ispirato al principio della preferenza per la conservazione, elaborazione ed estrazione dei dati all'interno del territorio nazionale e che la loro trasmissione all'estero deve costituire in ogni caso un'eccezione sorretta da adeguate motivazioni». Anche nell'osservazione relativa alla misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), è stata aggiunta la precisazione che i dati meno sensibili possono essere conservati anche al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea, solo "sulla base di adeguate motivazioni".

Precisa, inoltre, che le prime due osservazioni sono state trasformate in condizioni, in conformità con lo schema di parere approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Infine, è stata inserita una ulteriore osservazione per invitare il Governo a valutare l'opportunità di recepire i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel suo parere, come proposto dal senatore Augussori.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, prende atto del parere espresso dal DIS. Precisa tuttavia che la proposta di modifica era stata avanzata dal gruppo Leonardo, azienda a controllo statale, leader in Italia e all'estero nel settore dell'alta tecnologia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che le proposte avanzate dal Gruppo della Lega erano volte a disincentivare il trasferimento all'estero di dati sensibili, sulla base di una scelta discrezionale e magari per meri motivi economici. La nuova stesura della proposta di parere, con l'inserimento della previsione che tale evenienza sia supportata da "adeguate motivazioni" fa invece venir meno questo timore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la nuova proposta di parere proposta dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il **PRESIDENTE**, relatore, sottolinea che, presso le Commissioni 5a e 14a, sono ancora in corso audizioni che potrebbero fornire spunti di riflessioni importanti anche per la Commissione affari costituzionali, come quella del ministro Colao.

Propone quindi di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame del Documento, assicurando che nel frattempo farà pervenire informalmente ai Gruppi un primo schema di parere, sul quale potranno essere presentate proposte di integrazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) sottolinea che, rispetto alla scorsa settimana, non si sono registrati avanzamenti nell'istruttoria sugli emendamenti. Ritiene opportuno, quindi, un ulteriore breve rinvio, nella considerazione che si è giunti ormai a metà legislatura, a meno che non si voglia dedicare la seduta odierna alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame, purché a breve, considerato che il ministro D'Incà aveva assunto l'impegno di verificare se vi fossero le condizioni per una sintesi tra le diverse posizioni, soprattutto tenuto conto dei rilievi critici formulati dal Gruppo della Lega.

La senatrice **VALENTE** (*PD*), nel condividere le considerazioni del senatore Vitali, ritiene opportuno un ulteriore breve rinvio, per verificare se sia possibile individuare all'interno della Commissione un punto di convergenza, considerato che il testo è d'iniziativa parlamentare.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*), pur sottolineando l'importanza del contributo del ministro D'Incà, ritiene opportuno prevedere un breve rinvio, per consentire al Ministro di individuare un punto di caduta tra le differenti proposte, e poi procedere in ogni caso, trattandosi di disegni di legge d'iniziativa

parlamentare.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'opportunità di un breve rinvio per consentire di trovare una posizione convergente tra i Gruppi. Pur ritenendo che il ministro D'Incà potrà contribuire in modo significativo alla definizione di una posizione comune, auspica che la situazione di *impasse* sia superata con una iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che il disegno di legge n. 1900 è stato approvato alla Camera dei deputati quando era in carica il precedente Governo, sostenuto da una maggioranza differente. Il ministro D'Incà ha quindi assunto l'impegno di seguire l'esame del provvedimento in Commissione quando ancora non erano state attribuite le deleghe ai Sottosegretari, in particolare quella per l'editoria, ora assegnata al sottosegretario Moles, e mirava a conciliare l'esigenza di consentire che il disegno di legge proseguisse il suo *iter* pur in presenza di un mutamento del quadro politico. Auspica in ogni caso che la Commissione possa trovare al suo interno una posizione condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito della discussione congiunta alla prossima settimana, con l'auspicio che nel frattempo siano superate le criticità che ancora persistono.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come richiesto nell'Ufficio di Presidenza tenutosi il 4 marzo, è stata inviata al Presidente del Senato la richiesta di assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 16,45 di oggi, martedì 16 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'art. 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di

cui all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 105 del 2019;
ritenuto opportuno prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti;
considerato che appare opportuno chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;
ritenuto opportuno prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea;
condivisi i rilievi del Consiglio di Stato,
sul presupposto che lo schema di decreto è ispirato al principio della preferenza per la conservazione, elaborazione ed estrazione dei dati all'interno del territorio nazionale e che la loro trasmissione all'estero deve costituire in ogni caso un'eccezione sorretta da adeguate motivazioni,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, si preveda l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;
2) si riformuli la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), dello schema, nella parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora «dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza», al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;
e con le seguenti osservazioni:
a) sarebbe, infine, opportuno rivedere la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza e sulla base di adeguate motivazioni, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea,
b) valuti infine il Governo di recepire i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel suo parere.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1894](#)

G/1894/1/1

[Cantù](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Augussori](#), [Bressa](#), [De Petris](#), [Grimani](#), [Mantovani](#), [Rojc](#), [Totaro](#), [Valente](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1894, che istituisce, nella data del 18 marzo di ogni anno, una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

premessi che:

appare indispensabile, in parallelo alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, prevedere forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2,

ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le Compagnie di Assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, negando equiparazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari caduti o infortunati sul lavoro in pandemia;

la richiamata esigenza è stata oggetto di ripetute prese di posizione da parte della 12a Commissione;

in sede di conversione del decreto-legge ristori è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1994/50/5-6;

impegna il governo ad adottare le iniziative di propria competenza al fine di:

- a. avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo per definire le modalità con cui a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, possa essere accordato un congruo risarcimento purché sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale;
- b. provvedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a rifinanziare ed ampliare le finalità di cui al Fondo istituito dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Art. 2

2.100

Il Relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 228 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
228ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che il disegno di legge n. **1894** è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Propone di acquisire l'esame già svolto in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base l'articolato 1894-1861-A, definito al termine di tale fase dei lavori.

La Commissione conviene.

Non essendoci interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti a tale testo per le ore 17,30 di oggi, martedì 16 marzo.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17 marzo, alle ore 15, per il seguito e la conclusione della discussione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza ha assegnato in data odierna alla Commissione l'affare n. 755, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (pom.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021
229ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di ieri, martedì 16 marzo. Il **PRESIDENTE** comunica di aver presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 2.200, pubblicato in allegato. È stato presentato inoltre l'ordine del giorno G/1894/100/1, a prima firma della senatrice Cantù, in un testo identico a quello approvato in sede redigente, anch'esso pubblicato in allegato. Avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo e sull'emendamento 2.200.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) illustra l'ordine del giorno G/1894/100/1, che impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di sua competenza per riconoscere un sostegno economico a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario che abbiano riportato lesioni o infermità permanenti a causa del Covid-19.

Questo atto di indirizzo, quindi, intende coniugare il momento celebrativo Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19, che ricorrerà ogni anno il 18 marzo, a misure concrete di solidarietà. In questo modo, a suo avviso, lo Stato può dimostrare di farsi carico effettivamente delle esigenze di tutela del cittadino, che a sua volta, conseguentemente, non intenderà venir meno al proprio dovere di pagare le tasse.

Ringrazia quindi il Presidente e i Capigruppo della Commissione per il contributo offerto alla definizione del provvedimento, auspicando al contempo che il nuovo Governo provveda quanto prima a implementare le misure richieste con l'ordine del giorno. Del resto, sebbene la maggioranza comprenda sensibilità differenti al suo interno, è evidente che tutte le forze politiche sono protese al superamento dell'emergenza sanitaria ed economica.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la senatrice Cantù per aver svolto un'incessante funzione di stimolo, che ha consentito poi di giungere alla definizione del provvedimento, superando problemi di carattere procedurale e politico. La crisi di Governo, infatti, ha determinato una dilatazione dei tempi di esame del testo, che ne hanno messo a rischio l'approvazione entro il 18 marzo. Sottolinea quindi l'importanza di aver licenziato definitivamente il provvedimento, alla vigilia della commemorazione delle vittime da Covid-19 da parte del Presidente del Consiglio, che per l'occasione si recherà a Bergamo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto in votazione l'ordine del G/1894/100/1, che è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.200, presentato dal relatore per sopprimere la norma precedentemente introdotta in sede redigente al fine di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento 2.200, che risulta approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la senatrice Cantù per il lavoro svolto e la Commissione per la sensibilità dimostrata nel consentire che il disegno di legge fosse approvato prima della commemorazione delle vittime da Covid-19, che si svolgerà appunto domani, giovedì 18 marzo, a Bergamo, tra l'altro sua città di nascita.

Sottolinea con rammarico, tuttavia, che il Senato non abbia previsto alcuna forma di celebrazione in ricordo delle vittime, per la giornata di domani.

Rileva inoltre che l'*iter* del provvedimento è stato reso più complesso a causa delle difficoltà di carattere procedurale causate principalmente da un differente orientamento della Ragioneria generale dello Stato sul medesimo testo esaminato da Camera dei deputati e Senato. Ritiene incomprensibile, infatti, la circostanza che ha costretto la Commissione dapprima a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio, in riferimento ai rilievi posti dalla Ragioneria, e poi a sopprimerla.

Il [PRESIDENTE](#) condivide le considerazioni del senatore Calderoli. Assicura che si farà latore presso la Presidenza del Senato della richiesta di spiegazioni circa la mancata organizzazione di un evento per la commemorazione delle vittime da Covid-19 nella giornata di domani, giovedì 18 marzo. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, pur comprendendo che sia possibile un cambiamento di orientamento anche da parte della Ragioneria, appare comunque singolare che vi sia stata una

valutazione differente di un identico testo. Ritiene pertanto che questa circostanza dovrà essere sottoposta alle autorità competenti, ora che il risultato dell'approvazione definitiva del provvedimento è stato finalmente conseguito, anche grazie all'accordo politico in merito all'emendamento soppressivo della modifica precedentemente introdotta per recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** (PD), relatore, ricorda di avere inviato informalmente una bozza di parere a tutti i componenti della Commissione.

Propone quindi di rinviare lo svolgimento della discussione, in attesa che siano formulate le proposte di modifica e integrazione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1894

G/1894/100/1

Cantù, Parrini, Collina, Augussori, Bressa, De Petris, Grimani, Mantovani, Rojc, Totaro, Valente, Vitali

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1894, che istituisce, nella data del 18 marzo di ogni anno, una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

premessi che:

appare indispensabile, in parallelo alle iniziative volte a onorare le vittime della pandemia, prevedere forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2,

ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le Compagnie di Assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, negando equiparazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari caduti o infortunati sul lavoro in pandemia;

la richiamata esigenza è stata oggetto di ripetute prese di posizione da parte della 12a Commissione;

in sede di conversione del decreto-legge ristori è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1994/50/5-6;

impegna il governo ad adottare le iniziative di propria competenza al fine di:

a. avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo per definire le modalità con cui a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il

termine dello stato di emergenza, possa essere accordato un congruo risarcimento purché sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale;

b. provvedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a rifinanziare ed ampliare le finalità di cui al Fondo istituito dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Art. 2

2.200

Il Relatore

Sopprimere il comma 3

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1894
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Titolo breve: *giornata nazionale delle vittime da COVID-19*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 344 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 349 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 367 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 370 \(ant.\)](#)

21 gennaio 2021

[N. 377 \(ant.\)](#)

3 marzo 2021

[N. 382 \(pom.\)](#)

17 marzo 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 196 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 197 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 198 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 213 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 176 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 177 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
344ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ragguagli sui lavori della Commissione per la settimana corrente.

Il PRESIDENTE fornisce, al riguardo, elementi informativi, precisando che l'organizzazione dei lavori relativi al cosiddetto decreto-legge "ristori" sarà oggetto di esame da parte degli Uffici di Presidenza riuniti della Commissioni bilancio e finanze, convocati alle ore 15,30 di oggi.

Coglie quindi l'occasione per rivolgere un indirizzo di saluto al senatore Ferro, rientrato a far parte della Commissione.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso e degli ulteriori emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)]. Segnala che la proposta 1.300 (già 3.0.20), in materia di proroga dei permessi dei sindaci lavoratori dipendenti, ha avuto una valutazione di nulla osta, nonostante la sostanziale corrispondenza con gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 - segnalati dal Governo - sui quali è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che risulta opportuno un approfondimento sulla proposta 1.32 sulla quale, a seguito della segnalazione del Governo, era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2) e 1.37 (testo 3). Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Rileva che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate.

Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2). Osserva poi che non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 1.0.100 (a cui è allegata la relazione tecnica positivamente verificata).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Rileva che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli analoghi emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza per l'allerta delle persone entrate in contatto stretto con persone risultate positive. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 3.3 (testo 2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.17 (testo 2) in materia di certificazione medica di quarantena e tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 5.0.2 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo

2) e 5.0.3 (testo 3).

Il vice ministro MISIANI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.203 (testo 2) (già 3.0.15 (testo 2)).

Con riguardo all'emendamento 1.300 (già 3.0.20), concorda con l'esigenza di formulare una valutazione contraria, a rettifica del parere reso precedentemente, in conformità a quanto stabilito per le analoghe proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, segnalate dal Governo.

Con riguardo all'emendamento 1.32, nel far presente che l'eventuale approvazione potrebbe avere un effetto di spiazzamento dell'attuale platea di beneficiari, rettifica in senso non ostativo la precedente valutazione, atteso che la misura non risulta presentare, alla luce di un ulteriore approfondimento, criticità sotto il profilo della finanza pubblica.

Sull'emendamento 1.32 interviene il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, per fornire informazioni sul funzionamento del cosiddetto "Fondo Gasparrini" e sui destinatari della misura, in modo da chiarire la *ratio* della proposta emendativa.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) concorda con la valutazione non ostativa del Governo, dal momento che il Fondo opera nei limiti delle risorse stanziare, cessando l'accettazione delle domande a fronte del venir meno delle disponibilità finanziarie.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel concordare circa l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento in esame, invita a valutare l'utilità della discussione in corso, attesa l'attuale improponibilità della proposta, che potrebbe essere ripresa, stante la meritevolezza della questione ivi sottesa, in un altro veicolo legislativo.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) propone comunque di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.32, rimettendo alla Commissione di merito le valutazioni sulla proponibilità della misura.

Il vice ministro MISIANI, proseguendo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con il relatore sull'avviso di nulla osta relativo alle proposte 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2) e 1.37 (testo 3).

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, formula un giudizio contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.0.100/5.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) non condivide la valutazione contraria espressa dal Governo sulla proposta, che a suo avviso non presenta, al di là del giudizio di merito, criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) segnala che il subemendamento 1.0.100/12, a propria firma, ha un contenuto analogo all'1.0.100/5. A tale proposito, annuncia di aver presentato, presso la Commissione di merito, una riformulazione volta a superare eventuali perplessità da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Chiede pertanto di valutare l'accantonamento dell'esame del relativo esame.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame delle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/12 e 1.0.100/12 (testo 2), appena trasmesso dalla Commissione affari costituzionali. Vengono altresì accantonati i subemendamenti 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/11 e 1.0.100/13, concernenti le medesime questioni.

Il vice ministro MISIANI, riprendendo la valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso contrario, per gli aspetti finanziari, sul subemendamento 1.0.100/14, in ordine al quale vi è un avviso sfavorevole del Dipartimento delle finanze, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.100/16 (testo 2), la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2), prospetta, in qualità di relatore, l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento del Governo 1.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime su tutti un avviso contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla motivazione della valutazione contraria espressa in merito all'emendamento 2.3.

Il vice ministro MISIANI fa presente che l'avviso contrario è dovuto all'assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sulla portata normativa e finanziaria della proposta.

Il vice ministro MISIANI, alla luce degli approfondimenti svolti, concorda con l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), reputa poco comprensibili le ragioni della contrarietà espressa dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la complessa operazione delineata dalle proposte emendative, che presentano anche espressioni poco chiare, richiede una relazione tecnica, in assenza della quale non si può che ribadire l'avviso contrario.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 3.1 (testo 3), su cui sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia, ai fini della verifica della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 3.3 (testo 2), nonché sull'emendamento 3.0.17 (testo 2).

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), in relazione all'emendamento 3.0.17 (testo 2), osserva che la proposta non sembrerebbe presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario.

I senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e Laura [BOTTICI](#) (*M5S*) condividono l'osservazione del Presidente, evidenziando come la proposta in questione abbia essenzialmente finalità di coordinamento, senza determinare effetti finanziari.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ritiene necessario chiarire la portata normativa e finanziaria dell'emendamento in discussione, mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), pur rilevando che, a una prima lettura, la proposta sembrerebbe avere natura poco più che terminologica, considera opportuno, in via prudenziale, acquisire chiarimenti istruttori.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede nuovamente, anche per ragioni di equità e parità di trattamento, che vengano accantonate le proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il vice ministro MISIANI, nel dichiararsi comunque disponibile allo svolgimento di un supplemento di istruttoria, ribadisce la presenza, nelle proposte in discussione, di criticità finanziarie, anche alla luce del fatto che l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza da parte degli enti territoriali era stato, a suo tempo, finanziato con un apposito stanziamento di risorse.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'ulteriore accantonamento delle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso non ostativo sull'emendamento 4.1 (già 1.38), che è stato verificato positivamente.

Sulla proposta 5.0.1, esprime quindi un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione, che mette a disposizione della Commissione.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) preannuncia la presentazione, presso la Commissione di merito, di una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, che allo stato risulta improponibile.

Il vice ministro MISIANI concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3), mentre gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2) risultano improponibili.

Interviene per chiedere delucidazioni al riguardo il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), al quale risponde il PRESIDENTE.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)], 1.0.100/14 e 3.3 (testo 2). Sull'emendamento 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al comma 1, lettera *d*), il capoverso *1-quinquies* sia sostituito dal seguente: "*1-quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso *3-bis.2* sia sostituito dal seguente: "*3-bis.2*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso *7-bis* sia sostituito dal seguente: "*7-bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.". Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 2.3. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100, 4.1, 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

A rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.300 (già 3.0.20) e un parere di nulla osta

sull'emendamento 1.32.

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/13, 1.0.100/16 (testo 2), 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti ed approvata.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2, in tema di sostegno alla ricerca scientifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato per esigenze di carattere tecnico-contabile.

La RELATRICE, alla luce dell'avviso espresso dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma: "2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di

produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga i rilievi di carattere finanziario avanzati sul testo e sull'emendamento presentato.

Il vice ministro MISIANI formula, in relazione al testo, una valutazione di nulla osta condizionata alla soppressione dell'articolo 3 e delle lettere *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 5.

Sull'emendamento 1.0.1, nel concordare con la Commissione sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria e del divieto di emolumenti comunque denominati, segnala comunque la necessità di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

In assenza di ulteriori interventi, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b)* e *d)*.

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita nuovamente la predisposizione, da parte del Governo, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI assicura che provvederà a riportare la richiesta di sollecito alle amministrazioni competenti, anche in considerazione dell'importanza delle questioni affrontate dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4, 2.7, 2.23 e 2.24. Comportano maggiori oneri le proposte 2.15, 2.22 e 2.27. Occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 2.12, 2.14 e 2.14 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 che attribuisce ai comuni interessati dalle previsioni dell'articolo 2 il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, la quantità e la qualità dei rifiuti accidentalmente pescati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Per quanto riguarda l'emendamento 2.26, occorre valutarne la portata finanziaria, con riferimento alle risorse necessarie ad attuare gli interventi ivi previsti. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.30 che conferisce ai comuni la facoltà di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dalle imbarcazioni da pesca. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.6 e 3.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.3 che consente ai comuni delle isole minori di stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in favore dei commercianti e degli artigiani ai quali è vietata la distribuzione o la commercializzazione di prodotti di plastica monouso.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.3 interamente sostitutiva del comma 3 dell'articolo 5. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.1 che prevede la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del piano nazionale per lo sbarramento dei fiumi, con finanziamento annuale a carico della legge di bilancio. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.0.2. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.0.3 (testo 2) che introduce un credito di imposta in favore degli imprenditori ittici che acquistano prodotti ittici biodegradabili o compostabili. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11.0.1 recante disposizioni per la Laguna di Venezia. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 11.0.2 recante criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI, con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, esprime parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.4 e 2.7. Per quanto riguarda l'emendamento 2.23, rappresenta l'avviso contrario del Dipartimento delle finanze, mentre evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.24.

Concorda poi con la relatrice sulla onerosità degli emendamenti 2.15, 2.22 e 2.27.

In merito all'emendamento 2.12, formula una valutazione non ostativa, mentre esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 2.14 e 2.14 (testo 2).

Altresì, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2), mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 2.21 per inidoneità della copertura.

Dopo aver chiesto di accantonare l'esame dell'emendamento 2.21 (testo 2), esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.26 per mancanza di relazione tecnica e sull'emendamento 2.13 per incongruità della copertura.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di tenere accantonato l'esame degli emendamenti 2.13 (testo 2) e 2.14 (testo 2) per un approfondimento istruttorio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede quali siano le motivazioni alla base della contrarietà espressa sulle proposte 2.4, 2.24 e 2.15.

Il vice ministro MISIANI ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.24, mentre, per quanto riguarda la proposta 2.24, osserva che, ferma restando la necessità della relazione tecnica, la copertura è inidonea per assenza di sufficienti disponibilità sul Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto riguarda l'emendamento 2.15, concorda con la Commissione circa il fatto che la proposta determina maggiori oneri.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma sulla portata finanziaria dell'emendamento 2.4, rilevando la necessità di disporre di apposita relazione tecnica.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4, osservando come eventuali costi siano comunque coperti dal meccanismo tariffario, che comporterebbe, quindi, oneri non a carico delle finanze pubbliche, bensì dell'utenza. Peraltro, la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti potrebbe anche, con ogni probabilità, favorire il miglioramento dei costi di gestione, con benefici anche di carattere finanziario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.4 e 2.24, stante il fatto che l'avviso contrario trova motivazione nell'assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MISIANI esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 3.4 per assenza di relazione tecnica e inidoneità della copertura.

Concorda poi con la Commissione sulla necessità di acquisire la relazione tecnica anche in merito all'emendamento 3.6, che peraltro reca profili di onerosità, nonché sulla proposta 3.0.1.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come il disegno di legge in esame abbia un impianto positivo e condivisibile, in quanto la finalità del provvedimento consiste nel recupero e nella gestione dei rifiuti raccolti in mare.

Tuttavia, il disegno di legge è strutturato in termini di invarianza di oneri per la finanza pubblica, poiché gli eventuali costi trovano copertura attraverso rimodulazioni tariffarie. Ne deriva che ogni proposta emendativa, anche di carattere migliorativo, determina necessariamente un costo, con effetti sulla finanza pubblica.

Auspica un approfondimento su tale aspetto, anche per evitare che ogni miglioramento del disegno di legge venga scaricato sui cittadini attraverso il meccanismo tariffario. Peraltro, l'emendamento 3.6 contiene proposte di grande ragionevolezza.

Il vice ministro MISIANI fa presente che, ai fini della copertura di eventuali proposte emendative, si potrebbero utilizzare i fondi speciali accantonati presso il Ministero dell'ambiente.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) chiede di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 3.4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 4.3 per assenza di relazione tecnica, analogamente all'emendamento 5.3.

In merito all'emendamento 5.0.1, esprime un avviso contrario, in quanto determinerebbe un vincolo di finanziamento annuale a carico della legge di bilancio.

Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3), mentre concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.2 che, tra l'altro, presenta profili finanziari negativi in termini di riduzione delle entrate da canoni demaniali e profili di criticità legati al meccanismo dei trasferimenti finanziari alle regioni.

Rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 5.0.3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti articoli 10 e 11, il vice ministro MISIANI rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3, sulle quali sussiste comunque un avviso contrario del Dipartimento delle finanze.

Con riguardo all'emendamento 10.0.3 (testo 2), rappresenta la contrarietà del Dipartimento delle

finanze, mentre rileva che l'emendamento 10.0.6 comporta maggiori oneri.

In merito agli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica. Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Oltre agli emendamenti segnalati dalla relatrice, rappresenta la sussistenza di profili di criticità finanziaria circa gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.25, 2.28, 2.29, 2.0.1, 3.5, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno sospendere l'esame degli ulteriori emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, per consentire alla Commissione un adeguato approfondimento.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice GALLICCHIO propone quindi l'approvazione del seguente parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.30, 3.6, 3.0.1, 4.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 10.5, 10.0.3, 10.0.3 (testo 2), 10.0.6, 11.0.1 e 11.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1 (testo 2), 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.13 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.21 (testo 2), 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.100, 2.0.1, 3.1 (testo 2), 3.4, 3.5, 5.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 3), 5.0.3, 10.0.2, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota di approfondimento sui profili finanziari del disegno di legge.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ferma restando la condivisione del merito della proposta, sottolinea la necessità di adeguare il disegno di legge all'attuale contesto emergenziale, con inevitabile aggiornamento dei relativi costi finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, l'approfondimento istruttorio sul disegno di legge in esame e che permane al momento una criticità di carattere finanziario sull'articolo 5. Auspica pertanto che si riesca in tempi ravvicinati a risolvere i problemi ancora in essere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (n. 199)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa l'assenza di criticità di carattere finanziario.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal GOVERNO, propone l'approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 11,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 199**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere non ostativo.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la modifica dell'articolo 3 richiesta da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato lo scorso 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (n. 235)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame si articola nelle seguenti attività: sviluppo e acquisizione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (*radar*); supporto logistico decennale; gestione delle evoluzioni tecnologiche. Il costo complessivo del programma risulta pari a 200 milioni di euro e graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitoli 7421-27), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95,

della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico e per il 13,6 per cento al Ministero della difesa.

In considerazione della priorità del programma, la scheda tecnica precisa che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari" dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica viene altresì riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2030, avente carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI dà conferma della effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il loro utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016* (Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta

in votazione e approvata.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

Il vice ministro MISIANI avverte che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 novembre riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4 e 2.24. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, in base ai quali, per ciascun porto, deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati segnalati dal Governo i seguenti emendamenti: 2.10, secondo cui l'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente; 2.11 sull'identificazione delle strutture di raccolta e sull'ambientalizzazione paesaggistica; 2.25 che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria; 2.28 (identico al 2.29), che rimette ad appositi decreti interministeriali la disciplina di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati; 2.0.1 sugli oneri di informazione degli imprenditori ittici da parte delle autorità portuali. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.13 (testo 2). Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.14 (testo 2). Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.18 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Su segnalazione del Governo, è stato accantonato l'emendamento 3.5, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di due milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché le opportune modalità di intervento. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli

emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, su segnalazione del Governo sono stati accantonate le proposte: 10.0.2 recante disposizioni sui contenitori di prodotti ittici; 10.0.4 (identico al 10.0.5) recante norme sul contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.2 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni sulla proposta 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte emendative segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, per quanto riguarda le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulla proposta 4.1, in quanto foriera di maggiori oneri.

Sull'emendamento 4.0.1 rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la sussistenza di criticità in ordine alla tipologia di copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 5.0.1, nonché sull'emendamento 5.1 non segnalato dalla relatrice.

Concorda infine con la valutazione non ostativa sull'emendamento 3.1.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come le proposte emendative presentate dal Gruppo della Lega siano finalizzate a rendere più incisivo il disegno di legge, accompagnando l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'epidemia con la previsione di sussidi e riconoscimenti in favore di quei soggetti che tuttora si trovano a svolgere un ruolo attivo nel contrasto all'emergenza pandemica.

Il presidente [PESCO](#) concorda, per quanto riguarda il merito, con lo spirito alla base di alcune proposte emendative, segnalando, relativamente al tema dei messaggi promozionali trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'emendamento 5.1, la necessità di individuare quali siano gli spazi di manovra consentiti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta l'opportunità di un supplemento di riflessione, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero e del Presidente.

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dei precedenti pareri, fa presente che sull'emendamento 4.1 è possibile accogliere la richiesta della Commissione di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 5.1.

Alla luce delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1. Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1. L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ne rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, il Governo ha consegnato la relazione tecnica negativamente verificata sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, il Governo ha messo a disposizione una nota istruttoria in cui si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore **PICHELLO FRATIN** (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2), che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, oltre che della proposta 3.4 che amplia di due membri la composizione del medesimo Comitato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che si è in attesa di acquisire dal Ministero competente gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri

disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei

disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI avverte che sul provvedimento in titolo si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI ricorda di aver messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si manifesta la necessità di acquisire l'aggiornamento della

relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è stata trasmessa dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (n. 228)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto di competenza, posto che, ai sensi degli articoli 4 e 6-8, è previsto il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche - che viene ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" - dal Coni al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), chiede conferma che il suddetto Dipartimento per lo sport possa svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute Spa, stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2019 (legge di bilancio 2020) e premesso che la società Sport e Salute Spa rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, richiede elementi informativi utili a confermare che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere.

Con riguardo poi alle attività di certificazione previste dall'articolo 15, chiede conferma che il Dipartimento per lo sport possa provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 16, chiede conferma che le Federazioni sportive nazionali - in quanto

rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - possano svolgere, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, i controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto risulta privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo al funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); al funzionamento della Commissione esaminatrice, i cui componenti operano tutti a titolo gratuito; agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.
In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([n. 227](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che, al momento, l'atto è privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione), prende atto del carattere procedurale delle norme ivi contenute, nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo (articolo 9). Evidenzia, altresì, che le norme recate dal suddetto articolo 4 perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì (comma 2, ultimo periodo) che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di finanziamento pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

Per quanto di competenza, richiede elementi informativi utili a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea in materia.

Sulle altre disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per approfondimenti ulteriori, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, rappresenta la necessità di verificare con attenzione, anche alla luce dell'esame presso le Commissioni di merito, l'impatto finanziario del provvedimento, con particolare attenzione ai riflessi che deriveranno sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando recenti episodi di maltrattamento sui bambini da parte di alcune maestre di scuola materna nella provincia di Torino, rappresenta al Governo e alla maggioranza la necessità di individuare un punto di sintesi sul tema della videosorveglianza negli istituti scolastici e nelle strutture di ricovero e di cura, partendo dal disegno di legge n. 897 di cui è relatore in questa Commissione.

Peraltro, l'emergenza epidemiologica rende ancora più attuale l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli quali i bambini e le persone anziane, senza dimenticare, d'altra parte, che la predisposizione di strumenti di videosorveglianza rappresenterebbe una forma di garanzia anche per gli insegnanti e per il personale sanitario.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire il tema sollevato dal senatore Zuliani, anche in base all'*iter* del disegno di legge n. 897 presso la Commissione di merito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire conferma del fatto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 14 dell'Accordo si tenga in Tunisia, come sembrerebbe risultare dalla relazione tecnica, il che sarebbe conforme alla modulazione annuale degli oneri configurata dall'articolo 3 del disegno di legge. Sempre in relazione al medesimo articolo 3, appare opportuno configurare gli oneri come previsione di spesa e aggiornare la decorrenza degli oneri stessi e della relativa copertura al triennio 2021-2023.

Infine, con riguardo all'articolo 9 dell'Accordo, in materia fiscale e doganale, si richiedono elementi istruttori adeguati a garantire l'assenza di effetti negativi per il gettito tributario dello Stato italiano.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria, recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art.3 (Copertura finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento, al bilancio triennale 2021-2023.

Occorre valutare altresì l'esigenza, al comma 1 del suddetto articolo 3, di distinguere gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa rispetto a quelli da formulare come previsione di spesa, con particolare riguardo agli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo, rispetto ai quali le tabelle inserite nella relazione tecnica sembrano configurare, in tutto o in parte, oneri non comprimibili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Con specifico riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, chiede di chiarire, ai fini della decorrenza e della modulazione temporale degli oneri, quando e dove sarà convocata la prima riunione, nel presupposto che, di regola, si terrà una riunione all'anno.

Il vice ministro MISIANI consegna alla Commissione una nota recante riscontro ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal

Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Poiché non vi sono richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

(1954) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma, con riguardo all'articolo 3 del provvedimento in titolo, l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) formula, alla luce del chiarimento fornito dal Governo, una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(1583) *Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli*
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli incentivi previsti all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 6-ter", lettera d), e dal sostegno e stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta alle richieste del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1955) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. Al riguardo, occorre valutare quindi l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il vice ministro MISIANI conferma, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, l'applicazione della fattispecie concernente i cosiddetti "provvedimenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente relatore **PESCO** (*M5S*), alla luce del riscontro dato dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta, messa ai voti, risulta approvata.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.2, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta in questione attiene alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari; esso risulta in parte analogo all'emendamento 1.0.1 sul quale questa Commissione ha espresso una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 3 novembre. Al riguardo, appare necessario verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Il vice ministro MISIANI, con riguardo all'emendamento in esame, ritiene necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica la quale assicuri che la prevista attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine alla modifica del regolamento delle Commissioni uniche nazionali, rinvia alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Segnala infine l'esigenza di riformulare il comma 3 nella seguente versione: "dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire l'approfondimento degli elementi forniti dal Governo, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, nella seduta del 12 gennaio, è stato accantonato l'esame dell'emendamento 5.1, segnalato dal Governo, volto ad assicurare adeguati spazi, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, di temi connessi alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce l'esigenza, prima di concludere l'esame, di effettuare le opportune verifiche presso la Commissione in sede referente, anche in relazione al disegno di legge congiunto al provvedimento in titolo, da cui potrebbero emergere elementi rilevanti per i profili di competenza della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire le verifiche richieste, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi lo scorso 8 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte

1.2, 1.3 e 1.4 che estendono l'esonero da responsabilità del professionista per la scadenza dei termini relativi anche a settori diversi dalla pubblica amministrazione.

Occorre valutare, poi, gli effetti della proposta 1.7 che elimina l'obbligo degli adempimenti il giorno successivo a quello del termine del periodo di sospensione per far decorrere da tale giorno i termini sospesi.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.11, che disciplina la sospensione dei termini tributari, previdenziali e assistenziali, nonché di quelli processuali, nel caso di contagio o quarantena da Covid-19 del professionista.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.10, che intervengono sull'ambito applicativo del provvedimento, con particolare riguardo all'ampiezza della nozione di "infortunio".

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 3.3 e 3.5, in ordine alla possibile estensione della portata operativa del provvedimento.

Devono altresì valutarsi, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.2 e 6.3, volte ad ampliare, da punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione delle misure.

Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 7.0.4, con particolare riguardo alla sua applicazione "ad ogni effetto di legge".

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 11.0.1, recante un'articolata disciplina speciale della sospensione dei termini per eventi correlati alla pandemia da Covid-19.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi in data 8 gennaio 2021.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta ai rilievi formulati dal relatore sugli ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) illustra l'ulteriore emendamento 3.1 (testo 3), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutarne, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria, in quanto, oltre a incrementare i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, ne riduce la durata in carica, precisando altresì che il supporto tecnico-amministrativo ai due Comitati (promotore e scientifico) sarà assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se il Governo sia in grado di dare le risposte sui quesiti posti dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di ricevere elementi istruttori dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 230)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 2, recante la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, che occorre ribadire che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di siffatte clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Sull'articolo 9, in tema di riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, posto che al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sono affidate funzioni ispettive, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., e che si prevedono norme dirette ad assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per lo svolgimento di tale attività e assicurazioni che ad essa il Dipartimento potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente tramite rimodulazione delle stesse.

Con riguardo all'articolo 11, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche, atteso che la nuova formulazione proposta al comma 1 potrebbe produrre effetti negativi sul gettito, in termini di mera cassa, in quanto l'esclusione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento va ad incidere sull'anticipazione del pagamento del debito di imposta che si calcola sul reddito d'impresa, appare necessario un approfondimento istruttorio volto ad escludere riflessi onerosi in termini di cassa e comunque conseguenze pregiudizievoli in ordine all'accertamento del debito di imposta in relazione alla funzione svolta dal meccanismo della ritenuta d'acconto. Qualora risulti confermato l'intento di riproporre la disciplina vigente si valuti l'opportunità di una migliore formulazione della proposta normativa in commento tale da poter escludere che alla stessa si possa riconoscere portata innovativa.

In relazione all'articolo 20, andrebbe chiarito se l'obbligo, previsto dal comma 1 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali, di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sia riproduttivo di una norma già esistente (che non sembra essere presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52), atteso che in caso contrario vi potrebbero essere nuovi oneri nelle ipotesi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 30, in materia di formazione dei giovani atleti, si rappresenta che la disposizione in esame sembra avere una portata innovativa rispetto alla legislazione vigente: atteso che al contratto di apprendistato sono correlate agevolazioni contributive, andrebbero valutati gli effetti sul gettito contributivo, che potrebbe subire una contrazione rispetto a quanto si verificherebbe a legislazione vigente.

In merito all'articolo 34, in tema di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi, andrebbero valutati gli eventuali oneri ascrivibili ai nuovi o maggiori premi dovuti dalle società o associazioni sportive appartenenti alle pubbliche amministrazioni (ad esempio, quelle legate alle forze armate o alle forze dell'ordine), atteso che, mentre i versamenti assicurativi costituiscono di per sé una partita di giro per il Conto economico delle pubbliche amministrazioni nel suo complesso, i correlati trattamenti incidono sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli articoli 33, in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi, e 35, in tema di trattamento pensionistico, si conviene in linea di massima con l'asserzione della relazione tecnica sull'effetto positivo per le casse dell'INPS derivante dall'emersione contributiva del settore

dilettantistico, preso atto che viene fornito - conformemente alla vigente normativa contabile, vertendosi in materia previdenziale - il quadro decennale degli effetti delle misure, determinati individuando, a livello metodologico, tre gruppi di assicurati. Ai fini della corretta quantificazione degli effetti finanziari, si richiedono tuttavia ulteriori elementi informativi circa gli equilibri finanziari complessivi a lungo termine correlati alle contribuzioni e ai trattamenti dei soggetti in questione, considerando l'evoluzione dei loro redditi e i rapporti a regime fra numero di lavoratori e di pensionati: al riguardo, si rinvia specificamente agli ampi rilievi contenuti nel dossier dei Servizi del bilancio. In relazione all'articolo 36, recante disposizioni sul trattamento tributario del lavoro sportivo, con riguardo al comma 1, rappresenta la necessità - alla luce di quella che si presenta come una estensione soggettiva dell'ambito riconducibile al regime di tassazione separata - di svolgere un approfondimento al fine di escludere un eventuale minor gettito derivante dall'applicazione della nuova normativa rispetto a quella vigente; effetti che, in caso di portata innovativa delle disposizioni in commento, potrebbero derivare dalle differenti modalità di determinazione dell'aliquota applicabile nell'ambito del regime di tassazione separata.

Sul comma 3 del medesimo articolo, in tema di assoggettamento ad IVA del trasferimento di atleti in quanto cessione di contratto, atteso che la novella specifica che l'applicazione dell'IVA debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari, si chiede di sapere se tale specificazione possa modificare il gettito atteso a legislazione vigente, in considerazione anche dei diversi coefficienti forfetari - previsti in caso di opzione per il regime di tassazione forfetario da parte degli enti del terzo settore - applicabili su diversi scaglioni di valore delle attività differenziate tra attività di prestazioni di servizi ed altre attività.

Con riguardo all'articolo 37, sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, andrebbero illustrati, in termini di gettito contributivo e di prestazioni pensionistiche, perlomeno per il decennio previsto dalla vigente normativa contabile, gli effetti delle disposizioni, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria.

In merito all'articolo 39, in tema di Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva comunque, da un lato, che è ormai esaurita la possibilità di utilizzare le risorse relative al 2020, e, dall'altro, che andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziare rispetto alle molteplici finalità previste. Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità di alcune finalità con un finanziamento solo biennale e non permanente: ad esempio quelle per reclutamento e formazione e quelle per tutele assicurative e assistenziali.

In relazione all'articolo 42, sull'assistenza nelle attività motorie e sportive, in relazione all'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui al comma 6, ne andrebbe valutato l'impatto sugli impianti sportivi scolastici; atteso che attualmente l'obbligo di detenere un presidio di primo soccorso è previsto in relazione a ogni plesso scolastico, andrebbe chiarito se la norma in esame determinerà un obbligo per ogni singola palestra, con corrispondente aggravio finanziario a carico delle istituzioni scolastiche. Per quanto concerne gli articoli 43, 44 e 45, che provvedono all'istituzione di sezioni separate dei gruppi sportivi della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto che solo per la Polizia penitenziaria la relazione tecnica fornisce elementi di dettaglio sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sulle risorse disponibili per i gruppi sportivi "Fiamme oro" e "Fiamme rosse". Inoltre, considerando che gli oneri di cui si discorre sono perlopiù riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge di contabilità, ossia di adeguamento al fabbisogno, andrebbero offerte rassicurazioni in merito alla circostanza che le dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente risultino adeguate anche a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili alle speciali esigenze che sorgeranno per i nuovi gruppi di atleti paralimpici, come ad esempio riguardo alle attrezzature. Sulle norme concernenti il reclutamento, andrebbe data conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti nelle discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le facoltà assunzionali effettivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia penitenziaria,

della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riguardo agli articoli 47 e 48, recanti l'istituzione di Gruppi paralimpici sportivi della Difesa e delle Fiamme Gialle, andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti di discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le risorse assunzionali complessivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti, i quali dovranno conseguentemente essere "compressi" per le annualità del prossimo triennio 2021/2023 al fine di consentire i reclutamenti in parola. Discorso analogo vale poi per quanto concerne alla copertura dei conseguenti fabbisogni di spesa di funzionamento, attesi per il pagamento delle missioni e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale, nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti necessari, per cui andrebbe assicurato che le relative dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente distintamente, per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza risultino adeguate anche a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi riconducibili alla istituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e della Sezione "paralimpica Fiamme Gialle".

Con specifico riguardo agli articoli 46 e 49, concernenti le spese di funzionamento degli istituendi gruppi sportivi, rispettivamente, dei corpi civili e di quelli militari, in relazione alla quota di risorse finanziarie che affluiscono ai gruppi sportivi in relazione ai contributi all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei contributi ricevuti negli ultimi anni e di quelli che si prevede affluiranno in futuro dalle risorse riferibili alla norma richiamata. Anche sulle fonti di finanziamento straordinarie aggiuntive, andrebbe richiesto il quadro di sintesi dei contributi ricevuti dai gruppi sportivi in questione negli ultimi anni.

In relazione all'articolo 51, recante norme transitorie, con specifico riferimento alla lettera *b*) del comma 2, che fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, occorre chiarire, al fine di escludere effetti di minor gettito, se possono escludersi oneri in termini di minor gettito qualora la platea di soggetti ora rientranti tra i prestatori di lavoro autonomo sia la medesima di quella definita dalle disposizioni vigenti. Appare opportuno un chiarimento sul punto.

Per ulteriori chiarimenti, rinvia al dossier n. 186 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([n. 227](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere sull'atto in titolo, attenda le valutazioni delle Commissioni riunite Istruzione e Lavori Pubblici, confermando altresì l'opportunità di predisporre un testo a fronte tra le disposizioni vigenti e le modifiche che il Governo intende apportare.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle richieste avanzate dalla senatrice Faggi, evidenziando la necessità di approfondimenti istruttori per tutti gli atti del Governo all'esame della

Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. - *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. - *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. - *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta necessari a proseguire l'esame del provvedimento.

Dopo alcuni ragguagli forniti dal vice ministro MISIANI sullo stato della documentazione istruttoria, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame, anche al fine di consentire le opportune interlocuzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 377 (ant.) del 03/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021
377ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il senatore **CALANDRINI** (Fdl) fa presente che nella giornata di ieri, presso la Commissione giustizia, è stata sollecitata l'espressione del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo, nonché sul testo unificato dei disegni di legge 1438 e connessi in materia di magistratura onoraria.

Ritiene quindi opportuno accelerare nella predisposizione dei relativi pareri, in modo da consentire alla Commissione di merito di poter procedere nell'esame dei suddetti provvedimenti.

Il presidente **PESCO** comunica di essere al corrente di tale sollecito e rileva, con rammarico, come il Presidente della Commissione giustizia abbia irrispettamente rilasciato un comunicato stampa polemico nei confronti dell'intera Commissione bilancio.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se vi siano elementi istruttori sul disegno di legge 1474, ricordando che lo scorso 9 dicembre è stata richiesta formalmente la relazione tecnica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato nella quale si rappresentano elementi di criticità sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il **PRESIDENTE** chiede al rappresentante del Governo se siano pervenuti elementi istruttori sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, ricordando che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica lo scorso 13 gennaio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE avverte che si è in attesa di acquisire elementi integrativi della relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658-A) Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione istruzione ha introdotto la clausola di invarianza finanziaria richiesta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 13 gennaio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il senatore **DAMIANI** (FIBP-UDC), in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante alcune proposte modificative al cui recepimento è subordinata la valutazione di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che era rimasto sospeso l'esame dell'emendamento 1.0.2 riguardante la vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.0.2, ritenendo necessaria un'apposita relazione tecnica che assicuri che l'attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specificando altresì su quali capitoli di bilancio sia possibile imputare la relativa spesa.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.2.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

(1894) *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) rammenta che era rimasta sospesa la valutazione dell'emendamento 5.1, in materia di obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo.

La rappresentante del Governo esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 5.1.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta, che viene approvato dalla Commissione.

(2077) *Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in*

materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) chiede al Governo se siano pervenuti gli elementi di risposta richiesti sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE avverte che si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra l'ulteriore emendamento 1.9 (testo 4), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta, la quale aggiunge un comma che autorizza il personale sanitario al trasporto, anche con mezzi propri, dei rifiuti speciali ospedalieri prodotti dall'operazione di vaccinazione, mediante contenitori forniti dall'Amministrazione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede una revisione del parere reso nella seduta di ieri in merito all'emendamento 3.0.12, dal momento che, presso la Commissione di merito, sono state avviate interlocuzioni con il Governo per predisporre una riformulazione della proposta emendativa utile a superarne le criticità di ordine finanziario.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.9 (testo 4), mentre mette a disposizione della Commissione una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.0.12 richiamato dalla senatrice Rivolta.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.9 (testo 4) riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

A rettifica al parere reso nella seduta di ieri, sull'emendamento 3.0.12 il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso "Art. 3-bis":

"Art. 3-bis

1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per

cui l'incarico è retribuito."."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Relativamente all'emendamento 3.0.12, il presidente [PESCO](#) avverte che si procederà anche alla rettifica del parere reso nella seduta di ieri per l'Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 243](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 244](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 245](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 246](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che si procederà all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi in titolo, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece espresso in riferimento a ogni singolo schema.

Conviene la Commissione.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il Governo ha presentato quattro distinti schemi di decreti di riparto, uno per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata alla categoria relativa all'Edilizia scolastica, per la quale - come precisato dalla relazione illustrativa - non sono state presentate istanze per l'anno 2019 (analogamente agli anni passati) in quanto le relative risorse, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, con la conseguenza che la procedura di assegnazione delle risorse viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio. Fa presente che le risorse complessivamente ripartite per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2019 sono pari a 48,21 milioni di euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 197,7 milioni euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la

destinazione ad altre finalità, per un totale di circa 149 milioni di euro.

Al riguardo ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 è stata introdotta la previsione dell'obbligo per il Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari nel caso in cui venga disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale osserva che è più volte intervenuta la Corte dei Conti, sottolineando come la distrazione - sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio - della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato, nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985, rappresenta un grave *vulnus* all'istituto, in quanto questo trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini. Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha statuito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, rileva che le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Rispetto all'importo spettante allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, fa presente che lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2019, è pari a circa 59,9 milioni (iscritti sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Tale importo viene versato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 224 «Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato), ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse. Dall'importo versato vengono poi detratte le somme da assegnare all'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo (-11,99 milioni di euro), ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014, che prevede appunto che i mezzi finanziari a disposizione della predetta Agenzia siano costituiti anche da una quota del 20 per cento della quota a diretta gestione statale dell'otto per mille. Considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (rimborsi e restituzioni), la somma complessiva da ripartire per l'anno 2019 relativa alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è pari a 48.213.870 euro.

Il piano di riparto delle risorse 2019, contenuto negli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. In sede di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale per l'anno 2019, l'importo di 48.213.870 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 9.642,74 milioni di euro.

Tuttavia, poiché all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie "Conservazione dei beni culturali" e "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma attribuita per il 2019, l'importo residuo di 1.458.120 euro (derivate per 632.424 euro dalla categoria Conservazione dei beni culturali e per 825.696 euro dalla categoria assistenza ai rifugiati) è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie ("Fame nel mondo", "Calamità naturali" ed "Edilizia scolastica"), determinando per ognuna di esse un incremento di 486.040 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 10.128.814 euro. Ai fini della ripartizione delle somme assegnate a ciascuna categoria tra gli interventi ammissibili al beneficio, osserva che sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n.

243); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 244); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 245); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 246).

Come già detto, rileva che non è stato presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del quinto delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica in quanto, per tale categoria, le risorse sono trasferite direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale spetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, la gestione degli interventi relativi a tale categoria. Come indicato nel preambolo degli schemi di DPCM in esame, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2019 rileva che sono pervenute 262 domande, di cui: 119 per la fame nel mondo, di cui 109 ammesse alla valutazione tecnica; 46 per calamità naturali, di cui 41 ammesse alla valutazione tecnica; 41 per conservazione beni culturali, di cui 35 ammesse alla valutazione tecnica; 56 per assistenza ai rifugiati, di cui 23 ammesse alla valutazione tecnica. Delle 262 istanze pervenute, osserva che 54 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per cui sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 208 progetti. Ai fini della ripartizione, segnala che sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Nel complesso, osserva che le istanze ammesse al finanziamento sono risultate pari a 101, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 38,5 per cento. Nel dettaglio, si tratta di: 45 istanze, per un importo di euro 10.128.814, per interventi relativi alla Fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/ domande presentate) pari al 37,8 per cento; 8 istanze, per un importo di euro 10.128.814, per interventi relativi alle Calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 17,4 per cento; 29 istanze, per un importo di euro 8.818.077, per interventi relativi all'Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, con una percentuale di ammissione pari al 70,7 per cento; 19 istanze, per un importo di euro 9.010.350, per interventi relativi alla Conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 33,9 per cento. Segnala inoltre che risultano inseriti nelle graduatorie delle quattro categorie anche alcuni progetti che, pur considerati inizialmente idonei al finanziamento, sono stati poi esclusi dal procedimento di ripartizione, in quanto risultanti già destinatari del contributo nei due anni precedenti.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia alla documentazione predisposta dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 382 (pom.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021
382ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894 e 1861-A) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ad altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

In relazione all'emendamento 2.200, chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, dopo aver espresso sul testo un avviso conforme alla Commissione, conferma l'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 2.200, precisando al riguardo che il comma oggetto di soppressione reca una procedura contabile che sarà inserita nel decreto attuativo previsto dal successivo comma 4.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esprime, inoltre, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.200."

La Commissione approva.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che andrebbero acquisite rassicurazioni circa la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 2 e degli eventuali ampliamenti dell'istituto del gratuito patrocinio. Rileva che, in materia di negoziazione assistita, interviene anche un altro disegno di legge del Governo all'esame, in prima lettura, della Camera dei deputati (A.C. 1881): al riguardo, preme sottolineare come appaiano da un punto di vista metodologico, non opportune le osservazioni della relazione tecnica sugli effetti derivanti dalle modifiche alle materie soggette alla negoziazione assistita. Infatti, il disegno di legge delega in esame, nella parte di modifica della procedura di negoziazione assistita, non determina direttamente effetti sul patrocinio a spese dello Stato e, d'altra parte, l'altra proposta normativa all'esame della Camera potrebbe essere modificata o potrebbe non essere approvata dal Parlamento.

In relazione alla maggiorazione dei compensi degli avvocati prevista dal comma 1, lettera *h*), n. 4, sebbene la relazione tecnica assicuri che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, sarebbe comunque opportuno specificare l'esclusione degli avvocati delle amministrazioni pubbliche nel criterio direttivo di delega che, invece, al momento, non prevede tale esclusione. Sarebbe altresì opportuno acquisire un aggiornamento della Tabella A della relazione tecnica, con dati riferibili possibilmente al triennio 2018/2020 o almeno al triennio 2017/2019, nonché una stima aggiornata al 2019 dei dati inerenti alla Tabella B, recante la stima delle controversie escluse dalla mediazione obbligatoria e relative al caso di patrocinio a spese dello Stato. Osserva inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sull'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione, di cui alla lettera *c*) del comma 1. Appare, quindi, necessario acquisire dati numerici in proposito e una valutazione dell'onere che ne deriverà per il patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto riguarda gli articoli 8, in materia di processo di esecuzione, e 10, in materia di scioglimento delle comunioni, appare opportuno, con riferimento alle spese relative ai professionisti, che il Governo confermi che tali spese, anche nel caso di ammissione di una parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, saranno ripartite tra gli altri partecipanti alle medesime procedure, escludendo oneri a carico dello Stato in relazione alle spese suddette. Sempre con riferimento all'articolo 10, in materia di scioglimento delle comunioni, si chiede conferma del fatto che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato siano riferibili ad una platea esigua e che tali oneri troveranno compensazione con i risparmi relativi alla riduzione delle spese di giustizia derivanti dall'effetto deflattivo del contenzioso giudiziario.

In relazione all'articolo 12, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi a conferma che dall'implementazione delle soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della posta elettronica certificata (PEC), nonché dalle nuove modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in cui sono previste specifiche sanzioni in favore della Cassa delle ammende, il Governo dovrebbe assicurare che la pubblica amministrazione sia in grado di trasmettere le informazioni scritte entro il termine che sarà stabilito dal decreto delegato, comunque non superiore a sessanta giorni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 212 del Servizio del bilancio

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto delle questioni poste dal relatore, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ([n. 247](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ricorda che nella seduta del 10 marzo è già stata illustrata una proposta di parere, sulla quale il Governo si è pronunciato in senso conforme.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel rilevare che la proposta del relatore recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - *Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) MIRABELLI ed altri. - *Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) BALBONI ed altri. - *Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) ROMEO ed altri. - *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Il presidente [PESCO](#) chiede alla rappresentante del Governo se risultano già disponibili elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento, in relazione al quale ricorda che la Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) si unisce alla sollecitazione del Presidente, fornendo ragguagli sull'andamento dell'esame presso la Commissione in sede referente.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è ancora in attesa di elementi integrativi da parte dell'Amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 18 marzo, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.2. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 196 (pom.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri; in quella sede è stato definito il programma dell'indagine conoscitiva sulla verifica dello stato di conservazione e sulla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità e si è convenuto di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1658, recante la Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano, il seguito della discussione dei disegni di legge n. 57 e 1375 recante la disciplina della professione di geometra, nonché la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1977, recante Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi. Si è inoltre convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sulle misure di sostegno al settore dello spettacolo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte poi che è assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 1894, già approvato dalla Camera dei deputati, recante Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, che la Commissione affari costituzionali discute in sede redigente. Propone quindi di esaminarlo in una seduta della prossima settimana.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta ieri in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il presidente dell'INPS, dottor Pasquale Tridico, ha consegnato una documentazione sul *welfare* dei lavoratori dello spettacolo, che sarà resa

disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 197 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa, con collegamento in videoconferenza, verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle problematiche del trasporto pubblico collettivo connesse alla mobilità di studenti e alunni delle scuole di ogni ordine e grado, alla luce dell'emergenza epidemiologica Covid-19

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro Paola DE MICHELI svolge il suo intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Bianca Laura [GRANATO](#) (M5S), [MOLES](#) (FIBP-UDC), Maria Alessandra [GALLONE](#) (FIBP-UDC), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), Orietta [VANIN](#) (M5S), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), Valeria

[ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) e il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI).

Risponde il ministro Paola DE MICHELI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

PER UNA PRECISAZIONE IN MERITO ALL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DE MICHELI

Con riferimento all'audizione del ministro Paola De Micheli appena conclusa, il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) precisa che i quesiti da lui rivolti al Ministro si fondavano su dichiarazioni rese agli organi di stampa, il 16 ed il 29 ottobre scorsi, dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico (CTS), Agostino Miozzo. Nel dettaglio, nella prima delle due interviste egli si dichiarava convinto che a scuola i ragazzi fossero sicuri e che per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici non bisognasse sospendere le lezioni in presenza, bensì aumentare il servizio di trasporto, anche ricorrendo a mezzi fermi per il crollo del turismo. Tredici giorni dopo, permanendo nell'incarico di coordinatore del CTS, a una domanda simile rispondeva di aver chiesto sin dal 18 aprile di attuare ogni misura per ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico e che non si è fatto abbastanza in risposta a tali richieste, reiterate per ben 20 volte come testimoniato dai verbali, che sollecitavano, altresì, la definizione di un nuovo concetto di mobilità.

Interviene anche il senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC) segnalando l'erronea interpretazione, a suo giudizio, da parte del Ministro, del suo quesito inerente alcune somme stanziare, tra cui i citati 300 milioni di euro: al riguardo, infatti, il suo quesito non concerneva la disponibilità di cassa delle risorse in questione, bensì i tempi di ripartizione delle medesime, assai tardivi. Osserva inoltre che il quesito della senatrice Gallone in merito alla ricognizione del trasporto privato è rimasto senza risposta.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che chiederà al Ministro i dati sollecitati negli interventi svolti durante l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - stando alla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare. E' altresì previsto che, in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati, sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Con riferimento ai profili di specifico interesse della Commissione, segnala quindi l'articolo 2, a norma del quale, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono delegare

l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006, al fine di sostenere la ricerca scientifica. La facoltà è peraltro riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni. L'articolo 5 rimette invece alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. L'articolo 6, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 21 ottobre si era convenuto di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, sull'adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco in Venezia, con specifico riferimento al progetto per la protezione dell'isola di Piazza San Marco dalle maree fino a 110 cm. Comunica che la senatrice Vanin propone di svolgere alcune audizioni informali in merito a tale affare, che sottopone alla valutazione della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta di audizioni formulata dalla senatrice Vanin.

Quanto al prospettato sopralluogo a Venezia, connesso alla procedura di cui si è appena detto, il [PRESIDENTE](#) propone di chiedere l'autorizzazione a svolgerlo il prossimo 4 dicembre, data in cui la delegazione della Commissione potrebbe presenziare anche a un evento per il quale è pervenuto un apposito invito, compatibilmente con le limitazioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; riterrebbe comunque opportuno attendere qualche tempo prima di richiedere tale autorizzazione, al fine di attendere la definizione, nei prossimi giorni, delle limitazioni in questione.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce, infine, in merito alla proposta della senatrice Corrado, relatrice sull'affare assegnato in sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati (n. 566), di integrare il relativo programma di audizioni informali con ulteriori due audizioni.

Anche su tale proposta concorda la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI

PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare alle ore 12,30, con il medesimo ordine del giorno, la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 14,45, e di anticipare alle ore 13 la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata per domani, 4 novembre, alle ore 14.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 198 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
198ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[VERDUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus,
Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri;
Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una
osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone di esprimersi, per quanto di competenza,
favorevolmente.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che nel parere occorra segnalare l'opportunità di istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. Occorrerebbe inoltre prevedere un indennizzo da parte dello Stato per chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Infine, ritiene che nel parere si dovrebbe sollecitare la Commissione di merito a prevedere l'erogazione di un assegno *una tantum*, che non concorre alla formazione del reddito e nella misura di 100.000 euro, ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro,

genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro, qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti su cui gravava il carico della famiglia. Chiede quindi alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con tali osservazioni, che riprendono alcuni contenuti del disegno di legge n. 1861, presentato dal suo Gruppo, la cui discussione è congiunta a quella del disegno di legge in esame; anticipa comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone una breve sospensione per valutare la richiesta della senatrice Saponara.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 12,55.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ringrazia in primo luogo la senatrice Saponara per il suo contributo; presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato; l'osservazione riprende il primo dei rilievi formulati dalla senatrice Saponara, l'unico - a suo giudizio - riconducibile alle competenze della Commissione, a differenza dei restanti rilievi, pur condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo, emanato subito dopo l'adozione del decreto del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante misure restrittive in alcuni settori economici.

L'articolo 2 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva al fine di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020. Le relative risorse - che sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo Sport - sono destinate all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche in questione. I criteri di ripartizione sono stabiliti con provvedimento del Capo del medesimo Dipartimento, che dispone anche la loro erogazione.

L'articolo 5, comma 1, incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato

alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19.

L'articolo 5, comma 3, incrementa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 con una dotazione iniziale di 171,5 milioni per il 2020, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché al ristoro delle perdite derivanti - inizialmente - dal solo annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. La disposizione del decreto-legge n. 34 stabilisce che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, siano stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Successivamente, con il decreto-legge n. 104 del 2020, la dotazione iniziale del Fondo è stata incrementata di 60 milioni e sono state ampliate le possibilità di utilizzo dello stesso, stabilendo che le risorse possono essere destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

L'articolo 5, comma 4, prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 - data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 - al 31 gennaio 2021 - nuovo termine finale di vigenza dello stato di emergenza, come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020. Dà quindi conto dei termini e delle modalità per presentare l'istanza di rimborso. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o all'emissione di un *voucher* di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione; l'emissione dei *voucher* assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come indicate nella tabella allegata al provvedimento in esame. Si tratta tra l'altro dei settori dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi. L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 15 riconoscono un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa a una precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro. Tra le categorie interessate vi sono anche i lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all'INPS entro il 30 novembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità in questione, così come quella precedente, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi; sono inoltre disciplinati i divieti di cumulo concernenti la nuova indennità.

L'articolo 17 prevede - nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli

enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. Il presente articolo, inoltre, reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'indennità già prevista per il mese di giugno 2020 per le medesime categorie di collaboratori. Ricorda, più in generale, che un'indennità, pari a 600 euro, è stata riconosciuta per il mese di marzo 2020 - per un ambito di categorie più limitato rispetto a quello summenzionato - e per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 - per un ambito di categorie identico a quello di cui all'articolo 17 del provvedimento d'urgenza in esame.

L'articolo 21 incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando le risorse all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali, per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che "dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 *personal computer* e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi." Le suddette risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

Passa quindi a illustrare il comma 1 dell'articolo 22, con il quale si modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici - anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza - e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro per il 2020. Il comma 1 inoltre, incrementa da 1,5 a 4 milioni di euro (per il 2020) un'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo.

Conclude sottolineando l'importanza del provvedimento d'urgenza in titolo per la gravità dell'emergenza epidemiologica in atto e per la tenuta sociale del Paese e auspicando che sul parere che egli si riserva di formulare si possa raggiungere la più ampia convergenza possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione un elenco di audizioni da svolgere nell'ambito del ciclo di audizioni informali sulle misure a sostegno del settore dello spettacolo per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che, nella seduta di mercoledì 28 ottobre, si era convenuto di svolgere. Gli elementi che emergeranno da tali audizioni potranno essere valorizzati anche ai fini dell'espressione del parere sul disegno di legge n. 1994. Dopo aver ricordato l'ampilissimo ciclo di audizioni svolte tra giugno e luglio scorso, che ha coinvolto numerosissimi rappresentanti del settore dello spettacolo, e la copiosa documentazione così acquisita, invita a limitare le eventuali richieste di ulteriori audizioni.

Si apre un dibattito nel quale intervengono la senatrice [BORGONZONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) che chiede di avviare tempestivamente il ciclo di audizioni e segnala le numerose documentazioni che molti operatori del settore stanno già inviando, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) che si unisce nel chiedere di avviare il prima possibile le audizioni anche al fine dell'espressione in tempo utile del parere sul disegno di legge 1994, i senatori [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) e [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) che si uniscono all'intervento della senatrice Montevicchi, il senatore [BARBARO](#) (*Misto*) che propone due ulteriori audizioni estendendo l'ambito anche al settore dello sport, la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) che concorda con il senatore Barbaro, e la senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) che propone un'ulteriore audizione.

Il [PRESIDENTE](#) sottopone quindi alla Commissione il programma di audizioni informali integrato con due ulteriori audizioni, una proposta dal senatore Barbaro, l'altra dalla senatrice De Lucia. Tali audizioni saranno programmate nella giornata di martedì 10 novembre. Propone inoltre di fissare alle ore 14 di domani, 5 novembre, il termine per trasmettere ulteriori richieste di audizioni, ribadendo l'invito a formulare proposte non eccessivamente numerose.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Quanto alle richieste di audizioni di soggetti del settore dello sport, il [PRESIDENTE](#) rammenta che nella seduta del 9 settembre scorso si era convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sull'attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, tema al quale egli propone di aggiungere quello delle misure a sostegno del settore dello sport per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi a formulare, nei prossimi giorni, proposte di audizioni nell'ambito di tale procedura, tra le quali sarà inserita quella indicata poc'anzi dal senatore Barbaro.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1894

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19.

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 213 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020

213ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[CARBONE](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [CARBONE](#) dà il benvenuto alla senatrice Drago, entrata a far parte della Commissione, e le formula i più fervidi auguri di buon lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Specificato che il disegno di legge in esame è finalizzato all'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, con ricorrenza il 18 marzo di ogni anno, e ricapitolato lo svolgimento dell'*iter* presso la Camera dei deputati e la Commissione di merito del Senato, la relatrice [FEDELI](#) (PD) rileva, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, attribuisce ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche la facoltà di delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Puntualizza quindi che la medesima facoltà è riconosciuta agli addetti del settore privato dal successivo comma 2. Prosegue facendo presente che ai sensi del comma 3 le modalità di applicazione delle disposizioni illustrate sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la

pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva unanime.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Nell'illustrare gli aspetti del decreto-legge in esame di competenza della Commissione, la relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) rileva in primo luogo la concessione di sei settimane di trattamento di integrazione salariale disposta dai commi da 1 a 6 e 8 dell'articolo 12, mentre i commi 8, 12 e 13 concernono i connessi profili finanziari e il comma 7 reca un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti d'integrazione previsti da disposizioni previgenti.

Osserva poi che il successivo comma 14 prevede in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, e che il comma 15 prevede per i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, la possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e di presentare domanda di intervento di integrazione salariale.

Menziona quindi i commi da 9 a 11, i quali prevedono che fino al 31 gennaio 2021 continuino a trovare applicazione le norme transitorie sulla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e quelle che escludono per i datori di lavoro la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Prosegue richiamando l'articolo 11, recante disposizioni finanziarie relative agli interventi di integrazione salariale di cui all'articolo 12, nonché l'articolo 13, che prevede un differimento dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore di alcuni dei datori di lavoro privati interessati dalle chiusure o limitazioni delle attività economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Illustra successivamente l'articolo 14, riguardante la corresponsione di un sussidio straordinario in favore di alcuni nuclei familiari, denominato Reddito di emergenza, anche per i mesi di novembre e dicembre 2020, quindi i commi da 1 a 8 dell'articolo 15, volti al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, mentre il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una precedente indennità onnicomprensiva.

Quanto all'articolo 16, la relatrice nota che esso prevede un esonero dalla contribuzione a carico dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e della contribuzione a carico degli iscritti alla Gestione INPS relativa a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, mentre l'articolo 17 dispone un'indennità per il mese di novembre 2020 in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si sofferma poi sull'articolo 22, il quale interviene sulla disciplina che riconosce il diritto per i genitori lavoratori dipendenti allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente.

In conclusione, rilevata la necessità di interventi immediati a beneficio di numerosi soggetti in difficoltà, anticipa la propria proposta di parere favorevole.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'accelerazione forzata dei tempi dell'esame contraddice le attestazioni di apertura nei confronti delle forze di opposizione, tese a una maggiore collaborazione nella definizione delle scelte politiche. Rilevato che le disposizioni legislative di cui al decreto-legge sono per definizione già in vigore, fa presente il bisogno oggettivo di apportare miglioramenti al testo, il quale non contempla interventi a favore di numerose categorie. Ulteriori approfondimenti dovrebbero essere a suo avviso compiuti in relazione all'individuazione delle risorse. Conclude sottolineando la natura del Parlamento quale sede istituzionale propria per l'effettivo svolgimento del confronto con tutte le forze politiche.

La senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) esprime perplessità rispetto alla formulazione di una proposta di parere nella fase iniziale dell'esame, in particolare in considerazione della presenza di numerosi elementi meritevoli di approfondimento, quali il ricorso allo strumento dell'ISEE quale base per la fruizione di numerose misure di beneficio, nonostante la più volte rilevata opportunità di una riforma di tale strumento.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*), premesso che il decreto-legge in esame è un provvedimento compiuto, non destinato ad essere completato da ulteriori atti della stessa natura, non manifesta tuttavia difficoltà a rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire ai Gruppi di procedere agli approfondimenti necessari.

Interviene nuovamente il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale, dopo aver fatto presente che l'esame presso le Commissioni di merito non ha ancora avuto inizio, fa riferimento all'opportunità di disporre dell'apporto fornito dai soggetti che verosimilmente verranno auditi, in particolare al fine di proporre osservazioni mirate.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene circa la necessità di proseguire l'esame del provvedimento successivamente allo svolgimento delle audizioni. Auspica inoltre la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

Apprezzate le circostanze, il presidente [CARBONE](#) ritiene di rinviare il seguito dell'esame, che potrà utilmente riprendere la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente [CARBONE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate alle ore 8,30 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.4. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.4.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 176 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
176ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FIBP-UDC*) sottolinea che il disegno di legge in esame, che ricorda essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione di inchiesta sul femminicidio, è molto importante, essendo volto a recepire le indicazioni della Convenzione di Istanbul in tema di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. In particolare, evidenzia che il provvedimento consentirà di superare le attuali carenze informative, che sono spesso causa di decisioni sbagliate in sede giudiziaria, e potenzierà il monitoraggio sulla gestione dei fondi e sull'operato dei centri anti-violenza e delle strutture di accoglienza delle vittime.

La senatrice **BINETTI** (*FIBP-UDC*) manifesta il convincimento che gli indicatori statistici previsti dal provvedimento in esame siano importanti ma non sufficienti ad assicurare l'efficace contrasto delle condotte violente, che dovrebbero essere possibilmente intercettate in maniera tempestiva. Auspica che le misure previste dal provvedimento in esame siano accompagnate da interventi volti ad aumentare i posti disponibili nelle scuole di specializzazione in statistica sanitaria.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice **BOLDRINI** (*PD*), in sede di replica, ricorda che il provvedimento in esame, nel recepire la Convenzione di Istanbul, non solo adegua i dati statistici a disposizione per la lotta contro

la violenza di genere, ma mette questi ultimi in rete tra i Ministeri coinvolti e accende un faro sulle relazioni tra vittima e carnefice. Si associa alle considerazioni della senatrice Binetti sull'opportunità di un rafforzamento delle scuole di specializzazione in materia di statistica sanitaria.

Segnala che, tra gli emendamenti presentati presso la competente Commissione, ve n'è uno volto a espungere dal testo l'allegato, che presenta alcuni contenuti ultranei.

In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione, nutrendo perplessità in ordine all'allegato cui ha appena fatto riferimento la Relatrice, la cui espunzione dal testo non può dirsi ancora certa.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata la proposta di parere avanzata dalla Relatrice.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) introduce l'esame del provvedimento in titolo, dando conto delle modifiche sostanziali apportate al testo durante l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento. All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso. All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per l'ampliamento dell'ambito della celebrazione, reputando opportuno che l'istituenda Giornata onori tutte le figure che si sono sacrificate per contenere l'emergenza epidemiologica.

Auspica che con l'approvazione del disegno di legge in esame - la cui iniziativa ricorda essere stata a suo tempo assunta dal Gruppo Forza Italia - si ripristini quel sentimento di solidarietà verso gli operatori sanitari e socio-sanitari che è andato smarrendosi negli ultimi tempi, nei quali si sono registrati addirittura episodi di violenza, correlati all'exasperazione per la situazione di difficoltà vissuta dal Paese. Sottolinea l'importanza di una corretta e completa informazione all'utenza, che può altrimenti essere indotta a pensare che i disservizi che tuttora si riscontrano siano imputabili agli incolpevoli operatori.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) plaude a sua volta all'ampliamento dell'ambito della celebrazione e si associa alle preoccupazioni manifestate dalla senatrice Rizzotti in merito al clima di crescente intolleranza nei riguardi degli operatori sanitari. Ritiene che gli episodi di violenza siano figli del negazionismo talora professato anche da esponenti politici, e invita pertanto tutti coloro che rivestono cariche pubbliche a osservare comportamenti improntati alla massima responsabilità.

Il senatore [SICLARI](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, ma segnala al contempo la necessità di accompagnare le previste celebrazioni con iniziative concrete per rifondare il sistema sanitario nella direzione dell'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, e con misure per sostenere il personale sanitario, che appare allo stato dimenticato dal Governo. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di adeguare le dotazioni di organico, sia medico che infermieristico, e di assicurare la sicurezza e l'adeguata retribuzione di tutti coloro che operano all'interno del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) si associa al plauso trasversale per il provvedimento in esame, ma osserva che la retorica non è sufficiente: occorrono anche interventi sostanziali per potenziare la sanità, a partire dai reparti di terapia intensiva. Si domanda, in proposito, per quale motivo le forze di maggioranza si ostinino a rinunciare ai fondi del MES, puntando tutto sulle risorse del *Recovery Fund*, che sono incerte nel "se" e nel "quando".

Tra gli interventi cui si potrebbe porre mano grazie a fondi del MES, segnala l'implementazione della telemedicina.

In conclusione, ribadisce il proprio apprezzamento per la prevista Giornata celebrativa, ma rimarca che il personale sanitario ha bisogno di iniziative di sostegno più concrete, anche di tipo psicologico.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le modifiche introdotte durante l'esame della Camera e trova che ogni forma di violenza nei riguardi degli operatori sanitari sia da reprimere e da sanzionare. Invita però a non fornire giustificazioni ai violenti, accreditando un collegamento tra le loro inaccettabili condotte e posizioni che possono essere espresse in sede di dibattito politico.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ribadisce che il proprio Gruppo appoggia il disegno di legge in esame, vieppiù alla luce delle modifiche apportate dalla Camera: è fondamentale l'istituzione della Giornata celebrativa, per ricordare il sacrificio di tutti coloro che si sono sacrificati per difendere la Nazione dall'epidemia.

Fa notare che i medici sono stati abbandonati non già dal Governo ma dalle Regioni, che hanno mancato di implementare in maniera adeguata le disposizioni recate dalla normativa statale. Torna a sottolineare, in proposito, l'urgenza di un ripensamento del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Quanto al MES, nel confermare la contrarietà del proprio Gruppo al ricorso a tale strumento, ricorda che lo stesso Ministro dell'economia ha ritenuto marginali i benefici finanziari ad esso correlati.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito e dà la parola al Relatore.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

In assenza di richieste d'intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal Relatore è posta ai voti e risulta approvata.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che la deliberazione è stata adotta all'unanimità.

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri;

Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relattrice **CASTELLONE** (M5S) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1894.

Esso - approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e adottato come testo base dalla 1a Commissione - dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che, in occasione di tale Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

La Relattrice passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 1861.

Esso reca istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19.

L'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19" e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la Giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno una tantum di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(Doc. XXII, n. 2\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

[\(Doc. XXII, n. 13\)](#) AUDDINO ed altri - Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

[\(Doc. XXII, n. 14\)](#) IANNONE - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

[\(Doc. XXII, n. 16\)](#) SILERI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di

assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 ottobre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il relatore Endrizzi è stato chiamato svolgere interlocuzioni informali con i rappresentanti dei Gruppi, prodromiche alla definizione del testo base.

Dà quindi la parola alla senatrice Cantù, che ha chiesto di poter intervenire per dare atto della posizione unitaria raggiunta, sul punto, dai Gruppi d'opposizione.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az), richiamate le considerazioni già svolte in sede di discussione generale, auspica che lo schema di testo unificato sia redatto nel solco dei documenti n. 16, n. 2 e n. 19, i cui oggetti sono sostanzialmente sovrapponibili in punto di disamina di tutte le principali incongruenze rilevabili nell'intera filiera sanitaria alla base della dispersione significativa di risorse, sprechi e distorsioni, e sia inoltre integrato con riferimenti ai seguenti temi:
analisi del sistema di regolazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie basata su analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi quale vettore conoscitivo della rilevante differenza dei SSR;
analisi dei costi e *score* rispetto all'attualizzazione dei prezzi/corrispettivi da ricondurre a nomenclatore con verifica in ordine all'effettivo impiego delle più moderne tecnologie e dispositivi per ragioni di sicurezza, economie di gestione e appropriatezza nel contesto di un'attenta verifica dei fattori produttivi delle principali prestazioni ed interventi LEA, dinamica di tutte le tariffe (DRG, specialistica, diagnostica ecc.) finalizzata a un *delisting* ragionato delle prestazioni ormai obsolete e inserimento nuove tecnologie, nuovi trattamenti farmacologici e nuovi dispositivi, valorizzazione dei costi di prevenzione dei rischi rilevanti di processo e di marginalizzazione delle inapproprietezze;
regole di ingaggio degli erogatori, criticità e analisi di coerenza sulla base delle tecnologie realmente applicate, verifica incidenza contrattuale, non solo amministrativa e penale, dei controlli;
stato di validazione delle nuove tecniche e/o procedure di intervento rispetto a quelle già codificate con attualizzazione della tariffa in ragione dei costi di esecuzione più performanti per lo stesso risultato/tipo di prestazione da erogare, promuovendo approcci mini invasivi e superandosi la rigidità distintiva tra area medica e chirurgica nelle regole di remunerazione degli erogatori;
verifica e analisi delle gestioni commissariali;
professioni medico sanitarie;
divario delle prestazioni e erogazione delle prestazioni LEA nel Paese;
salute mentale.

Il relatore **ENDRIZZI** (M5S), preso atto della posizione testé rappresentata dalla senatrice Cantù, si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di testo unificato, che terrà conto anche del contributo in precedenza fornito dal Gruppo PD.

La **PRESIDENTE** fa rilevare che, in assenza di osservazioni contrarie, si intende dunque che la Commissione rinunci all'istituzione di un comitato ristretto.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9,30 di domani, mercoledì 4 novembre, per trattare, in sede consultiva, i disegni di legge 1861-1894 e 1994.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 177 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
177ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta in via di premessa l'intendimento di sviluppare alcune considerazioni volte ad una 'fusione' sostanziale dei due articolati, essendo il disegno di legge 1861 progettato proprio in chiave di integrazione normativa con il disegno di legge esitato dalla Camera e adottato come testo base in sede redigente, posta la necessità di qualificare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid non solo con finalità celebrativa ma anche di ristoro economico. Rileva che non si ringrazieranno invero mai abbastanza medici, infermieri e restanti operatori sanitari e socio sanitari che, anche in carenza di dispositivi di protezione, hanno anteposto il bisogno degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza. Sottolinea che non basta chiamarli "eroi", bisogna agire.

Fa notare che già il titolo del disegno di legge 1861 coniuga entrambe le finalità, dando egual rilevanza giuridica oltre che civica e valoriale alla giornata della memoria quale altissimo riconoscimento morale e alle misure di indennizzo, per far sì che ad un valore etico ideale corrisponda anche un ristoro tangibile. Reputa, inoltre, che sia giusto che debbano essere non solo ricordati ma anche ristorati i

familiari di chi ha dato prova di così tanta dedizione e generosità d'animo: in sintesi, occorre "prendersi cura di chi ha dato cura", sia dal punto di vista celebrativo che economico, per eventi verificatisi in stato di emergenza, fino al 31 luglio 2020 (ma l'arco temporale potrebbe estendersi). Sottolinea che un altro segmento strategicamente rilevante, anch'esso perfettamente integrabile nel testo base, è quello dedicato a diffondere e divulgare, attraverso tutti gli strumenti praticabili di comunicazione condivisa, iniziative di prevenzione e promozione della salute, sensibilizzazione dei giovani a scuola e delle loro famiglie amplificandone la capillarizzazione informativa, il *counseling* e la partecipazione nel contrasto alle malattie infettive come pratica di vita per il benessere dell'individuo e della comunità, puntando sulla centralità delle azioni e comportamenti individuali responsabili.

Dà contezza tra l'altro di una procedimentalizzazione forse un po' ridondante per l'accesso agli indennizzi dedicati, il che a suo avviso suggerisce di esplorare ogni possibile opzione semplificatrice, ma palesa l'importanza di fare in modo che il riconoscimento vada solo ed esclusivamente a chi ne ha diritto, trattandosi di una platea giustamente ampia cui deve corrispondere un livello di attenzione elevato.

Ferma la clausola di invarianza finanziaria, speculare negli articolati in esame, evidenzia peraltro l'opportunità di valutare un meccanismo virtuoso di garanzia di invarianza tendenziale con una responsabilizzazione del sistema previdenziale pubblico e privato mentre, per l'assegno cosiddetto *una tantum*, ritiene che i fondi di solidarietà attivi siano ampiamente capienti in relazione alla consistenza quantitativa della domanda eleggibile.

Soggiunge che si è cercato di proporre delle soluzioni con una forte regia istituzionale ed etico valoriale, che amplifichino la cultura del dono sostenibile e la solidarietà da parte della più ampia platea di cittadini, lavoratori e imprese, promuovendo anche un meccanismo virtuoso atto a valorizzare la generosità dei tanti benefattori con un gesto concreto e fattibile per tutti: l'equivalente di 15 minuti di lavoro o suoi multipli, finalizzando il fondo di cui all'articolo 3 sia per gli interventi di solidarietà per le vittime di Covid che per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica per la cura.

Esprime conclusivamente l'auspicio che, nel condividere l'architettura prospettata, la Commissione voglia darne conto con un'osservazione finalizzata all'integrazione dei contenuti del disegno di legge n. 1861 nel testo base.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) reputa opportuno coniugare la tematica delle celebrazioni con quella degli indennizzi, nella prospettiva di un provvedimento a carattere organico. Rileva che anche nel corso di questa seconda ondata epidemica la situazione dei servizi sanitari è drammatica e comporta forte *stress* e disagio negli operatori, in ragione delle condizioni di lavoro proibitive.

Ciò posto, invita a considerare tre esigenze a suo avviso cruciali: occorre non solo celebrare le vittime o prevedere opportune forme di ristoro, ma anche adottare misure a carattere preventivo per evitare ulteriori pregiudizi, anche in termini di *burn out*; occorre garantire a chi si è esposto in prima persona per curare i pazienti in un frangente emergenziale una forma di tutela dalle possibili azioni legali, sia a carattere civile che penale; bisogna riconsiderare seriamente l'opportunità di ricorrere alle risorse del MES, che potrebbero essere destinate a misure importanti per il settore sanitario e per i soggetti che all'interno dello stesso operano.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprie le considerazioni della precedente oratrice sulla necessità di tutela legale e si duole per la reiezione delle proposte emendative a suo tempo presentate in materia, dovuta alle divisioni in seno alla maggioranza sull'opportunità di estendere il cosiddetto scudo penale anche alle figure dirigenziali. Segnala, incidentalmente, che non sono ancora stati adottati neppure i decreti attuativi della cosiddetta legge Gelli.

Ritiene che il provvedimento in esame sia un atto doveroso nei riguardi delle vittime del Covid, molte delle quali hanno perso la vita in una condizione di solitudine: si tratta di un danno enorme ed irrisarcibile, ed è necessario pertanto assicurare, almeno, che non si perda la memoria di questi eventi.

Trova opportuna la previsione di trattenuta facoltativa sulla retribuzione dei dipendenti

pubblici finalizzata, in occasione della giornata celebrativa, al sostegno della ricerca scientifica. A tal proposito, rileva che il settore della ricerca è da sempre oggetto di scarsa considerazione in Italia, mentre i ricercatori italiani sono assai apprezzati all'estero e meriterebbero maggiore sostegno anche da parte del proprio Paese.

In conclusione, nel ribadire l'apprezzamento per i disegni di legge oggetto di esame congiunto, formula l'auspicio che i contenuti del disegno di legge 1861 possano essere integrati nel disegno di legge n. 1894, già adottato come testo base in sede redigente.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) concorda sulla necessità di tutelare, sul piano legale, il personale che si è impegnato in prima linea contro la pandemia. A tal proposito, ricorda che si era tentato di intervenire con emendamenti al decreto-legge "cura Italia", che tuttavia non sono andati a buon fine in quanto alcune concorrenti proposte di modifica dell'opposizione miravano a proteggere, oltre che il personale sanitario, anche la dirigenza: per questo fu istituito un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con il compito di individuare una soluzione tecnico-giuridica al problema.

Quanto alle provvidenze per le vittime, ricorda che già il citato decreto-legge "cura Italia" ha stanziato la somma di 10 milioni di euro (Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19).

In merito all'eventuale ricorso al MES, ritiene che l'Italia dovrebbe, prima di considerare questa possibilità, superare i suoi storici problemi di programmazione e mettere a punto i progetti per sfruttare pienamente le risorse del *Recovery Fund*.

Ciò posto in termini di replica al dibattito, illustra lo schema di parere - favorevole, con un'osservazione - pubblicato in allegato, che riprende le considerazioni delle senatrici Cantù e Rizzotti in ordine all'auspicata integrazione del disegno di legge 1894 all'interno del testo base.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC), pur facendo notare che lo schema di parere appare migliorabile sul piano redazionale, dichiara che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) trova che i disegni di legge in esame perseguano condivisibili fini celebrativi, pedagogici e di sostegno alla ricerca. Esprime poi apprezzamento per la previsione di indennizzi a favore del personale sanitario e socio-sanitario che abbia prestato attività di servizio e professionale nel periodo di massima emergenza epidemica. Pertanto, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica, pone in risalto l'importanza della disposizione concernente il sostegno alla ricerca: ritiene che quest'ultima, da sempre trattata in Italia alla stregua di una "cenerentola", proprio durante l'emergenza epidemica abbia confermato la propria rilevanza e strategicità.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver espresso il proprio plauso al lavoro di sintesi svolto dalla relatrice, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà voto favorevole.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di parere presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*), relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione reca un complesso di misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riguardo alle materie di interesse della Commissione, rileva, in primo luogo, che l'articolo 18 prevede, ai fini dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (tamponi intesi all'accertamento di casi di positività al virus SARS-CoV-2), una spesa pari a 30 milioni di euro per il 2020. Tale spesa - i cui importi sono articolati per ciascuna regione e provincia autonoma nella Tabella 1 allegata al presente decreto - è posta a carico dell'ammontare del finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente. Per le suddette esecuzioni di tamponi, l'articolo in esame fa rinvio alle modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore.

Rileva che il successivo articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome comunichino al Sistema Tessera Sanitaria-TS i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta e che tali professionisti predispongano, utilizzando le funzionalità del medesimo Sistema, il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica. Queste ultime sono individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (emanato di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), decreto che più in generale definisce le modalità attuative del presente articolo. Si prevede inoltre che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile immediatamente:

- all'assistito il referto elettronico, sia nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sia in una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria e integrata con i singoli sistemi regionali;
- al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (territorialmente competente), attraverso la suddetta piattaforma nazionale, i referti elettronici recanti esito positivo;
- al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma;
- alla piattaforma istituita (ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640) presso l'Istituto superiore di sanità il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

Rileva, ancora, che l'articolo 20 prevede che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni; inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività. Le suddette attività sono intese alla "sorveglianza sanitaria" nonché all'informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali. Si prevede, ai fini dello svolgimento delle medesime attività, che i dati relativi ai casi positivi siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il

Sistema Tessera Sanitaria-TS, ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

La norma stabilisce che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Per le attività di cui al presente articolo 20 si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021. Per la relativa copertura finanziaria la norma fa rinvio al successivo articolo 34.

Posto che il servizio presta supporto telefonico e telematico, tra l'altro, ai soggetti che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto dalla app Immuni, "i cui dati" (secondo il comma 1 del presente articolo 20) "sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività", la relatrice ritiene che sia da valutare l'opportunità di chiarire la portata di tale norma, considerato il carattere volontario dell'adesione all'app Immuni e che, nell'attuale configurazione, l'inserimento nella suddetta app di un caso di positività è operato dal medesimo paziente, su invito dell'operatore sanitario che gli ha comunicato l'esito del test diagnostico.

Reputa sia da valutare, inoltre, l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro della salute (per la suddetta ipotesi alternativa rispetto alla definizione dell'organizzazione e del funzionamento delle attività in esame con decreto ministeriale), nonché la nozione di contatto "casuale".

Sotto il profilo redazionale, rileva che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso.

Si sofferma, infine, sul comma 1 dell'articolo 22, che modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici (anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020).

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) manifesta apprezzamento per la disposizione concernente i test antigenici rapidi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge in conversione. Fa tuttavia notare, in proposito, che le modalità di retribuzione dei medici di assistenza primaria (pattuite in sede di accordi collettivi) finiscono con l'incentivare l'effettuazione dei test all'interno degli studi piuttosto che in più idonei locali messi a disposizione dalle aziende sanitarie. Ritiene che, al contrario, dovrebbe essere incentivata l'effettuazione dei test in locali dove sia massima la garanzia di sicurezza per i medici e per i pazienti.

In relazione alle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, recate dall'articolo 19 del decreto-legge, osserva che il tracciamento dovrebbe essere effettuato a partire dalla conferma di positività derivante da un test di tipo molecolare successivo al test antigenico rapido.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC) rileva che la parola "ristori" non offre garanzia che si raggiunga l'esito da tutti auspicato, tenuto conto che gli stanziamenti appaiono insufficienti a indennizzare tutte le categorie in difficoltà. Al riguardo, teme l'acuirsi delle tensioni sociali già in atto, derivanti dalla diffusa sensazione che il Governo non si sia mosso per tempo per prevenire gli effetti,

anche economici, della paventata seconda ondata.

Sottolinea che alcuni comparti, come quello turistico, ancora non si sono ripresi dagli effetti della prima ondata e che molte delle risorse stanziata da precedenti provvedimenti d'urgenza non sono state utilizzate oppure non hanno prodotto i risultati sperati.

Riporta le preoccupazioni di molte categorie che paventano che le lungaggini burocratiche, a loro dire aggravate dallo *smart working* dei dipendenti pubblici, ostino alla tempestiva erogazione delle provvidenze. In particolare, chi non ha già richiesto benefici a seguito della prima ondata teme i tempi di istruzione delle pratiche relative alle proprie istanze.

Ribadita la necessità di rivalutare l'accesso alle risorse del MES, stigmatizza la gestione degli stanziamenti sinora disposti da parte del Governo, che a suo avviso sono stati dispersi in una pluralità di rivoli.

Quanto ai *test*, fa proprie le considerazioni già svolte dalla senatrice Castellone e soggiunge che occorre in ogni caso incrementarne il numero, essendo quelli attualmente previsti ancora largamente insufficienti.

Esprime apprezzamento per la previsione di un servizio nazionale di supporto rivolto ai soggetti positivi e ai "contatti" dei positivi, considerato che attualmente queste categorie di persone si ritrovano per lo più bloccate in casa in assenza di qualsiasi forma di sostegno.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva anzitutto che chi dice che le minoranze soffiano sul fuoco non pare avere ben presente la situazione: nessuno soffia sul fuoco, il Paese è già accerchiato dal fuoco, e di ciò il provvedimento in discussione è la controprova.

Ricorda che il Presidente del Consiglio, non più tardi di due mesi fa, affermava perentoriamente che non ci sarebbe stato più un *lockdown*, mentre nelle comunicazioni del 2 novembre è venuto ad annunciarlo ricorrendo all'eufemismo delle "restrizioni generalizzate". Soggiunge che questi non pare tener conto del grave errore di giudizio espresso che si ripercuoterà in modo disastroso sull'economia e indirettamente anche sulla salute degli italiani, sia perché non saranno assicurati molti degli interventi in elezione sia perché il *lockdown* determinerà ulteriori disastri sotto il profilo psicologico, e genererà vulnerabilità sociali ed economiche e deprivazione: tutto il contrario degli obiettivi di salute e benessere, di sostegno ai lavoratori e alle imprese che avrebbero, nelle intenzioni, dovuto essere alla base del cosiddetto decreto ristori.

Quanto ai temi di stretta competenza della Commissione, evidenzia che altrettanto gravi e rilevanti sono le lacune e criticità emergenti tanto sul versante della prevenzione che del contenimento della recrudescenza epidemica. Rammenta che il Governo, nelle disposizioni d'urgenza di cui al Titolo III del DL in esame, avrebbe già dovuto ricondurre e approvare il documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" quale Piano nazionale di prevenzione, preparazione e contrasto pandemia, identificando e dotando delle risorse necessarie i soggetti attuatori, invece di farlo approvare a ottobre in Conferenza delle Regioni: questo è a suo avviso un 'trasferimento di responsabilità' alle Regioni. Soggiunge che, dalla sua "cassetta degli attrezzi", ci si sarebbe attesi che il Governo desse conto di aver messo in campo almeno due interventi straordinari, quali: un vero sistema di sorveglianza attiva nazionale, a tutt'oggi mancante e, nell'attesa di soluzioni efficaci in materia di vaccini anche sotto il profilo della loro distribuzione, la fornitura, per esempio agli operatori delle terapie intensive, degli anticorpi monoclonali che sono già disponibili in via sperimentale e che hanno una duplice funzione, preventiva e terapeutica: il concetto è lo stesso del plasma cosiddetto iperimmune, ma con una differenza sostanziale e pregiudiziale dal punto di vista strategico programmatico, vale a dire che con il plasma bisogna avere una grande platea di pazienti in fase di guarigione.

Rileva che il Governo, con i poteri straordinari dello stato di emergenza, non ha saputo proporre soluzioni degne di nota che ne giustificassero l'ottenimento. Soggiunge che detti poteri avrebbero dovuto portare a qualche soluzione assolutamente innovativa con effetti immediati, finalizzando appropriatamente tutte le risorse necessarie. Questo avrebbe voluto e vuol dire spendere bene, non indicare numeri da raggiungere, ad esempio di posti in terapia intensiva, che si possono scrivere in un

"libro dei sogni": chiunque abbia un minimo di percezione gestionale sa che i posti letto sono 'un di cui': occorrono infrastrutture adeguate e personale super specializzato dedicato, che non può essere né reclutato né tantomeno formato nel tempo di stesura di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conclude sottolineando che occorrerebbe almeno proteggere gli operatori in forza, ma che anche di tutto questo si continua a fare difetto, ciò che desta profonda delusione istituzionale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) invita a considerare che il Governo non gioisce nell'imporre restrizioni e sta attentamente ponderando tutti gli interventi, in un momento che non può che essere reputato straordinario.

In merito al servizio nazionale di supporto, previsto dall'articolo 20 del decreto-legge in conversione, si domanda come potrà un unico referente a livello centrale provvedere all'informazione e all'accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali, che sono notoriamente piuttosto diversificati sui vari territori. Fa rilevare che occorrerebbe predisporre delle linee guida nazionali, in difetto delle quali lo strumento previsto potrebbe rivelarsi poco funzionale.

Il senatore [SICLARI](#) (FIBP-UDC) premette che si sapeva della probabilità di una seconda ondata e che il Governo, malgrado ciò, si è limitato a rincorrere il *virus*, nella totale assenza di una strategia di contenimento.

Quanto al merito del provvedimento in esame, osserva che esso trascura di considerare misure concrete, che pure sono state proposte e che consentirebbero di coniugare la lotta all'epidemia con il ristoro di almeno alcune delle categorie economiche in difficoltà: si potrebbero, ad esempio, potenziare i trasporti pubblici locali stipulando convenzioni con vettori privati; si potrebbero creare "ospedali Covid" risistemando strutture sanitarie in disuso o ricorrendo a strutture alberghiere; si potrebbe potenziare l'assistenza domiciliare nel quadro di accordi con cooperative ed altri soggetti privati.

In risposta a una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC), la [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata di martedì prossimo, 10 novembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data odierna in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul ricorso ai *test* e al tracciamento per il contenimento della pandemia Covid-19 e sul monitoraggio relativo all'evoluzione della situazione epidemiologica, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1894 E 1861

La 12a Commissione,
esaminati congiuntamente i provvedimenti in titolo,
considerato che:
il disegno di legge 1894 istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia,
il disegno di legge 1861 esprime la necessità di finalizzare e qualificare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid non solo in chiave celebrativa ma anche di ristoro economico quale riconoscimento per tutti i medici ed operatori sanitari e socio sanitari deceduti o compromessi irrimediabilmente per aver curato gli altri in epoca pandemica, quindi anche quale ristoro ai medici di medicina generale e pediatri di famiglia che in qualità di liberi professionisti convenzionati non hanno accesso alle procedure Inail di infortunio e malattia professionale;
il suddetto disegno di legge 1861, al contempo, promuove interventi di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione per il contrasto delle infezioni non solo a rilevanza pandemica in termini di 'cultura' dei sani stili di vita e di pratiche comportamentali di prevenzione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
osservando che appare opportuna l'integrazione del disegno di legge n. 1861 all'interno del testo base già adottato in sede redigente.

